



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODRER - Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna - Direzione
Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0017143 - 30/10/2013 - USCITA



Ai Dirigenti scolastici dell'Emilia-Romagna

e p.c. Ai Dirigenti gli Uffici per ambito territoriale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l' Emilia-Romagna

tramite pubblicazione sul sito Internet
www.istruzioneer.it

Oggetto: Simboli religiosi nelle aule scolastiche - Ricognizione normativa

Nelle scuole della regione, anche recentemente, sono accaduti alcuni episodi relativi alla presenza di simboli religiosi. Si fa riferimento alla presenza dei crocefissi nelle aule, all'allestimento del presepe, alla stessa collocazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali ed alle connesse "attività alternative".

Limitati episodi e accentuazioni polemiche rischiano di oscurare, nella percezione diffusa, il clima generale di accoglienza, di rispetto e di dialogo tra diverse concezioni e visioni esistenziali che caratterizza le scuole della nostra regione. Non è facile costruire modalità relazionali rispettose, proprie del mondo scolastico, tanto meno lo è in una società in cui il paesaggio educativo è cambiato molto (forse troppo) in fretta.

Il caso specifico della rimozione del crocefisso da un' aula di alcune settimane or sono a Bologna ha fatto sì che alcuni Dirigenti Scolastici chiedessero a questo Ufficio indicazione dei riferimenti normativi e della giurisprudenza in materia. A riscontro, in allegato alla presente nota si fornisce una sintetica ricognizione che delinea un quadro normativo chiaro.

Il tema tuttavia non può essere rubricato come mera problematica di *arredo scolastico* o solo come elenco di enunciazioni in punta di diritto. Quando si agisce in ambito



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

educativo, infatti, ogni argomento deve assumere sia una valenza di ordine etico, sia un respiro generativo. La scuola non vive nei divieti e neppure negli obblighi, per quanto essi possano essere talvolta necessari.

Le norme richiamate nell'allegato rappresentano lo scenario istituzionale entro cui va collocata la ricerca di alto profilo culturale e professionale che non dubito gli operatori della scuola sapranno sviluppare con pienezza di responsabilità e competenza.

Trattandosi di aspetti che toccano gli orientamenti religiosi e le sensibilità individuali, occorrerà esercitare delicatezza e prudenza, evitando di determinare situazioni conflittuali ed al contempo realizzando ogni possibile azione deflattiva. Il contesto scolastico richiede infatti per sua natura un clima di serenità che va quanto più possibile preservato per creare le condizioni atte a svolgere il difficile compito educativo di istruzione e formazione.

Il Vice Direttore Generale
Stefano Versari



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

**Simboli religiosi nelle aule scolastiche - Ricognizione normativa
(allegato alla nota prot. A00DRER 0017143 del 30 ottobre 2013)**

E' stato chiesto a questa Direzione Generale di indicare riferimenti normativi concernenti l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, nonché pronunciamenti giurisdizionali in ordine al rispetto, con l'esposizione dello stesso, della libertà religiosa individuale.

In merito, stante la complessità delle norme che toccano in qualche modo la materia, ci si limita di seguito ad effettuare una sintetica ricognizione sull'argomento attraverso il rinvio ai contenuti di alcuni orientamenti di particolare rilevanza, senza alcuna pretesa di completezza.

Con riferimento all'obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche si richiama preliminarmente l'attenzione sull'intervento della Corte europea per i diritti dell'uomo, Grande Camera - Sent. 18/03/2011 (in appello alla precedente Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Sez. II - Sent. 03/11/2009 n. 189) (all. 1). Il caso concerneva la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche in Italia sulla base dell'art. 118 del Regio Decreto n° 965 del 30 aprile 1924 e dell'art. 119 del Regio Decreto n° 1297 del 26 aprile 1928) (all. 2).

Alla base del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo parte ricorrente lamentava che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche frequentate dai suoi figli comportasse la violazione degli artt. 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e 2 del Protocollo n. 1 (diritto all'istruzione) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Con la sentenza del 18 marzo 2011, la Grande Camera, in accoglimento dell'appello proposto dallo Stato Italiano, ha concluso per la non violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 ed ha considerato altresì che alcuna distinta questione si ponesse sul terreno dell'art. 9. La Corte ha osservato che *"un crocifisso apposto su un muro è un simbolo essenzialmente passivo, la cui influenza sugli alunni non può essere paragonata a un discorso didattico o alla partecipazione ad attività religiose"*.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Su questo medesimo solco interpretativo il parere del Consiglio di Stato - Sez. II n. 63/1988 (all. 3), a sua volta richiamato nel parere reso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna il 16.07.2002 (all. 4), nel quale si evidenzia che *"il crocefisso, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa"*. Con lo stesso parere viene anche precisato che *"la Costituzione repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici .. ne pare d'altra parte, che la presenza dell'immagine del crocefisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale e manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa"*.

Nel quadro degli interventi specifici di questa Amministrazione va segnalata la nota prot. 2667 del 3.10.2002 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi della direttiva prot. 2666, diffusa in pari data sull'argomento, invita *"ad assicurare la presenza del crocefisso nelle aule scolastiche"* (all. 5).

Confermativo in tal senso l'orientamento del Consiglio Stato n. 4575 del 15.02.2006 (conforme a molti altri di pari orientamento), che sottolinea come *"il crocefisso in classe presenta una valenza formativa di nessun peso qualificante ai fini della libertà religiosa e deve essere inteso come uno dei simboli dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico sociale e culturale dell'Italia"*. Il Consiglio di Stato conclude osservando che *"il crocefisso non è qualificabile alla stregua di un "arredo" scolastico, attese le sue molteplici implicazioni simboliche (e che) in relazione alla valenza non meramente materiale del crocefisso ma altamente simbolica ed inerente ai valori fondamentali di libertà, la sua disciplina attiene alle norme generali sull'istruzione, di cui all' art. 117, comma 3, Cost ; il potere di adottare le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo spetta al Ministro e non all'organo dirigenziale (art. 4 d.lgs. n. 165/2001) (all. 6).*



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Un parere circa la competenza in materia si trae pure dalla recente sentenza del 29 marzo 2013 n. 122 del Tribunale di Terni Sezione Lavoro che ha respinto il ricorso di una docente sanzionata disciplinarmente dal Dirigente Scolastico per la rimozione del crocefisso dall'aula di lezione (all.7).

Molteplici gli interventi dei Tribunali Amministrativi con cui viene affrontata la complessa tematica, fra questi il TAR del Veneto (III sezione, num.1110/2005) conclude che, *"nel momento attuale, il crocefisso in classe presenta una valenza formativa e può e deve essere inteso sia come simbolo della nostra storia e cultura e conseguentemente della nostra stessa identità, sia quale simbolo dei principi fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti dal patrimonio giuridico, sociale e culturale d'Italia"* (all.8).

Di utilità ai fini della presente ricognizione appare altresì il rinvio al parere reso dal Consiglio di Stato sez. VI, 13 febbraio 2006 n. 556, che ha stabilito che *"l'art. 118 R.D. n. 965, cit. e l'art. 119 R.D. n. 1297, che prevedono la collocazione del crocefisso nelle aule delle scuole statali, non sono in contrasto con il principio di laicità dello Stato"*. Il Consiglio di Stato nel medesimo parere precisa poi che *"non si può pensare al crocefisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato"* (all. 9).

Riepilogando, le disposizioni che prevedono l'affissione del crocefisso nelle aule scolastiche sono vigenti. Il crocefisso non è qualificabile alla stregua di "arredo" scolastico, attese le sue molteplici implicazioni simboliche. L'affissione dello stesso nelle aule scolastiche non è da ritenersi lesiva del principio di libertà religiosa.

Resta fermo che il potere di adottare decisioni in materia e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo spetta al Ministro e non all'organo dirigenziale.

Si rinvia, ad integrazione della sintetica ricognizione normativa fin qui riportata, alla attenta e competente lettura dei materiali sopra richiamati, che si allegano alla presente.



DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: Corte europea diritti dell'uomo sez. grande chambre

Data: 18 marzo 2011

Numero: n. 30814

Parti: L. e altro C. Rep. it.

Fonti: Dir. famiglia 2011, 4, 1527 (s.m.) (nota di: TURCHI; PARISI)

CLASSIFICAZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Libertà - di religione Vedi tutto

ISTRUZIONE PUBBLICA - Insegnamento della religione

TESTO

Persona (diritti e doveri della) - Minori (diritti dei) - Genitori e figli minori (rapporti personali tra) - Pensiero, coscienza, religione, culto (libertà di) - Crocifisso (esposizione nelle scuole pubbliche del) - Laicità dello Stato (violazione del principio di) - Insussistenza - Pensiero, coscienza, religione, culto (violazione della libertà di) - Insussistenza - Autonomia formativa, didattica, pedagogica, culturale, morale, religiosa dei genitori degli alunni (violazione della) - Insussistenza - Crocifisso (natura storica, tradizionale ed identitaria del) - Sussistenza - Principi e valori democratici ed umanitari delle civiltà occidentali (crocifisso quale simbolo passivo dei) - Attività organizzative e finalità formative, educative e didattiche delle scuole pubbliche (spettanza allo Stato delle) - Autonomia formativa, didattica, pedagogica, morale e religiosa dei genitori (equilibrato contemperamento dei compiti scolastici ed organizzativi dello Stato con la) - Necessità e sussistenza - Indottrinamento forzoso e proselitismo a senso unico (istituzioni e normative statali dirette ad un) - Assoluta carenza - Esenzione dai corsi di religione cattolica (grandissima facilità di ottenere la) - Frequenza scolastica e pratiche religiose di minoranza (normativa statale di contemperamento tra) - Sussistenza - Ogni confessione riconosciuta (normativa statale di contemperamento con) - Sussistenza - Ogni confessione riconosciuta (normativa statale sui corsi di insegnamento facoltativo per) - Sussistenza.

Ritenuto che, prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, lo Stato italiano attribuisce al Cristianesimo una visibilità ed una rilevanza preponderanti nell'ambito scolastico collegate al significato non solo culturale, ma anche identitario del crocifisso stesso, frutto e simbolo dell'evoluzione storica della comunità italiana e di un'antichissima ed ininterrotta tradizione ancora oggi attuale e fondata sui principi e sui valori democratici ed umanitari delle civiltà occidentali, ma ritenuto, al tempo stesso, che ad ogni Stato va riconosciuto un largo margine di apprezzamento e di autonomia quando si tratti di conciliare l'esercizio delle funzioni educative e didattiche avocate a sé dallo Stato con il diritto insopprimibile dei genitori di assicurare ai figli un insegnamento ed una formazione globali conformi alle convinzioni religiose, politiche e filosofiche parentali, purché non si programmi e non si attui alcun tentativo di indottrinamento forzoso e di proselitismo a senso unico, riferiti solo al Cristianesimo, prevedendo, nei modi più diversi, espliciti od occulti, un trattamento sfavorevole in danno di minori non credenti o di confessione diversa dal Cristianesimo, la normativa italiana sull'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche non può, in alcun modo e sotto ogni riguardo, essere considerata, in sé stessa, contraria alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950 e l. 4 agosto 1955 n. 848): il crocifisso appeso al muro delle aule scolastiche è, invero, un simbolo essenzialmente passivo, il che non è irrilevante con riguardo specifico al c.d. principio di neutralità, tanto più e tanto vero che all'esposizione "de qua" non si potrebbe attribuire

un'influenza, sugli studenti, comparabile a quella che può avere un intervento didattico inevitabile o la partecipazione forzosa ad attività religiose; né può essere trascurato che nelle scuole pubbliche italiane si può essere, con somma facilità ed a semplice richiesta, esentati dall'insegnamento della religione cattolica, che sono previste regole per conciliare agevolmente la frequenza scolastica e le pratiche religiose di minoranza, e che un insegnamento religioso facoltativo può essere attivato, a richiesta, per ogni confessione religiosa riconosciuta.

Corte europea diritti dell'uomo sez. grande chambre, 18 marzo 2011, n. 30814

Utente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIV.E R. mindv01

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

 **GIUFFRÈ EDITORE**



Crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane: la Corte non constata violazioni

Nella sentenza definitiva¹ di Grande Camera, pronunciata oggi nel caso Lautsi e altri c. Italia (ricorso n° 30814/06), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha concluso a maggioranza (quindici voti contro due) alla:

Non violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 (diritto all'istruzione) alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il caso riguardava la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche in Italia, incompatibile, secondo i ricorrenti, con l'obbligo dello Stato di rispettare, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e insegnamento, il diritto dei genitori di garantire ai propri figli un'educazione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Il presente comunicato esiste in inglese, francese e tedesco.

I fatti principali

I ricorrenti sono cittadini italiani, nati rispettivamente nel 1957, 1988 e 1990. La ricorrente, Sig.ra Soile Lautsi e i suoi due figli, Dataico e Sami Albertin, ("il secondo e terzo ricorrente")², sono residenti in Italia. Questi due ultimi ricorrenti erano iscritti nel 2001-2002 presso la scuola pubblica "Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre", ad Abano Terme. Il crocifisso era affisso nelle aule dell'istituto.

Il 22 aprile 2002, durante una riunione del consiglio d'istituto, il marito della ricorrente sollevò la questione della presenza di simboli religiosi, e del crocifisso in particolare, nelle aule chiedendone la rimozione. In seguito alla decisione del consiglio d'istituto di mantenere i simboli religiosi nelle aule, il 23 luglio 2002 la ricorrente adì il Tribunale amministrativo regionale del Veneto (T.A.R.) denunciando in particolare la violazione del principio di laicità.

Il 30 ottobre 2003, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – che nell'ottobre 2002 aveva adottato una direttiva secondo cui i dirigenti scolastici dovevano garantire la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche – si costituì parte civile nella procedura avviata dalla ricorrente il cui ricorso era, a suo avviso, infondato poiché la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche era prevista da due regi decreti del 1924 e 1928³.

Nel 2004, la Corte Costituzionale dichiarò l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di cui era stata investita dal T.A.R. in quanto le disposizioni impugnate –

¹ Le sentenze della Grande Camera sono definitive (articolo 44 della Convenzione).

Tutte le sentenze definitive sono trasmesse al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ne controlla l'esecuzione. Per maggiori informazioni sulla procedura d'esecuzione, consultare il sito Internet: <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>

² Nel suo ricorso, la ricorrente indica agire a suo nome e per conto dei suoi figli allora minori, Dataico e Sami Albertin. Divenuti nel frattempo maggiorenni, questi ultimi hanno confermato la loro volontà di proseguire il ricorso.

³ Articolo 118 del regio decreto n° 965 del 30 aprile 1924 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media) e articolo 119 del regio decreto n° 1297 del 26 aprile 1928 (Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare).



cioè, gli articoli rilevanti dei due regi decreti -, di rango regolamentare e non legislativo, non potevano essere sottoposte ad alcun esame di conformità costituzionale.

Il 17 marzo 2005, il T.A.R. rigettò il ricorso della ricorrente, ritenendo che le disposizioni dei regi decreti in questione erano ancora in vigore e che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche non confliggeva con il principio di laicità dello Stato, che faceva "parte del patrimonio giuridico europeo e delle democrazie occidentali". Più che un simbolo del solo cattolicesimo, il crocifisso fu considerato come simbolo del cristianesimo in generale e come tale rinviava anche ad altre confessioni. Il T.A.R. considerò inoltre che si trattava di un simbolo storico-culturale, dotato di una "valenza identitaria" per il popolo italiano, oltre che un simbolo del sistema di valori che innervano la Carta costituzionale.

Con sentenza del 13 aprile 2006, il Consiglio di Stato, adito dalla ricorrente, confermò che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche trovava la sua base legale nei regi decreti del 1924 e 1928 e che, tenuto conto del significato che bisognava attribuirgli, era compatibile con il principio di laicità. In quanto veicolo di valori civili che caratterizzano la civilizzazione italiana - tolleranza, tutela dei diritti della persona, autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, solidarietà, rigetto di ogni discriminazione - il crocifisso nelle aule poteva, in una prospettiva "laica", avere una funzione altamente educativa.

Doglianze, procedura e composizione della Corte

Invocando gli articoli 2 del Protocollo n° 1 (Diritto all'istruzione) e 9 della Convenzione (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), i ricorrenti si lamentavano della presenza del crocifisso nelle aule della scuola pubblica frequentata dal secondo e terzo ricorrente.

Invocando l'articolo 14 (divieto di discriminazione), i ricorrenti ritenevano che, per il fatto di non essere cattolici, avevano subito un trattamento discriminatorio rispetto ai genitori cattolici e ai loro figli.

Il ricorso è stato introdotto davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 27 luglio 2006. Nella sentenza di Camera del 3 novembre 2009, la Corte ha concluso che c'è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 (diritto all'istruzione) esaminato congiuntamente all'articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione). Il 28 gennaio 2010, il Governo italiano ha chiesto il rinvio del caso davanti alla Grande Camera, secondo l'articolo 43 della Convenzione (rinvio dinnanzi alla Grande Camera) e il 1° marzo 2010, il collegio della Grande Camera ha accettato questa richiesta. Un'udienza di Grande Camera si è tenuta il 30 giugno 2010 a Strasburgo.

A norma dell'articolo 36 § 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'articolo 44 § 2 del Regolamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sono stati autorizzati a intervenire nella procedura scritta⁴:

- trentatré membri del Parlamento europeo intervenuti congiuntamente.
- le organizzazioni seguenti non-governative: *Greek Helsinki Monitor*⁵; Associazione nazionale del libero Pensiero; *European Centre for Law and Justice*; *Eurojuris*; intervenuti congiuntamente: *Commission internationale de juristes*, *Interights* e *Human Rights Watch*; intervenuti congiuntamente: *Zentralkomitee der deutschen Katholiken*, *Semaines sociales de France* e Associazioni cristiane Lavoratori italiani.
- i Governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione russa, Grecia, Lituania, Malta, Monaco, Romania e della Repubblica di San Marino.

⁴ Osservazioni dei terzi Interventuti : v. §§ 47 a 56 della sentenza

⁵ Già terzo Interventuto davanti alla Camera

I Governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione russa, Grecia, Lituania, Malta e Repubblica di San Marino sono stati inoltre autorizzati a intervenire congiuntamente nella procedura orale.

La sentenza è stata resa dalla Grande Camera di 17 giudici, composta da:

Jean-Paul Costa (Francia), *presidente*,
Christos Rozakis (Grecia),
Nicolas Bratza (Regno Unito),
Peer Lorenzen (Danimarca),
Josep Casadevall (Andorra),
Giovanni Bonello (Malta),
Nina Vajić (Croazia),
Rait Maruste (Estonia),
Anatoly Kovler (Russia),
Sverre Erik Jebens (Norvegia),
Päivi Hirvelä (Finlandia),
Giorgio Malinverni (Svizzera),
George Nicolaou (Cipro),
Ann Power (Irlanda),
Zdravka Kalaydjieva (Bulgaria),
Mihai Poalelungi (Moldavia),
Guido Raimondi (Italia), *giudici*,

Oltre che da Erik Fribergh, *cancelliere*.

Decisione della Corte

Articolo 2 del Protocollo n° 1

Dalla giurisprudenza della Corte⁶ emerge che l'obbligo degli Stati membri del Consiglio d'Europa di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori non riguarda solo il contenuto dell'istruzione e le modalità in cui viene essa dispensata: tale obbligo compete loro nell'"esercizio" dell'insieme delle "funzioni" che gli Stati si assumono in materia di educazione e d'insegnamento. Ciò comprende l'allestimento degli ambienti scolastici qualora il diritto interno preveda che questa funzione incomba alle autorità pubbliche. Poiché la decisione riguardante la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche attiene alle funzioni assunte dallo Stato italiano, essa rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1. Questa disposizione attribuisce allo Stato l'obbligo di rispettare, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e d'insegnamento, il diritto dei genitori di garantire ai propri figli un'educazione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Secondo la Corte, se è vero che il crocifisso è prima di tutto un simbolo religioso, non sussistono tuttavia nella fattispecie elementi attestanti l'eventuale influenza che l'esposizione di un simbolo di questa natura sulle mura delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni. Inoltre, pur essendo comprensibile che la ricorrente possa vedere nell'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche frequentate dai suoi figli una mancanza di rispetto da parte dello Stato del suo diritto di garantire loro un'educazione e un insegnamento conformi alle sue convinzioni filosofiche, la sua percezione personale non è sufficiente a integrare una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1.

Il Governo italiano sosteneva che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rispecchia ancora oggi un'importante tradizione da perpetuare. Aggiungeva poi

⁶ Sentenze *Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark* del 7 dicembre 1976 (§ 50), *Valsamis c. Grecia* del 18 dicembre 1996 (§ 27), *Hasan et Eylem Zengin c. Turchia* dell'8 ottobre 2007 (§ 49) e *Folgerø e altri c. Norvegia*, sentenza della Grande camera del 29 juin 2007 (§ 84).

che, oltre ad avere un significato religioso, il crocifisso simboleggia i principi e i valori che fondano la democrazia e la civilizzazione occidentale, e ciò ne giustificherebbe la presenza nelle aule scolastiche. Quanto al primo punto, la Corte sottolinea che, se da una parte la decisione di perpetuare o meno una tradizione dipende dal margine di discrezionalità degli Stati convenuti, l'evocare tale tradizione non li esonera tuttavia dall'obbligo di rispettare i diritti e le libertà consacrati dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. In relazione al secondo punto, rilevando che il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno delle posizioni divergenti sul significato del crocifisso e che la Corte Costituzionale non si è pronunciata sulla questione, la Corte considera che non è suo compito prendere posizione in un dibattito tra giurisdizioni interne.

Di fatto gli Stati contraenti godono di un certo margine di discrezionalità nel conciliare l'esercizio delle funzioni che competono loro in materia di educazione e d'insegnamento con il rispetto del diritto dei genitori di garantire tale educazione e insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. La Corte deve quindi di regola rispettare le scelte degli Stati contraenti in questo campo, compreso lo spazio che questi intendono consacrare alla religione, sempre che tali scelte non conducano a una qualche forma d'indottrinamento. In quest'ottica, la scelta di apporre il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rientra in principio nell'ambito del margine di discrezionalità dello Stato, a maggior ragione in assenza di un consenso europeo⁷. Tuttavia questo margine di discrezionalità si accompagna a un controllo della Corte, la quale deve garantire che questa scelta non conduca a una qualche forma di indottrinamento.

A tal proposito la Corte constata che nel rendere obbligatoria la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, la normativa italiana attribuisce alla religione maggioritaria del Paese una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico. La Corte ritiene tuttavia che ciò non basta a integrare un'opera d'indottrinamento da parte dello Stato convenuto e a dimostrare una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 2 del Protocollo n° 1⁸. Quanto a quest'ultimo punto, la Corte ricorda che ha già stabilito che, in merito al ruolo preponderante di una religione nella storia di un Paese, il fatto che, nel programma scolastico le sia accordato uno spazio maggiore rispetto alle altre religioni non costituisce di per sé un'opera d'indottrinamento. La Corte sottolinea altresì che un crocifisso apposto su un muro è un simbolo essenzialmente passivo, la cui influenza sugli alunni non può essere paragonata a un discorso didattico o alla partecipazione ad attività religiose.

La Corte ritiene inoltre che gli effetti della grande visibilità che la presenza del crocifisso attribuisce al cristianesimo nell'ambiente scolastico debbono essere ridimensionati alla luce di quanto segue: tale presenza non è associata a un insegnamento obbligatorio del cristianesimo; secondo il Governo lo spazio scolastico è aperto ad altre religioni (il fatto di portare simboli e di indossare tenute a connotazione religiosa non è proibito agli alunni, le pratiche relative alle religioni non maggioritarie sono prese in considerazione, è possibile organizzare l'insegnamento religioso facoltativo per tutte le religioni riconosciute, la fine del Ramadan è spesso festeggiata nelle scuole...); non sussistono elementi tali da indicare che le autorità siano intolleranti rispetto ad alunni appartenenti ad altre religioni, non credenti o detentori di convinzioni filosofiche che non si riferiscano a una religione. La Corte nota inoltre che i ricorrenti non si lamentano del fatto che la presenza del crocifisso in classe abbia implicato delle pratiche di insegnamento volte al proselitismo o che i figli della ricorrente siano stati confrontati a un insegnamento condizionato da tale presenza. Infine la Corte osserva che il diritto della ricorrente, in quanto genitrice, di spiegare e consigliare i suoi figli e di orientarli verso una direzione conforme alle proprie convinzioni filosofiche è rimasto intatto.

La Corte conclude dunque che, decidendo di mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche frequentate dai figli della ricorrente, le autorità hanno agito entro i limiti

⁷ v. i §§ 26 à 28 della sentenza.

⁸ Folgerø e altri c. Norvegia (sentenza della Grande camera del 29 juin 2007), Hasan et Eylem Zengin c. Turchia (sentenza dell'8 ottobre 2007)

dei poteri di cui dispone l'Italia nel quadro del suo obbligo di rispettare, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e d'insegnamento, il diritto dei genitori di garantire tale istruzione secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche; di conseguenza, non c'è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 quanto alla ricorrente. La Corte considera inoltre che nessuna questione distinta sussiste per quanto riguarda l'articolo 9.

La Corte addiviene alla stessa conclusione per quanto concerne il secondo e terzo ricorrente.

Articolo 14

Nella sua sentenza di Camera la Corte ha ritenuto che, tenuto conto delle sue conclusioni in merito alla violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1, non c'era motivo di esaminare il caso dal punto di vista dell'articolo 14.

Dopo aver ricordato che l'articolo 14 non ha esistenza propria ma ha valenza esclusivamente in relazione al il godimento dei diritti e alle libertà garantiti dalle altre disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli, la Grande Camera stabilisce che, anche ad ammettere che i ricorrenti vogliono lamentarsi di una discriminazione nel godimento dei diritti garantiti dagli articoli 9 della Convenzione e 2 del Protocollo n° 1, non si pone nessuna questione separata da quelle già decise nell'ambito dell'articolo 2 del Protocollo n° 1. Non vi è dunque motivo di esaminare questa parte del ricorso.

Opinioni separate

I Giudici Bonello, Power e Rozakis hanno espresso ognuno un'opinione concordante. Il Giudice Malinverni ha espresso un'opinione dissenziente, condivisa dalla Giudice Kalaydjieva.

Il testo di queste opinioni è allegato alla sentenza.

La sentenza esiste in inglese e francese.

Il presente comunicato, redatto dalla Cancelleria non impegna la Corte. Le decisioni e le sentenze rese dalla Corte, oltre che a delle informazioni supplementari relative ad essa, possono essere ottenute sul sito Internet. Per abbonarsi ai comunicati stampa della Corte, vogliate iscrivervi al [fils RSS della Corte](#).

Contatti del Servizio Stampa

echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)

Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15)

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70)

Frédéric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stata istituita a Strasburgo nel 1959 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa per esprimersi sulle presunte violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950.

Regio decreto - 30/04/1924 , n. 965
Gazzetta Uff. 25/06/1924 , n.148

Art. 118.

Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re (1).

(1) Decreto abrogato dall' articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 , con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24 .
Successivamente l'efficacia del presente provvedimento è stata ripristinata a norma dell' articolo 3, comma 1-bis, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

REGIO DECRETO - 26/04/1928 , n. 1297
Gazzetta Uff. 19/07/1928 , n.167

Arredamento scolastico.

Art. 119.

Gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicate nella tabella C allegata al presente regolamento.

Allegato C (art. 119).

Tabella degli arredi e del materiale occorrente nelle varie classi e dotazione della scuola.

Prima classe.

1. Il Crocifisso.
2. Il ritratto di S. M. il Re.
3. Quadri murali per le nozioni varie, a semplici contorni o a colori, conformi al programma.
4. Incisioni alfabetici e (oggetti, animali, fiori col relativo nome a grandi caratteri).
5. Incisioni numeriche (gli stessi oggetti ripetuti più volte, raggruppati variamente, nello stesso quadro, in un angolo il numero in grande).
6. Lavagna grande girevole o doppia (con una parte spostabile in alto), con rigatura da una parte per scrittura diritta e dall'altra rigatura a quadratini: lavagne minori lungo le pareti o lavagnette portatili, per scrivere al banco.
7. Pallottoliere semplice.
8. Gessetto bianco e gessetti a colore.
9. Spugnette per pulire la lavagna.
10. Attrezzi per giochi e giardinaggio.
11. Albo d'onore degli alunni che non meritano rimproveri per poca pulizia della persona.

Seconda classe.

1. Il Crocifisso.
2. Il ritratto di S. M. il Re.
3. Quadri murali utili per l'insegnamento dell'igiene e delle nozioni varie.
4. Pallottoliere.
5. Cartelloni con figure geometriche.
6. Un metro.
7. Quadri di propaganda della Croce Rossa giovanile, o altri quadri utili allo svolgimento del programma di igiene della classe.
8. Una sveglia e un orologio murale finto, con lancette spostabili.
9. Lavagna e gessetto, bianco e a colori, come per la prima classe.
10. Attrezzi per giochi e giardinaggio.
11. Albo d'onore, come per la prima classe.

Terza classe.

1. Il Crocifisso.
2. Il ritratto di S. M. il Re.
3. Carta d'Italia semplice, con pochi nomi e a forte rilievo, ottenuto con buone ombreggiature e gradazioni di colore.
4. Qualche ritratto di grande italiano del Risorgimento.
5. Alcuni panorami della regione.
6. Piante della città, schematiche e chiarissime, con forte rilievo dato ai monumenti. (Meglio, se la pianta ha carattere panoramico). -- Plastico raffigurante un piccolo tratto di territorio della Provincia, geograficamente ben individuato, comprendente il Comune dove sorge la scuola.
7. Cartellone colle notazioni musicali, secondo i suggerimenti dei programmi.

8. Cartellone murale della tavola pitagorica con lacune sistematiche; altro cartellone della tavola pitagorica con lacune saltuarie.

9. Cartellone dei pesi e delle misure.

10. Quadri di propaganda igienica, utili allo svolgimento del programma della classe.

11. Attrezzi per giochi e giardinaggio.

12. Albo d'onore, come per la prima classe.

Quarta classe.

1) Il Crocifisso.

2) Il ritratto di S. M. il Re.

3) Quadri di storia antica. (Evitare le solite scene storiche, quasi sempre di cattivo gusto, e preferire ritratti, illustrazioni di monumenti, di costumi, età).

4) Cartellone coi principali simboli delle carte topografiche, per gli esercizi di lettura della carta.

5) Carta di Europa.

6) Un globo.

7) Schema dei meridiani e dei paralleli per (l'avviamento al programma di quinta).

8) Quadri di propaganda igienica utili allo svolgimento del programma della classe.

9) Semplicissimi apparecchi per esperimenti scientifici.

10) Cartelloni di musica, graduati per i primi esperimenti di canto, per lettura. Cartelloni colla musica prescritta per le gare di canto regionali e nazionali forniti di volta in volta dall'autorità.

11) Bastoni leggeri per gli esercizi di ginnastica, e attrezzi per giochi all'aperto.

12) Albo d'onore, come per la prima classe.

Quinta classe.

1) Il Crocifisso.

2) Il ritratto di S. M. il Re.

3) Quadri di storia italiana (con l'avvertenza data per i quadri storici della classe precedente).

4) Qualche riproduzione della R. Calcografia di capolavori di artisti italiani, specialmente della regione.

5) Monumenti nazionali che sorgono in città diverse da quella in cui si trova la scuola.

6) Qualche fotografia di grandi opere pubbliche costruite dallo Stato o dagli Enti pubblici locali. Qualche illustrazione di grandi impianti industriali della regione e di altre parti in Italia.

7) Carta murale delle Colonie italiane.

8) Carte murali di propaganda navale ed aeronautica, secondo i modelli del Ministero della R. Marina e di quello della R. Aeronautica.

9) Qualche semplicissimo apparecchio per esperimenti scientifici.

10) Quadri di propaganda igienica. - Decalogo della salute.

11) Attrezzi per giochi all'aperto e per esercizi ginnastici.

Classi integrative.

Gli stessi arredi della classe 5ª.

Materiali per i vari insegnamenti pre-professionali introdotti dal Comune nelle sue classi 6^a, 7^a, e 8^a, a norma dello speciale regolamento per le classi integrative.

Dotazione comune per tutte le classi in consegna alla Direzione.

1) Bandiera d'Italia, che sarà fregiata dei premi riportati dalla scuola nelle gare. (Obbligatoria).

2) Uno strumento musicale (possibilmente un pianoforte o un armonium)

3) Uno o più armadi per la conservazione delle carte murali varie. (Obbligatorii).

4) Museo didattico comune alle varie classi di una scuola o a tutte le classi della città. (Obbligatorio).

5) Macchina per proiezione fisse o animate.

6) Apparecchio per audizioni musicali, con dotazione di dischi educativi.

7) Possibilmente: strumenti per la fanfara del ricreatorio festivo.

8) Biblioteca di pochi libri sceltissimi, con molte copie di ciascun libro. (Obbligatoria)

9) Distintivi della scuola, per gite scolastiche (bracciali o altro).

Consiglio di Stato - Adunanza Sezione II

Parere 27 aprile 1988

n. 63/1988

Parere

Ministero della P.I.

Insegnamento della religione cattolica ed esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche - Quesito.

La Sezione

Vista la relazione in data 20 gennaio 1988, prot. n. 253, con la quale il Ministero della P.I. - Direzione generale istruzione tecnica - previa autorizzazione del Ministro, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore;

Premesso che: con il quesito di cui trattasi, l'Amministrazione, posto in evidenza il nuovo quadro normativo in base al quale viene impartito l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, chiede di conoscere se le disposizioni di cui all'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all'allegato C del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti la esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle scuole, possano considerarsi tuttora vigenti oppure debbano ritenersi implicitamente abrogate, perché in contrasto con il nuovo assetto normativo della materia.

Considerato: In fatto ed in diritto quanto rappresentato dalla Amministrazione.

La Sezione ritiene, anzitutto, di dover evidenziare che il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa.

In disparte da ciò, sembra alla Sezione che ai fini di un più razionale esame del quesito, sia opportuno tenere distinta la normativa riguardante l'affissione dell'immagine del Crocifisso nelle scuole da quella relativa all'insegnamento della religione cattolica.

L'indagine deve mirare a stabilire, in buona sostanza, se, a parte l'indubbio significato storico-culturale cui si è prima accennato, le disposizioni citate in premessa le quali consentono l'esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle scuole, siano tuttora vigenti oppure siano da ritenere implicitamente abrogate, perché in contrasto con il nuovo assetto normativo in materia, derivante dall'Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929.

A tale riguardo, devesi rilevare che le due norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi.

Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente all'esposizione del Crocifisso nelle scuole o, più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti. Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato Lateranense, con l'accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985, n. 121, non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua, così come nel Concordato originario, non possono influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi.

Non si è quindi, tuttora, verificata nei confronti delle medesime, alcuna delle condizioni previste dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. In particolare, non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute né può configurarsi una nuova disciplina dell'intera materia, già regolata dalle norme anteriori.

Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico.

Né pare, d'altra parte, che la presenza dell'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.

Conclusivamente, quindi, poiché le disposizioni di cui all'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all'allegato C del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole, non attengono all'insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione

Avvocatura dello stato di Bologna, Parere 16 luglio 2002

Parere

Dispone l'art.118 R.D. 30.4.1924 n.965 relativamente agli istituti di istruzione media (in senso analogo a quanto previsto dell'Allegato C R.D. 26.4.1928, n.1927 relativamente agli istituti di istruzione elementare) che ogni aula abbia l'immagine del crocifisso.

Con parere n. 63/1988 del 27 aprile 1988 il Consiglio di Stato, Sez. II, dopo aver premesso la necessità sotto il profilo interpretativo di tenere distinta la normativa riguardante l'affissione dell'immagine del crocifisso nella scuola da quella relativa all'insegnamento della religione cattolica, si è occupato di stabilire se le disposizioni citate, le quali consentono l'esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle scuole, siano tuttora vigenti oppure siano da ritenere implicitamente abrogate, perchè in contrasto con il nuovo assetto normativo in materia, derivante dall'Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la repubblica Italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato Lateranense dell'11.2.1929.

Il Consiglio di Stato ha affermato che le norme contenute nei citati arti. 118 R.D. n. 965/24 e R.D. 1297/28 sono tuttora vigenti e non possono essere considerate abrogate implicitamente dalla regolamentazione concordataria sull'insegnamento della religione cattolica, derivante dall'Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede di modifica al Concordato Lateranense dell'11.2.1929.

Ha argomentato il Consiglio di Stato, infatti, premesso che "il Crocifisso o, più esattamente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della Cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa", "le due norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti, ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi.

Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente all'esposizione del Crocifisso nelle scuole o, più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti.

Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato Lateranense, con l'accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua così come nel concordato originario, non possono influenzare, nè condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi.

"Non si è quindi, tuttora, verificata nei confronti delle medesime, alcuna delle condizioni previste dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. In particolare, non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute nè può configurarsi una nuova disciplina dell'intera materia, già regolata dalle norme anteriori.

"Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione Repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione

nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocefisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico.

"Nè pare, d'altra parte, che la presenza dell'immagine del Crocefisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.

"Conclusivamente, quindi, poichè le disposizioni di cui all'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all'allegato C del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti l'esposizione del Crocefisso nelle scuole, non attengono all'insegnamento nella religione cattolica, nè costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti".

Tale orientamento interpretativo è coerente, del resto, con l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale degli artt. 2, 3, 7 e 19 Cost.: dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza nn. 203 del 1989; 13 del 1991; 290 del 1992) emerge, in particolare, che gli artt. 3 e 19 Cost, tutelano i valori di libertà religiosa nella duplice specificazione di divieto a) che i cittadini siano discriminati per motivi di religione; b) che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione. Tali valori concorrono con altri (artt. 2, 7, 8 e 20 Cost.) a struttura il principio di laicità dello Stato, che non implica indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale (casi testualmente, sent. n. 203).

La Corte di Cassazione (Sez. 111, 13.10.1998) ha affermato in particolare, che non contrasta con il principio di libertà religiosa, formativa della Costituzione, la presenza del Crocefisso nelle aree scolastiche: "Il principio della libertà religiosa, infatti, collegato a quello di uguaglianza, importa soltanto che a nessuno può essere imposta per legge una prestazione di contenuto religioso ovvero contrastante con i suoi convincimenti in materia di culto, fermo restando che deve prevalere la tutela della libertà di coscienza soltanto quanto la prestazione, richiesta o imposta da una specifica disposizione, abbia un contenuto contrastante, con l'espressione di detta libertà: condizione, questa, non ravvisabile nella fattispecie", nella quale si discuteva della lesività del principio di libertà religiosa proprio ad opera dell'esposizione del crocefisso nell'aula scolastica adibita a seggio elettorale.

Conclusivamente, dunque:

- 1) le disposizioni che prevedono l'affissione del Crocefisso nelle aree scolastiche vanno ritenute ancora in vigore;
- 2) l'affissione del Crocefisso va ritenuta non lesiva del principio di libertà religiosa.

archivio dell'area **istruzione**

Sabato, 5/10/2013

Normativa

5

Attenzione:
sezione in
aggiornamento

Nota 3 ottobre 2002

Alcune pagine/sezioni
potrebbero non
funzionare
correttamente

Prot n. 2667

Oggetto: Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche

[Torna alla homepage](#)

Come è noto alle SS.LL. le disposizioni che disciplinano l'esposizione del Crocifisso nelle aule delle scuole sono contenute nell'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 recante disposizioni sull'ordinamento interno degli istituti di istruzione media, nell'art. 119 del R. D. 26 aprile 1928 n. 1297 e nella tabella C allo steso allegata (Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare).

Tali disposizioni prevedono in particolare che il Crocifisso fa parte dell'ordinario arredamento delle aule scolastiche e che spetta al capo d'istituto (art. 10, comma 3, e art. 119 del R. D. 965/1924) assicurare la completezza e la buona conservazione di tutti gli arredi occorrenti.

Va precisato che le citate incombenze a carico dei capi di istituto non sono state né abrogate né modificate dalle disposizioni del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 63, reso in data 27 aprile 1988, nel precisare che "la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta un simbolo della civiltà e della cultura cristiana, della sua radice storica come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa" e che è opportuno tenere distinta la normativa riguardante l'affissione dell'immagine del Crocifisso da quella relativa all'insegnamento della religione cattolica, ha confermato che dette norme sono ancora vigenti e non possono essere considerate abrogate dall'accordo intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984 (legge di ratifica 25 marzo 1985, n. 121) con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato lateranense, dell'11 febbraio 1929, né dalla stessa Costituzione italiana entrata in vigore nel 1948.

Sullo specifico tema si è espressa anche la Corte di Cassazione con sentenza 1 marzo 2000, n. 439, con riferimento a situazione non concernente la materia scolastica, ma relativo al rifiuto di assunzione dell'ufficio di scrutatore in presenza del Crocifisso in un'aula scolastica adibita a seggio elettorale.

Per analogo caso, la stessa Corte di Cassazione, Sezione III, in data 13 ottobre 1998 aveva affermato che la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche non contrasta con la libertà religiosa sancita dalla Costituzione.

Recentemente (in data 16 luglio 2002) l'Avvocatura dello Stato di Bologna, alla quale è stato richiesto parere in merito, ha ritenuto ancora attuale l'orientamento a suo tempo espresso dal Consiglio di Stato, concludendo che "le disposizioni che prevedono l'affissione del Crocifisso nelle aule scolastiche vanno ritenute ancora in vigore" e che "l'affissione del Crocifisso va ritenuta non lesiva del principio di libertà religiosa".

Sulla base di quanto sopra rappresentato, e tenuto conto della direttiva n. 2666 in pari data, le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'esigenza che sia data attuazione alle norme sopra menzionate attraverso l'adozione delle iniziative idonee ad assicurare la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche.

Perché poi, nell'ambito di ciascuna istituzione scolastica siano resi possibili, nel rispetto delle diverse convinzioni e credenze, momenti di raccoglimento e di riflessione, le SS.LL. nelle linee dell'autonomia scolastica e su delibera dei competenti organi collegiali vorranno opportunamente sensibilizzare i dirigenti scolastici a che valutino la possibilità di riservare appositi ambienti in funzione delle finalità sopra accennate.

Direttiva 3 ottobre 2002

Prot. n. 2666

Il competente Dipartimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca provvederà ad impartire le occorrenti disposizioni perché:

1. sia assicurata da parte dei dirigenti scolastici l'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche;
2. ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia e su delibera dei competenti organi collegiali, renda disponibile un apposito ambiente da riservare, fuori dagli obblighi ed orari di servizio, a momenti di raccoglimento e di meditazione dei componenti della comunità scolastica che lo desiderino.

Indietro

Direzione generale per la comunicazione

© 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA
Centralino 06 5849.1

6

Consiglio di Stato

Parere 15 febbraio 2006

"Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche".

Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione SECONDA 15 febbraio 2006
N. Sezione 4575/03-2482/04

OGGETTO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposto dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – UAAR e dal sig. G. V., n. 9 di legale rapp.te della predetta unione

Visto il ricorso indicato in oggetto, depositato presso il Segretariato Generale del Consiglio di Stato in data 03.11.2003 ai sensi dell'art. 11, secondo comma, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; Visto il proprio parere interlocutorio del 17 marzo 2001; Letti gli atti e udito il relatore consigliere Armando Pozzi;

Premesso:

Avverso la direttiva in oggetto l'Associazione ricorrente ed il suo legale rappresentante deduce quattro motivi di illegittimità lamentando l'incompetenze del Ministero, la violazione dei principi costituzionali di laicità dello Stato e di libertà di religione e di insegnamento, violazione del principio di imparzialità.

Considerato:

Al fine di decidere vale ricordare che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è espressamente prescritta, rispettivamente per le scuole medie ed elementari, dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, e dall'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928 E. 1297 (Tabella C allo stesso allegata).

I due citati regi decreti del 1924 e del 1928, sebbene risalenti, sarebbero tuttora in vigore, come confermato dal parere 27 aprile 1988 n. 63/1988, reso da questa stessa Sezione.

Il citato art. 118 del r.d. 965/24 - inserito nel capo XII relativo ai "locali e arredamento scolastico" - dispone che ogni istituto d'istruzione media "ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re"; l'art. 119 del r.d. 1297/28, a sua volta, stabilisce che gli arredi delle varie classi scolastiche sono elencati nella tabella C, allegata allo stesso regolamento: e tale elencazione include il crocifisso per ciascuna classe elementare.

Tali previsioni, anteriori al Trattato ed al Concordato tra la Santa Sede e l'Italia - cui fu data esecuzione con la legge 27 maggio 1929, n. 810 - non appaiono contrastare con le disposizioni contenute in quegli atti pattizi, in cui nulla viene stabilito relativamente all'esposizione del crocifisso nelle scuole, come in qualsiasi ufficio pubblico; inoltre, come rileva il citato parere n. 63/1988, le modificazioni apportate al Concordato con l'Accordo, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, "non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua, così come nel Concordato originario, non possono influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi", mancando i presupposti di cui all'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

In particolare, prosegue lo stesso parere, "non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute né può configurarsi una nuova disciplina dell'intera materia, già regolata dalle norme anteriori": sicché, in conclusione, poiché le disposizioni in parola "non attengono

all'insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti".

La natura regolamentare dei due atti citati si desume, anzitutto, da specifiche previsioni che li autoqualificano per tali (ad es. l'art. 144 del r.d. 965/24, e la stessa intestazione per il r.d. 1297/28); si aggiunga che, nei rispettivi preamboli, vengono richiamati atti di grado sicuramente legislativo - il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con il r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, da una parte, ed il r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, recante l'ordinamento della istruzione media, dall'altra - rispetto ai quali sono destinati ad introdurre norme attuative di dettaglio.

Per completezza va rilevato che a loro volta le citate leggi risultano attualmente vigenti nella formulazione di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Invero, rammentato nuovamente che il crocifisso costituisce, secondo l'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e l'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928 n. 1297 (e, in particolare, nella Tabella C allo stesso allegata), un arredo scolastico, va ricordato che l'art. 159, primo comma, del d. lgs. 297/94, dispone che spetta ai comuni provvedere, tra l'altro, "alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari"; per la scuola media, poi, l'art. 190 del citato d. lgs. 297/94, dispone, analogamente, che i comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, e così via.

Un'altra disposizione dello stesso d. lgs. 297/94 va analizzata: l'art. 676, intitolato "norma di abrogazione", il quale dispone che "le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate".

Invero, le norme recate dall'art. 118 del r.d. 965/24 e dall'art. 119 del r.d. 1297/28 non confliggono affatto con il testo unico e restano dunque in vigore in forza dello stesso art. 676.

Occorre appena aggiungere come il riferimento alla natura del regime che governava il Paese all'epoca dell'emanazione delle citate norme regolamentari e al loro utilizzo talvolta strumentale, non può affatto comportare la loro abrogazione, sia perché si tratta di considerazioni metagiuridiche, sia perché la norma, una volta emanata, prescinde dalla sua occasione storica e mantiene la sua validità fino a che non intervenga un atto o fatto giuridico (e non storico) a valenza abrogativa.

Neppure va sottaciuta la circostanza che le norme sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche risalgono addirittura al 1859, in un contesto storico di profonda laicità dello Stato, desumibile dal noto aforisma cavouriano "libera Chiesa in libero Stato". Segno evidente, proprio sotto il profilo storico, che l'esposizione del simbolo cristiano era considerata all'epoca, accanto alla collocazione del ritratto del re e della bandiera, come richiamo ai valori unificanti della nazione. Va ancora ricordato, per seguire l'impronta storicistica del ricorrente, che l'esposizione del crocifisso nelle scuole é perdurata tanto a lungo, anche dopo la caduta del fascismo, che qualcuno ne ha parlato come di una consuetudine nel senso giuridico del termine.

Le considerazioni sopra svolte consentono di contrastare l'assunto secondo cui le due disposizioni regolamentari citate, il r.d. 965/24 ed il r.d. 1297/28, in quanto strettamente collegate allo Statuto albertino e alla sua previsione del cattolicesimo come religione di Stato (articolo 1) sarebbero state abrogate dalla Costituzione repubblicana o almeno dalle modificazioni apportate al Concordato con l'Accordo, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che espressamente hanno espunto dall'ordinamento lo stesso concetto di religione di Stato.

Va osservato, al riguardo, che - non trattandosi di abrogazione espressa ma solo di quella tacita - la tesi dell'abrogazione comporterebbe la diretta derivazione delle ricordate norme regolamentari sull'esposizione del crocifisso dall'articolo 1 dello Statuto albertino, e quindi la sua evidente incompatibilità sia con la Costituzione sia con la modifica del Concordato del 1985.

Tuttavia, le ripetute norme regolamentari hanno quale fondamento le leggi sulla pubblica istruzione e non costituiscono applicazione diretta dello Statuto albertino.

In definitiva, la tesi dell'abrogazione implicita non trova corrispondenza né nel quadro storico (anche a volere ammettere la diretta rilevanza), né in quello normativo, dando oltretutto per dimostrato, la stessa tesi, un assorbente significato univocamente religioso del simbolo della croce

nel contesto scolastico, che risulta invece dubbio e controversa, come meglio si vedrà in prosieguo.

In conclusione, le due disposizioni in questione non possono ritenersi abrogate, né espressamente, né implicitamente, da successive norme di grado costituzionale, legislativo ovvero regolamentare.

Tale affermazione trova ulteriore conforto proprio nell'ordinanza della Corte costituzionale, 15 dicembre 2004, n. 389.

La Corte, infatti, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità degli art. 159, 190 e 676 del d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, relativi alla manutenzione e gestione degli edifici scolastici, arredi compresi, come assertivamente specificati, rispettivamente, dall'art. 119 r.d. 26 aprile 1928 n. 1297, tabella C, e dall'art. 118 r.d. 30 aprile 1924 n. 965, nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche (questione sollevata in riferimento al principio di laicità dello Stato), in quanto avente ad oggetto sostanzialmente ed unicamente norme regolamentari prive di forza di legge, con ciò presupponendone la vigenza.

Resta dunque da vedere – su un piano di esegesi complessiva e pur prescindendo dal fatto che le predette norme regolamentari non risultano impugnate in questa sede - se tali norme regolamentari siano conformi ai precetti costituzionali invocati da parte ricorrente.

Si tratta cioè di stabilire se l'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche, che per il suo evidente carattere simbolico non può essere considerata alla stregua di un qualsiasi arredo scolastico, sia compatibile con le norme vigenti, soprattutto quelle di rango costituzionale.

I valori costituzionali cui fare riferimento sono quelli inerenti alla laicità dello Stato ed alla libertà passiva ed attiva di religione e di insegnamento (artt. 7, 8, 19 e 33 Cost.).

2 - Quanto al primo dei predetti valori, occorre subito precisare che la nozione di laicità non si contrappone a quella di religiosità, ma comporta, più semplicemente, che lo Stato democratico riconosce una valenza autonoma alla sfera religiosa come estranea alla sua volontà di determinazione; in sostanza, lo Stato si proclama neutro rispetto alle diverse religioni a cui il cittadino può liberamente aderire o restare estraneo o indifferente.

Laicità significa riconoscimento di una sfera autonoma lasciata in campo religioso alla libera determinazione del singolo; significa, inoltre, nel nostro ordinamento, la regolamentazione a certe condizioni dei rapporti con alcune specifiche religioni, riconosciute purché non si pongano in contrasto con i valori fondanti della Repubblica, e, tramite lo speciale regime concordatario, con la chiesa cattolica.

Le numerose pronunce della Corte costituzionale in materia, se da un lato hanno riguardato questioni in cui si discuteva di una specifica prescrizione o imposizione normativa, d'altro lato hanno affermato un principio cardine, quello, appunto, della laicità dello Stato, che trascende le singole questioni giuridiche, prevalentemente di carattere penale, ora processuali, ora sostanziali, ovvero di trattamento economico.

La laicità è, in via generale, l'applicazione del principio di eguaglianza da parte dello Stato, il cui "comportamento" non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose, senza che assumano rilevanza il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (Corte Costituzionale, 20 novembre 2000, n. 508; cfr. anche sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un'altra di esse (ancora la sentenza n. 329 del 1997), imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza (così ancora la sentenza n. 440 del 1995),

Laicità significa altresì, come logico corollario in ambito scolastico, che nella scuola pubblica, in cui si devono diffondere anche i valori di libertà, democrazia e non discriminazione, non è lecito imporre alcun tipo di credo religioso e anzi risulta doverosa un'educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco in tale campo.

D'altra parte, il principio di laicità è corollario di quello più fondante di libertà, che trova riconoscimento a sua volta, altresì, nelle norme sopranazionali, come nell'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848 che sancisce il diritto inviolabile "alla

libertà di pensiero, di coscienza e di religione", ovvero la Convenzione dei diritti del fanciullo siglata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176.

La laicità dello Stato, d'altronde, rappresenta un principio fondamentale anche in tutti i sistemi democratici occidentali e fa parte del patrimonio giuridico europeo (come dimostra anche l'ampio dibattito sull'inserimento del richiamo alle tradizioni cristiane nella nuova Costituzione europea); ciò che risulta anche dalle numerose pronunce giurisdizionali (alcune delle quali riportate anche in ricorso), che in vari Paesi si sono occupate della legittimità della collocazione di simboli religiosi negli spazi pubblici e nelle scuole, pur nella diversità dei contesti normativi e sociali; pronunce che hanno sempre affermato con forza la priorità del principio di laicità dello Stato, ovvero di neutralità rispetto a tutte le fedi religiose e alle convinzioni atee, e questo anche se l'esito di dette sentenze è stato il più vario.

Il principio supremo della aconfessionalità dello Stato è stato invero considerato come parametro di riferimento nella sentenza del Bundesverfassungsgericht del 16 maggio 1995, in quella della Corte costituzionale del Land Bavarese del 1 agosto 1997, nella sentenza del Tribunale federale svizzero del 26 settembre 1990, del Tribunale supremo di Spagna del 12 giugno 1990, ma anche in numerose pronunce di tribunali statunitensi, sia pure attinenti a simboli diversi dalla croce.

3 - Tutto ciò premesso, va osservato, tuttavia, come il principio di laicità non risulta compromesso dall'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Il crocifisso costituisce, infatti, anche un simbolo storico — culturale; esso rappresenta un segno di identificazione nazionale; esso rappresenta, insieme ad altre forme di vita collettiva e di pensiero, uno dei percorsi di formazione del nostro Paese e in genere di gran parte dell'Europa (alcuni vessilli nazionali del nord Europa contengono il segno della croce e non a caso, forse, essi sono stati oggetto di recenti episodi di ritorsione in Paesi di religione islamica), la cui cristianità o il cui cattolicesimo non possono essere cancellate, anzitutto come dato sociologico, dal ricordato principio di laicità, al quale il cristianesimo si accompagna come elemento di integrazione e sviluppo e non certo di contrapposizione né, tanto meno, di discriminazione.

Al riguardo, neppure va dimenticato che l'accordo per la modifica al Concordato lateranense dell'U febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato dalla legge n. 121 del 1985, all'articolo 9 dispone che "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado", con ciò riconoscendo espressamente che i principi cristiani "fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano", con un'affermazione di contenuto generale di particolare significato precettivo, che trova d'altronde riscontro nello specifico e differenziato riconoscimento operato nei confronti dell'ordinamento ecclesiastico e dei valori ad esso connessi, ai sensi dell'art. 7 e dell'articolo 8, comma 2, della Costituzione e non riferibile unicamente al contesto dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

La stessa parte ricorrente, d'altronde, richiama la predetta norma concordataria, seppure per ritenerne l'irrelevanza sul piano esegetico limitandone la sua funzione a semplice ratio giustificatrice del permanere dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Ma proprio la ratio evidenzia un dato storico e sociologico assunto a criterio giuridico trasfuso in una norma patrizia la cui violazione esporrebbe lo Stato italiano a denunce di violazione dei trattati internazionali e della stessa Carta costituzionale. La stessa Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 del Codice penale (Vilipendio della religione dello Stato), ha osservato che pur nel rispetto del principio di laicità e pluralismo dello Stato, comportante la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza (così ancora la sentenza n. 440 del 1995 cit.), deve pur sempre correlarsi alla possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario [C. Cost., 20 novembre 2000, n. 508].

E' poi da considerare che la più autorevole dottrina costituzionalistica, nel commentare le norme della Costituzione inerenti la materia religiosa, ha ripetutamente sottolineato la dimensione "sociale" del fenomeno religioso, cioè la sua qualificazione in termini non soltanto spirituali, filosofici e trascendenti

4 - Tuttavia, deve pur ammettersi che il crocifisso non può, oggi, essere considerato come un mero simbolo storico e culturale, nemmeno nel contesto scolastico, ma deve essere valutato anche come un simbolo religioso.

Peraltro, così come sarebbe riduttivo e semplicistico considerare - sia pure a determinati fini - la croce quale mero segno storico e culturale, altrettanto riduttivo sarebbe correlare automaticamente e acriticamente la qualificazione di tale simbolo quale religioso con il divieto di collocarlo in un'aula di una scuola pubblica, almeno senza prima approfondire la sua particolare incidenza sul concetto di laicità, giuridicamente e costituzionalmente garantito, che si intende preservare e difendere.

A tale proposito va evidenziato come la croce vada intesa quale simbolo del cristianesimo, non già semplicemente del cattolicesimo, e quindi riassuma in sé oltre al cattolicesimo stesso anche i valori delle altre molteplici confessioni cristiane presenti nel nostro Paese (valdese, ortodosse, evangeliche, ecc.).

In sostanza, la croce è un simbolo in cui si possono identificare numerose confessioni religiose che si rifanno alla figura del Cristo e che, in certo qual modo, costituisce quindi anche il segno del loro comune denominatore; di conseguenza si può e deve escludere che essa vada riferita alle peculiarità di una soltanto delle varie denominazioni cristiane, nemmeno di quella cattolica.

Se, pertanto, la croce rappresenta il segno distintivo di una pluralità di confessioni cristiane, già questa constatazione vale ad evidenziarne una posizione non confliggente con i principi di laicità, i quali, come detto, presuppongono il pluralismo e il non confessionarismo .

5 - Per converso, neppure va sottovalutata l'influenza che la dottrina cristiana, incentrata sui valori della dignità umana, ha avuto nella formazione degli Stati moderni e laici.

E' ampiamente noto che nella redazione della nostra Costituzione repubblicana e nella fissazione dei principi di laicità dello Stato in essa contenuti, ha avuto parte decisiva (insieme a quello marxista e liberale) l'elemento culturale di ispirazione cristiana, quale fattore di libertà e democrazia.

Il legame ideologico tra cristianesimo e Stato moderno implica una consequenzialità storica attraverso la quale , nonostante arresti, fratture e patologie (inquisizione, antisemitismo, crociate, ecc.) si può cogliere il principio di dignità dell'uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi, in ultima analisi, il fondamento della stessa laicità dello Stato.

Si può, quindi, fondatamente sostenere che, nell'attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, che trovano espresso riconoscimento nella nostra Carta costituzionale.

In altri termini, i principi costituzionali di libertà hanno molte radici, e una di queste indubbiamente è il cristianesimo.

Appare, quindi, contraddittorio con le stesse origini della nostra Carta costituzionale, nonché con il sentire stesso del nostro popolo escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che trova una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana.

6 - Resta da esaminare il profilo di contrarietà con i principi di libertà religiosa, e di insegnamento.

Come già detto, non è contestabile che ancor oggi del simbolo della croce si possono fornire diverse interpretazioni: innanzi tutto quella strettamente religiosa, sia riferita al cristianesimo in generale sia in particolare al cattolicesimo. E' altresì accettabile l'osservazione che alcuni alunni frequentanti la scuola pubblica potrebbero liberamente e legittimamente attribuire alla croce valenza ancora di inaccettabile preferenza data ad una religione rispetto ad altre, ovvero di un vulnus alla libertà individuale e quindi alla stessa laicità dello Stato.

Si tratta, tuttavia, di opinioni tutte rispettabili, ma in fondo non rilevanti nella causa in esame, anche se parte ricorrente invoca il principio di "protezione da esposizione" affermato dal Tribunale costituzionale federale tedesco nella già ricordata sentenza del 16 maggio 1995.

Il diritto soggettivo individuale di libertà religiosa attiene al riconoscimento di professare il proprio credo in forma individuale e collettiva, la facoltà di esercitare il proprio culto in privato ed in pubblico, alla facoltà di fare propaganda e proselitismo, di esternare manifestazione di fede, di riunirsi e comunicare per scopi religiosi: insomma, di esercitare tutti i diritti di libertà

costituzionalmente riconosciuti applicati alla sfera religiosa. Ma la protezione non può estendersi anche alla sfera psicologica, cioè alle dimensioni delle coscienze e dei sentimenti individuali, ciò che porterebbe al riconoscimento di un diritto ad un ambiente sterile, in cui tutti siano preservati dal ricevere messaggi stridenti con le sensibilità e le suscettibilità di ciascuno.

Ma se così fosse e quell'ambiente sterile non venisse assicurato dai pubblici poteri, ciascuno che si sentisse leso da messaggi, simboli, opinioni, manifestazioni ritenuti non rispondenti al suo personale sentire, si riterrebbe legittimato a reagire con comportamenti di intolleranza e reazione, con ciò negando quello stesso diritto di libertà da lui invocato.

In altri termini, la libertà di professione religiosa, riconosciuta in ogni sua forma senza altro limite che non sia quello del buon costume, non significa infatti soltanto « libertà da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto propri di questa o quella confessione da parte di persone che non siano della confessione alla quale l'atto di culto, per così dire, appartiene »: essa esclude, in generale, ogni imposizione da parte dell'ordinamento giuridico statale [C. Cost., 8 ottobre 1996, n. 334]. Quindi la libertà di religione attiene alla tutela delle coscienze individuali nel loro sentire religioso da ogni forma di imposizione oggettivamente vessatoria, ma non anche alla tutela delle singole sensibilità ed alla percezione soggettiva di messaggi ritenuti assertivamente discriminatori, senza trovare oggettivo riscontro in concrete attività discriminatorie dei pubblici poteri.

Anche se nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, come anche ricordata in ricorso, la protezione del sentimento religioso é venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza ed il sentimento religioso di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione (ma non sensazione) individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni, tuttavia il superamento di questa soglia deve avvenire ed assume rilevanza, ai fini della tutela costituzionale, attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa intensità di tutela [C. Cost., 14 novembre 1997, n. 329].

La libertà di religione deve trovare tutela a fronte di interventi statali che effettivamente la pongano in pericolo. Interventi che la legislazione scolastica non sembra porre in essere.

Il d.P.R. n. 104 del 1985, recante l'approvazione dei nuovi programmi didattici per

la scuola primaria, espressamente riproduce l'intero articolo 3 della Costituzione e di seguito, per quanto concerne la religione, dopo avere evidenziato i valori di tolleranza, di comprensione, di parità, di un costume di reciproca comprensione e di rispetto anche in materia di credo religioso, aggiunge che: "La scuola statale non ha un proprio credo da proporre né un agnosticismo da privilegiare. Essa riconosce il valore della realtà religiosa come un dato storicamente, culturalmente e moralmente incarnato nella realtà sociale di cui il fanciullo ha esperienza ed, in quanta tale, la scuola ne fa oggetto di attenzione nel complesso della sua attività educativa, avendo riguardo per l'esperienza religiosa che il fanciullo vive nel proprio ambito familiare ed in modo da maturare sentimenti e comportamenti di rispetto delle diverse posizioni in materia di religione e di rifiuto di ogni forma di discriminazione".

Analoghi principi di democrazia, partecipazione, pluralismo e libertà si trovano nel D.Lgs. 16-4-1994 n. 297, recante il testo unico in materia di istruzione di ogni ordine e grado, il cui articolo 1, a proposito della formazione della personalità degli alunni e della libertà di insegnamento, stabilisce che nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal medesimo testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente, dirette a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni, con la garanzia dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

Alla libertà di insegnamento, non improntata ad alcuna direttiva confessionale o ideologica, si correla dunque l'azione di promozione degli alunni, la quale, ai sensi del successivo articolo 2, è attuata nel rispetto della coscienza morale (quindi anche religiosa) e civile degli alunni.

Con specifico riferimento al riconoscimento del diritto degli studenti di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, di cui all'art. 309 del citato testo unico, l'articolo 310 dello stesso stabilisce, poi, che, ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo con la Santa Sede, ratificato con la già ricordata legge 25 marzo 1985, n. 121 , nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni

ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, senza che tale scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Anche il D.P.R. 8-3-1999, n. 275, con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, è improntato al rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie, al riconoscimento e valorizzazione delle diversità, al principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo.

In sostanza, nel momento attuale, mentre non si ravvisano elementi positivi di concreta discriminazione in danno dei non appartenenti alla religione cattolica, il crocifisso in classe presenta, dal canto suo, una valenza formativa di nessun peso qualificante ai predetti fini di libertà e può e deve essere inteso, anzi, come uno dei simboli dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e culturale d'Italia.

Non appare inopportuno rilevare, a tal riguardo, che il simbolo del crocifisso, così inteso, assume oggi, con il richiamo ai valori di tolleranza e solidarietà in esso racchiusi, una valenza particolare nella considerazione che la scuola pubblica italiana risulta attualmente frequentata da numerosi allievi extracomunitari, ai quali risulta piuttosto importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo - religioso o laico che sia - che impregnano di sé il nostro ordinamento. Viviamo in un momento di tumultuoso incontro con altre culture, e, per evitare che esso si trasformi in scontro, è indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità, che si caratterizza proprio per i valori di rispetto per la dignità di ogni essere umano e di universalismo solidale. Superati i profili di illegittimità sostanziale dedotti con i motivi di ricorso, resta da considerare quello di incompetenza sollevato con il primo motivo, secondo cui il Ministro non avrebbe titolo ad emanare inviti del tipo di quello in contestazione.

La censura è infondata sotto ogni profilo, tenuto conto che: a) gli artt. 84 e 85 del t. u. n. 297/1994 attengono all'edilizia scolastica; b) il crocifisso, come detto, non è qualificabile alla stregua di un "arredo" scolastico, attese le sue molteplici implicazioni simboliche; c) in relazione alla valenza non meramente materiale del crocifisso ma altamente simbolica ed inerente ai valori fondamentali di libertà, come dedotti dallo stesso ricorrente, la sua disciplina attiene alle norme generali sull'istruzione, di cui all'art. 117, comma 3, Cost.; il potere di adottare le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo spetta al Ministro e non all'organo dirigenziale (art. 4 d.lgs. n. 165/2001).


P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso vada respinto.

Il presidente della Sezione (Salvatore Rosa)

L'estensore (Armando Pozzi)

La segretaria d'Adunanza (Paola Sgreccia)



TRIBUNALE DI TERNI - SEZ. LAVORO - SENT. 29/03/2013 N. 122

Inizio
Fatto
PQM

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - contestazione della legittimità dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche - giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - azione antidiscriminatoria - giurisdizione del giudice ordinario - Edilizia ed arredi scolastici - crocifisso - Personale docente - rimozione da parte del personale docente - illegittimità - violazione del principio di laicità - non sussiste

La controversia avente ad oggetto la contestazione della legittimità dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. n. 80/1998, e successive modificazioni, venendo in discussione provvedimenti dell'autorità scolastica che, essendo attuativi di disposizioni di carattere generale adottate nell'esercizio del potere amministrativo, sono riconducibili alla pubblica amministrazione- autorità.

L'azione proposta in relazione ad una condotta denunciata come discriminatoria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia nella fase cautelare rivolta all'ottenimento di un provvedimento anticipatorio urgente, sia nella successiva fase della cognizione piena, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (direttiva 2000/43/CE) ed interno (artt. 3 e 4 d. lgs. n. 216/2003; art. 44 d. lgs. n. 286/1998) di riferimento, che configura il diritto a non essere discriminati come un diritto soggettivo assoluto. Né la giurisdizione ordinaria può essere negata ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. 2248/1865 all. E, in quanto il giudice ordinario è tenuto alla disapplicazione incidentale del provvedimento emesso in violazione del principio di parità ai fini della tutela dei diritti soggettivi controversi, pur non interferendo nella potestà della P.A..

Lo Stato italiano può esporre il crocifisso nella aule delle scuole pubbliche senza che ciò comporti alcuna violazione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, né alcuna discriminazione anche sotto il profilo religioso.

Se, condivisibilmente, l'esposizione di tale simbolo, di per sé, non ha "una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose" a maggior ragione l'affissione di un crocifisso durante le ore di lezione non è idonea, in quanto tale, a limitare la libertà di religione, di espressione e di insegnamento di un docente di materie letterarie, ovvero di una persona dotata di età, esperienze, maturità e formazione ben superiori a quelle di un ragazzo.

La presenza di un simbolo religioso non può in alcun modo impedire all'insegnante (così come ai genitori) di esercitare nei confronti dei propri alunni le sue funzioni di docente e di educatore, in linea con le sue convinzioni filosofiche. E ciò anche in quanto nella scuola italiana la presenza del crocifisso non è associata ad un insegnamento obbligatorio della religione cattolica.

(Nel caso in esame un docente di materie letterarie di scuola secondaria propone due ricorsi: nel primo impugna la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per 30 giorni irrogata dal dirigente scolastico in quanto ripetutamente, durante le proprie ore di lezione, aveva rimosso dalle pareti della classe il crocifisso, contrariamente alla volontà degli studenti. Nel secondo propone, per gli stessi fatti, azione antidiscriminatoria sostenendo che le determinazioni datoriali che gli avevano imposto di fare lezione sotto il crocifisso lo avevano discriminato come insegnante e, quindi, come lavoratore. Il giudice, riuniti per connessione i due procedimenti ha respinto la domanda del ricorrente secondo i principi sopra esposti.

Sul primo principio si veda in senso conforme Corte di Cassazione - Sez. Unite - Sent. 10/07/2006 n.15614.

Sul secondo principio si veda in senso conforme Corte di Cassazione - Sez. Unite - Sent. 15/02/2011 n. 3670.

Sul terzo principio e le conseguenti argomentazioni si veda Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Grande Camera - Sent. 18/03/2011)

(A.C.)

TRIBUNALE DI TERNI
Sezione Lavoro

Sentenza 29 marzo 2013 n. 122

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

Inizio
Fatto
PQM

1. Con ricorso depositato in data 23.6.2010 C.F., docente di materie letterarie presso l'Istituto (omissis), deduceva
- che nell'anno scolastico 2008/2009 era in "assegnazione provvisoria" presso l'Istituto Professionale di Stato (omissis);
 - che in data 16.2.2009 il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Terni gli aveva comunicato la "sospensione dall'insegnamento per 30 giorni ai sensi e per gli effetti degli artt. 494 lett. a) e 497 del D.L.vo 297/74", precisando che "il tempo di sospensione dall'insegnamento è sottratto dal computo dell'anzianità di carriera. Durante il periodo di sospensione - avente decorrenza da lunedì 16 febbraio 2009 - al prof C. è concesso un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia";
 - che tale provvedimento era stato adottato previo parere del Consiglio di disciplina per il personale docente del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
 - che avverso tale provvedimento aveva chiesto in data 7 aprile 2009 l'attivazione del Collegio di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, che, tuttavia, non si era costituito in quanto l'Amministrazione interessata non aveva fatto pervenire osservazioni scritte secondo le modalità e i tempi previsti.
- Tanto premesso, il ricorrente aggiungeva
- che presso l'istituto (omissis) all'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, in nessuna delle aule in cui erano ubicate le sue classi (1H, 3A, 3B, 5B) era presente alcun simbolo religioso, "così come si conviene ad un ambiente formativo, nel pieno rispetto dei principi di laicità, neutralità ed inclusione";
 - che il 26 settembre 2008 alcuni studenti della classe IIIA, di propria iniziativa, avevano appeso alla parete dell'aula un crocifisso;
 - che egli stesso, "fermamente convinto dell'opportunità che una scuola pubblica, per evitare qualsiasi forma di discriminazione, mantenesse il suo carattere neutrale e laico", aveva iniziato con gli studenti un confronto sull'importanza della libertà d'insegnamento, garantita dalla Costituzione, e sul principio costituzionale della separazione tra lo Stato e la Chiesa;
 - che nei giorni seguenti aveva avuto uno scambio di opinioni con l'insegnante di religione ed un colloquio con il dirigente scolastico, prof. G.M., che aveva espresso valutazioni differenti;
 - che in data 3 ottobre 2008 era seguita una nota indirizzata al dirigente, nella quale aveva illustrato e ribadito "le motivazioni, di ordine etico ed educativo, della propria scelta";
 - che il 18 ottobre 2008 si era tenuta un'assemblea di classe, alla quale aveva scelto di non essere presente onde non influenzare la discussione in ordine alla presenza del simbolo religioso ed al suo significato;
 - che l'assemblea degli studenti, cui aveva invece partecipato il dirigente scolastico, aveva deliberato a maggioranza "la presenza del crocifisso nell'aula";
 - che, prendendone atto, "ma ritenendo che non fosse prerogativa della assemblea di classe deliberare in ordine alla materia", aveva deciso, "in coerenza con i principi affermati, di continuare a mantenere l'aula, nelle sue ore di lezione, un ambiente neutrale, senza l'esposizione di alcun simbolo religioso";
 - che, pertanto, aveva continuato a rimuovere dalla parete il crocifisso durante le sue ore di lezione, riappendendolo nelle ore successive, nel rispetto della scelta degli altri insegnanti;
 - che il 21 ottobre 2008 il dirigente scolastico aveva emanato una circolare interna che imponeva la presenza del crocifisso in aula, richiamando la delibera adottata dalla predetta assemblea di classe;
 - che il successivo 25 ottobre aveva trovato il crocifisso fissato al muro con un tassello metallico, che ne impediva la rimozione, il dirigente scolastico era entrato in classe spiegando agli alunni le ragioni del suo gesto, dopodiché egli stesso aveva preso la parola, interrotto, tuttavia, dal prof. M., il quale lo aveva definito un provocatore ed aveva creato "nella classe imbarazzo e sconcerto", tanto da indurlo a chiedergli

di allontanarsi per riprendere la normale attività scolastica;

- che il 27 ottobre era stata convocata una nuova assemblea di classe ed il successivo 3 novembre un apposito consiglio di classe, richiesto da alcuni insegnanti;
- che al fine di evitare "ulteriori provocazioni" ed in vista di un chiarimento con i colleghi, aveva deciso di astenersi temporaneamente dalla rimozione del simbolo religioso durante le sue ore di lezione;
- che la riunione si era tenuta in un clima pacato, in cui egli stesso aveva esposto ai colleghi le ragioni della sua scelta e, non essendo stata adottata alcuna deliberazione e votato alcun documento, il giorno successivo aveva rimosso il crocifisso, adottando gli opportuni accorgimenti per non danneggiare il muro, provvedendo a riposizionarlo al termine della sua lezione;
- che il 6 novembre aveva ricevuto una diffida da parte del dirigente a non rimuovere il crocifisso, richiamato quanto emerso nel consiglio di classe del 3 novembre;
- che, dopo la sua risposta a tale diffida, in data 14 novembre 2008 gli era stata comunicata una prima contestazione di addebiti, ove si rilevava: *"in particolare è stato segnalato che in più occasioni la S.V. ha rimosso dalle pareti della classe il crocifisso contro la volontà degli alunni. Pur avendo gli alunni in assemblea deciso di tenere il crocifisso durante tutte le ore di lezione nonostante gli inviti e le diffide formulate dal dirigente scolastico, si rileva che la S.V. ha più volte rimosso il crocifisso dalla parete della classe. Inoltre, in data 26/10 la S.V. ha insultato il Dirigente Scolastico - intervenuto per tranquillizzare la classe - alla presenza degli studenti. Successivamente si è tenuto un apposito consiglio di classe in ordine alla situazione determinatasi nella classe 3° A. In tale riunione a cui era presente anche la S.V. è stato deciso che tutti i docenti avrebbero accettato e rispettato la decisione degli studenti. Ciò nonostante in data 5 novembre la S.V. ancora una volta ha tolto il crocifisso dalla parete per rimetterlo alla fine dell'ora di lezione. Si rileva che gli atti sopra esposti compromettono la qualità delle relazioni insegnante-alunni e contraddicono gravemente l'autonoma determinazione degli studenti; l'insulto rivolto al Dirigente Scolastico alla presenza degli studenti costituisce inoltre una grave violazione dei doveri di comportamento";*
- che in data 27 novembre 2008 aveva inviato le sue controdeduzioni contestando integralmente gli addebiti;
- che il 2 dicembre 2008 aveva ricevuto un'integrazione della contestazione nella quale si faceva riferimento a quanto avvenuto nel consiglio di classe del 6 novembre, contestazione cui aveva risposto in data 14 dicembre 2008.

In definitiva, C.F. esponeva che gli era stato contestato:

- 1) di aver tenuto un comportamento in contrasto con la volontà espressa dalla maggior parte degli alunni;
- 2) di non aver rispettato le diffide del 23 ottobre 2008 e del 3 novembre 2008;
- 3) di non aver aderito alla volontà espressa dal consiglio di classe, in nome di un "pretestuoso" richiamo alla libertà d'insegnamento;
- 4) di avere compiuto un gesto, quello di togliere il crocifisso, definito non educativo in quanto non rispettoso della particolare sensibilità dei soggetti in fase evolutiva, a lui affidati;
- 5) di essere venuto meno ai doveri di responsabilità ed alla correttezza cui deve sempre essere improntata l'azione e la condotta di un docente, considerata la sua funzione educativa e formativa.

Dopo aver precisato il significato attribuito alla presenza di un particolare simbolo religioso *"all'interno di un'aula e di una scuola pubblica, un ambiente che per definizione deve essere neutrale, inclusivo, accogliente nei confronti di tutti gli studenti, qualunque sia ed a prescindere dal loro credo religioso; un ambiente che non può e non deve operare discriminazioni di sorta, un ambiente formativo per eccellenza, che deve trovare nella libertà d'insegnamento e nella tutela delle minoranze, principi di rilevanza costituzionale, un costante, necessario ed imprescindibile riferimento"*, l'istante deduceva che tutti i predetti addebiti erano destituiti di fondamento, così come esposto alle pagine 6-10 del ricorso (alla cui lettura integrale si rinvia).

Sulla scorta di tali rilievi e delle ulteriori argomentazioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 741/2010 R.G., C.F. concludeva nei termini di cui in premessa.

Si costituivano in giudizio il Ministero e l'istituto scolastico convenuti, deducendo

- che il crocifisso posto nella classe III A, n. 550 del registro inventario, era di proprietà della scuola e la sua collocazione era stata chiesta all'assistente tecnico facente funzioni di magazziniere da due allieve della classe, che intendevano appenderlo nella propria aula;
- che in data 1 ottobre 2008 il dirigente scolastico, avvertito da un docente, si era recato nella sala professori, ove era in atto un acceso diverbio tra il ricorrente ed il docente di religione, e dopo aver tentato di calmare gli animi, aveva invitato il prof. C. a seguirlo in presidenza per chiarire la situazione;
- che predetto dirigente, venuto a conoscenza del contrasto che si era aperto nella classe suindicata tra

l'odierno ricorrente e gli studenti (poiché il primo rimuoveva sistematicamente il crocifisso non appena si recava nell'aula della IIIA), lo aveva invitato a desistere da tale comportamento;

- che il ricorrente con lettera del 2.10.2008 aveva comunicato che non avrebbe adempiuto a quanto richiesto, sulla base delle argomentazioni addotte;
- che, su richiesta degli studenti, in data 18 ottobre 2008 si era tenuta un'assemblea degli alunni al termine della quale era stato redatto un verbale, nel quale si affermava che *"la classe, dopo ampia discussione, decide di tenere affisso il crocifisso durante tutte le ore di lezione"*;
- che il 21 ottobre 2008, con propria circolare, il dirigente aveva invitato formalmente tutti i docenti della classe in questione a rispettare la volontà degli alunni ed il ricorrente, firmando per ricezione la comunicazione, aveva annotato che si riservava *"di intervenire sull'oggetto a difesa e tutela della libertà di insegnamento"*;
- che il 23 ottobre 2008, informato dai rappresentanti della classe che l'istante continuava a rimuovere il crocifisso, il dirigente lo aveva diffidato dal continuare nella propria azione;
- che il 24 ottobre 2008 il medesimo dirigente aveva dato disposizioni affinché il crocifisso fosse fissato stabilmente alla parete e che il successivo 26 ottobre, allorché si era recato in classe per verificare la situazione, era stato insultato dal professor C. alla presenza degli alunni;
- che in pari data il dirigente aveva informato l'Ufficio scolastico regionale, competente in merito all'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggior rilievo;
- che in data 3 novembre si era svolto un consiglio di classe conclusosi *"con manifestazione di apprezzamento sulla decisione presa dagli studenti in merito alla questione del crocifisso"*;
- che alla fine della seduta l'odierno ricorrente, che non aveva mai dichiarato che avrebbe continuato comunque a togliere il crocifisso dalla parete durante le sue ore di lezione, aveva chiesto ai rappresentanti degli studenti *"come mai insistevano in consiglio sulla posizione presa in assemblea, quando in classe non avevano contrastato la decisione dell'insegnante, riguardo al crocifisso"* e i ragazzi avevano risposto che *"avevano paura di ritorsioni"*, sicché si erano adeguati alla volontà del docente;
- che il 5 novembre 2008 il dirigente scolastico era stato informato che il ricorrente aveva di nuovo rimosso il crocifisso;
- che il giorno successivo, durante un nuovo consiglio di classe, secondo quanto verbalizzato, il professor C. aveva ingiuriato il dirigente scolastico apostrofandolo come *"cialtrone"*, *"poco democratico"*, *"di scarso spessore"*, *"approssimativo"* e *"persona che non conosce la norma"*, sicché il professor M. lo aveva diffidato dal continuare nella sua azione;
- che, a seguito della risposta scritta del ricorrente (il quale in data 8 novembre 2008 aveva ribadito il proprio diritto alla libertà d'insegnamento), in data 14 novembre 2008 era stato avviato il procedimento disciplinare, con riguardo tanto al comportamento nei confronti degli alunni quanto al mancato rispetto delle disposizioni del dirigente, destinatario anche di insulti;
- che il 24 novembre 2008 il consiglio d'istituto, *"convinto che la scuola debba formare il confronto, la partecipazione, il rispetto delle regole, il rispetto degli altri e la crescita consapevole delle competenze decisionali"*, aveva rappresentato che, con il comportamento del docente, *"queste" erano state avviliti e mortificate"*;
- che alla prima contestazione ne era seguita una seconda, relativa a quanto emerso nel corso del consiglio di classe del 6 novembre 2008;
- che il prof. C. aveva interloquuto con comunicazioni in data 4 e 18 dicembre 2008;
- che il 9 dicembre 2008 era stato reso pubblico un comunicato stampa emesso dagli alunni dell'istituto, con cui gli stessi, nel riconoscere ed affermare la centralità del valore della laicità dello Stato, avevano espresso indignazione verso il gesto del professore, che aveva *"forzato con un atto unilaterale e non molto educativo"*;
- che nel consiglio di classe del 9 gennaio 2009 il ricorrente, dopo aver chiesto di votare il verbale della seduta precedente *"per emendare alcune parti salienti, cancellando in tal modo le ingiurie profferite"*, non riuscendo nell'intento, alla fine della seduta, aveva presentato, in maniera confusa, le proprie scuse;
- che il procedimento disciplinare era proseguito sino all'irrogazione della sanzione della sospensione dall'insegnamento per 30 giorni.

Tanto esposto in punto di fatto, i convenuti evidenziavano

- come il ricorrente avesse compiuto atti che denotavano inosservanza delle disposizioni di servizio e noncuranza della volontà espressa dal consiglio di classe, intolleranza nei confronti dell'intera comunità scolastica, fino alle gravi ingiurie rivolte al dirigente;
- che il ricorrente aveva *"compiuto un eclatante gesto di rottura, rimuovendo il crocifisso a ogni ingresso nell'aula della classe 3A: egli non ha mai insegnato nell'aula in questione con il crocifisso appeso alla"*

parete", preferendo la prevaricazione al dialogo, venendo meno all'obbligo di rapportarsi agli organi collegiali;

- che, in definitiva, "il comportamento del prof C. è da stigmatizzare per avere *compromesso, in modo grave, la qualità delle relazioni insegnante-studente*".

Sulla base di tali rilievi e delle ulteriori deduzioni di cui alla memoria, le Amministrazioni convenute concludevano nei termini di cui in epigrafe.

Con distinto ricorso del 22.3.2011 C.F. adiva nuovamente il Tribunale di Terni illustrando compiutamente la vicenda (innanzi esposta) all'esito della quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare impugnata con ricorso del 23.6.2010 e chiedendo, in particolare, l'accertamento della sussistenza di una discriminazione a suo carico ed il risarcimento del danno.

Il ricorrente evidenziava che *"la condotta dell'Amministrazione scolastica - consistente nell'imporgli di insegnare sotto il crocifisso e nel minacciare l'attivazione di sanzioni disciplinari e comunicazioni alla Procura della Repubblica in caso di rifiuto dell'insegnante a sottostare a tale imposizione - costituisca condotta discriminatoria ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9 luglio 2003 n. 216 ("Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro")"*.

Aggiungeva l'istante

- che il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, adito in via di urgenza, con provvedimento del 24.6.2009 aveva ritenuto il comportamento dell'Amministrazione scolastica non integrante una condotta discriminatoria;
- che il Tribunale in composizione collegiale, con ordinanza del 5.10.2009, pur respingendo il reclamo essendo cessata *medio tempore* la materia cautelare del contendere, aveva mostrato di dubitare dell'esistenza di disposizioni che imponessero l'esposizione del crocifisso negli istituti di istruzione superiore. Dedotto che il presente giudizio costituiva la fase di merito dell'azione antidiscriminatoria ex art. 4 del D. Lgs. 216/2003 e che, nella specie, sussisteva la giurisdizione del G.O., il ricorrente argomentava in ordine alla natura del crocifisso come simbolo religioso, all'assenza di norme che imponessero o consentano l'esposizione di simboli religiosi nella scuola pubblica superiore e, comunque, evidenziava che egli stesso non censurava *"la presenza del crocifisso in classe"*, ma che gli era stato *"imposto di insegnare sotto tale simbolo religioso"*;
- che un simbolo quale il crocifisso ha carattere "ostentativo" e non risulta affatto "indifferente" né per i credenti che per i non credenti;
- che, del resto, sia la Corte di Cassazione che la giurisprudenza comunitaria avevano tutelato la libertà di coscienza di ciascuno;
- che, in particolare, nella sentenza della Seconda Camera della Corte di Strasburgo relativa al caso *Lautsi c. Italia* del 3.11.2009 era stato evidenziato come l'esposizione di un simbolo religioso non potesse essere giustificata con l'allegazione delle convinzioni di altri soggetti che ne pretendono l'esposizione;
- che, secondo la Convenzione europea, lo Stato deve rispettare il dovere di neutralità confessionale nell'istruzione pubblica,
- che *"le più Alte corti"* dei *"Paesi vicini per cultura e per conformazione delle garanzie costituzionali"* hanno ritenuto la presenza del crocifisso nelle aule della scuola pubblica incompatibile con i principi di libertà di religione e neutralità confessionale dell'insegnamento pubblico;
- che, pertanto, l'esposizione di un crocifisso in classe non può essere ritenuta indifferente né dal punto di vista della libertà di religione e di coscienza, né dal punto di vista dei principi di eguaglianza e di neutralità confessionale della scuola, incidendo, in particolare, il crocifisso in aula sull'insegnamento che è la prestazione caratterizzante del rapporto d'impiego;
- che, ad avviso del ricorrente, le determinazioni datoriali che gli avevano imposto di fare lezione sotto il crocifisso lo avevano discriminato come insegnante e, quindi, come lavoratore, per motivi attinenti alla religione ed alle convinzioni personali, in violazione del d. lgs. 9 luglio 2003 n. 216;
- che il comportamento del dirigente scolastico aveva configurato una discriminazione diretta, dettata da una precisa scelta confessionale (come si evinceva, in particolare, dal riferimento nella circolare n. 25/65 del 21.10.2008 alla *"cultura italiana, che ha nel pensiero Cristiano una componente fondamentale"*);
- che *"l'imposizione del simbolo comporta un trattamento meno favorevole dei docenti appartenenti a minoranze confessionali o non credenti, tra i quali c'è il prof. C., rispetto agli insegnanti che si riconoscono nella fede cristiana"*;
- che *"la presenza di un simbolo confessionale sullo sfondo scenico della lezione rappresentava un ostacolo allo svolgimento della sua prestazione lavorativa secondo le modalità scelte dal docente, nell'esercizio della sua libertà di insegnamento"*, stante la sua volontà di *"imprimere al suo insegnamento un carattere non confessionale, critico ed inclusivo"*;
- che la discriminazione non era esclusa dal fatto che la circolare era rivolta a tutti, atteso che *"la*

discriminazione ... consiste nel dettare una prescrizione che, rivolgendosi a tutti, impone un determinato simbolo religioso, che è proprio di qualcuno e non di tutti";

- che, in ogni caso, anche a voler ritenere che il dirigente scolastico non avesse agito per indifferenza e disprezzo nei confronti delle sue ragioni di coscienza (attuando, così, una discriminazione intenzionale e diretta), comunque, anche a voler aderire alla ricostruzione operata dal dirigente scolastico, secondo il quale gli interventi censurati erano stati determinati *"esclusivamente dalla esigenza di tutelare la volontà degli studenti"*, ciò non avrebbe escluso la sussistenza di una discriminazione di tipo indiretto: *"con la giustificazione di per sé "neutrale" di tutelare una "decisione degli studenti" si è posto il ricorrente (in quanto persona con determinate convinzioni in materia di religione) in una situazione di "particolare svantaggio", obbligando l'insegnante a fare lezione, contro coscienza, sotto un simbolo confessionale, ed ostacolando quindi nella sua prestazione lavorativa, condizionala dalla presenza incombente di un simbolo confessionale"*;
- che, del resto, *"se la volontà degli studenti era una volontà discriminatoria - e quella di impedire all'insegnante di togliere il crocifisso da sopra la sua testa nelle sue ore di lezione è volontà discriminatoria - il datore di lavoro che la faccia propria si rende responsabile, in proprio, di condotta discriminatoria"*;
- che l'ordine del dirigente scolastico e le successive condotte dirette a farlo valere (tramite una segnalazione alla Procura della Repubblica e tramite la richiesta di procedimento disciplinare) integravano in ogni caso anche le "molestie" vietate dall'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 216 del 2003.

In definitiva, secondo C.F., la condotta della scuola era stata illegittima, oltre che in riferimento al suo diritto a non essere discriminato, come lavoratore. per motivi religiosi, anche in relazione ad altri diritti fondamentali, quali la libertà di coscienza e di religione (art. 19 Cost. e 9 CEDU), la libertà di insegnamento (art. 33 Cost. e art. 2 D. Lgs. 297/1994), il principio di laicità dello Stato, nonché in relazione al carattere *"aperto a tutti"* della scuola.

Tanto esposto, sulla scorta delle argomentazioni di cui al ricorso, l'istante concludeva nei termini riportati in premessa.

Si costituivano in giudizio il Ministero e l'Istituto convenuti, che ripercorrevano gli aspetti (attuali della vicenda in disamina (cfr. pp. 2-8 della memoria del 3.10.2011) e deducevano: sotto il profilo procedurale, la violazione del giudicato (*ne bis in idem*), avendo il prof. C. già proposto azione ex art. 4 D. Lgs. n. 216/03, con esito sfavorevole; nel merito, l'infondatezza della pretesa alla luce della decisione CEDU del 18.3.2011 e dell'ordinanza del Tribunale di Terni del giugno 2009.

Sostenevano, in particolare, i resistenti

- che la presenza del crocifisso, in un'aula scolastica, non è discriminatoria, ma *"costituisce discriminazione e attentato alla libertà individuale e collettiva la sua forzata (e non condivisa) rimozione: in tal modo si nega non già la religione o il sentimento religioso, bensì uno dei simboli dell'identità nazionale di un Paese, come l'Italia, che sui valori del cristianesimo si è formato"*;
- che i comportamenti posti in essere dal docente erano gravi (pp. 14-15, 16 della memoria citata), atteso che lo stesso aveva agito senza rispettare le esigenze degli alunni e le scelte della collegialità, compiendo ogni giorno *"un eclatante gesto di rottura, rimuovendo il crocifisso a ogni ingresso nell'aula della classe 3°: egli non ha mai insegnato, nell'aula in questione con il crocifisso appeso alla parete"*, ponendo in essere *"un comportamento provocatorio e diseducativo"*;
- che nessuna discriminazione era stata compiuta, né diretta, né indiretta, essendo stato assicurato pluralismo in un istituto in cui la scuola era intesa come *"comunità di dialogo"*.

Sulla base dei rilievi e delle argomentazioni svolte nella comparsa di costituzione, le parti convenute concludevano come in epigrafe.

All'udienza del 22.11.2011 il giudice, ravvisando elementi di connessione tra i due procedimenti, riuniva quello iscritto al n. 354/11 R.G. (ricorso in data 22.12.2011) a quello recante n. 741/2010 (ricorso in data 23.6.2010); quindi, ritenute superflue le istanze istruttorie avanzate, le respingeva.

All'udienza del 20.2.2013 aveva luogo la discussione orale e, all'esito della camera di consiglio, questo giudice dava lettura del dispositivo in atti, fissando il termine di quaranta giorni per il deposito di motivazione della sentenza ex art. 429, comma 1, ultima parte, c.p.c. come novellato dal d.l. 112/2008, convertito in l. 133/2008.

2. Preliminarmente, non sfugge a questo giudice che la controversia avente ad oggetto la contestazione della legittimità dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, venendo in discussione provvedimenti dell'autorità scolastica che, essendo attuativi di disposizioni di carattere generale adottate nell'esercizio del potere amministrativo, sono riconducibili alla pubblica amministrazione-autorità (cfr. Sez.U, Ordinanza n. 15614 del 10/07/2006).

Senonché, nella specie, questo giudice non è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno

dell'esposizione di un simbolo religioso nelle aule della scuola pubblica.

Infatti, le domande proposte da C.F. - che pure, incidentalmente, comportano l'esame di detta questione - hanno come "*petitum*" sostanziale l'accertamento della legittimità o meno della sanzione disciplinare impugnata e l'esistenza, o meno, di un comportamento discriminatorio da parte del dirigente scolastico nei confronti del medesimo insegnante, con ogni consequenziale statuizione.

Trattasi, evidentemente, di questioni che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

A tale ultimo proposito deve, in particolare, evidenziarsi che, secondo la Suprema Corte, l'azione proposta in relazione ad una condotta denunciata come discriminatoria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia nella fase cautelare rivolta all'ottenimento di un provvedimento anticipatorio urgente, sia nella successiva fase della cognizione piena, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (direttiva 2000/43/Ce) ed interno (art. 3 e 4 d.lg. 9 luglio 2003 n. 215 nonché l'art. 44 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286) di riferimento, che configura il diritto a non essere discriminati come un diritto soggettivo assoluto; né la giurisdizione può essere negata ai sensi degli art. 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E, in quanto il giudice ordinario è tenuto alla disapplicazione incidentale del provvedimento emesso in violazione del principio di parità ai fini della tutela dei diritti soggettivi controversi, pur non interferendo nella potestà della P.A. (Cassazione civile, SS. UU., sentenza 15 febbraio 2011 n. 3670).

3. Per ragioni di ordine logico e di chiarezza espositiva appare opportuno affrontare innanzi tutto le questioni e le domande di cui al ricorso depositato in data 22.3.2011.

3.1. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione sollevata dalle parti resistenti relativa alla violazione del "*ne bis in idem*".

Invero, il ricorso depositato in data 30.3.2009 è stato espressamente introdotto ex art. 4 del D. Lgs. n. 216/2003: il relativo procedimento innanzi al giudice monocratico si è concluso con provvedimento del 22-24 giugno 2009, avverso il quale è stato proposto reclamo in data 3.7.2009 "ex art. 4 del d. lgs. n. 216 del 2003, in combinato disposto con l'art. 44, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e l'art. 739 c.p.c."; la decisione del Tribunale in composizione collegiale è stata depositata il 5.10.2009. Il ricorso iscritto in data 22.3.2011 è stato espressamente proposto come introduttivo della "*fase di merito dell'azione antidiscriminatoria ex art. 4 del d. lgs. n. 216 del 2003*" (cfr. p. 8 del ricorso).

Orbene, costituisce *ius receptum* che "*il procedimento previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 44 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) costituisce un procedimento cautelare, cui si applicano, in forza dell'art. 669 c.p.c., comma 14, le norme sul procedimento cautelare uniforme previsto dal libro 4^o, titolo 1^o, capo 3^o, c.p.c. in quanto compatibili; in particolare si applica l'art. 669 c.p.c., comma 8, sull'inizio della fase di merito*".

Ne deriva che il procedimento D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 44, è da qualificarsi come "*cautelare bifasico*", nel quale l'ordinanza è sottoposta a verifica nel giudizio di merito.

In proposito, la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 6172 del 07/03/2008) ha affermato che il carattere cautelare del procedimento introdotto dall'art. 44 in esame si evince dai seguenti prevalenti elementi testuali:

"Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 44, commi 3, 4 e 5 riproducono pedissequamente l'art. 669 sexies c.p.c., sul procedimento cautelare uniforme; in particolare il comma 5 ripete la distinzione dell'art. 669 sexies c.p.c., comma 2, tra decreto motivato, in caso di urgenza, sulla base di sommarie informazioni, ed ordinanza sulla base degli atti di istruzione indispensabili; tale struttura conforme preclude la possibilità di considerare l'ordinanza di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 44, comma 3, (...) come l'atto conclusivo di un procedimento a cognizione piena, anche se abbreviata, proprio perché le stesse garanzie sono proprie del procedimento cautelare uniforme;

2. il comma 6 ammette, contro i provvedimenti del giudice adito, il reclamo al giudice superiore, rimedio tipico contro i provvedimenti cautelari, alternativo all'appello (...);

3. il comma 8 prevede che "chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5, e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6, è punito ai sensi dell'art. 388 c.p., comma 1".

Così disponendo, il comma 8 (...) presuppone la natura cautelare del provvedimento in esame.

4. Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e bis), no. 2 e 3, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, ha introdotto all'art. 669 octies c.p.c., un comma 6, che abroga, a partire dal 1 marzo 2006, limitatamente alle misure cautelari anticipatorie, quale quella in esame, l'onere, contenuto nei primi due commi dello stesso art. 669 c.p.c., comma 8, di iniziare l'azione di merito entro un termine perentorio, pena la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, ed abroga corrispondentemente l'art. 669 c.p.c., comma 9, per il quale il mancato inizio dell'azione di merito comportava appunto l'inefficacia del provvedimento cautelare. Tale radicale innovazione (...) si sostanzia nel rendere facoltativo l'inizio del giudizio di merito per le misure cautelari anticipatorie (...); essa comporta la stabilizzazione dell'efficacia del provvedimento cautelare, non seguito dalla fase di merito.

Tale innovazione, che avvicina il procedimento cautelare ad uno a cognizione piena eventuale e successiva, attenua il suo carattere strumentale necessario rispetto al giudizio di merito, e depotenzia così l'argomento tratto dalla mancata previsione nell'art. 44 in esame di una norma sul passaggio alla fase di merito.

Gli argomenti testuali riferiti vanno inseriti nel quadro ordinamentale, che esige (...) che qualsiasi diritto, anche se oggetto di tutela sommaria o cautelare, possa poi formare, su iniziativa, non più obbligatoria, della parte, oggetto di cognizione piena da parte di un giudice (...).

Una volta acquisito il carattere cautelare del procedimento in esame, scatta l'applicazione dell'art. 669 c.p.c., comma 14, secondo cui le norme sul procedimento cautelare uniforme si applicano, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dalle leggi speciali (...).

Alla luce di tale conclusione possono essere risolti altri elementi testuali problematici o contraddittori, quali la mancanza di un rinvio all'art. 669 c.p.c., comma 8, sull'inizio della fase di merito, che come abbiamo visto non costituisce più elemento caratterizzante del procedimento cautelare, o la qualificazione, contenuta nel comma 10, come sentenza del provvedimento che decide sul ricorso collettivo, in contrasto con la qualificazione del comma 5 come ordinanza.

Quanto alla previsione dell'art. 7, si deve notare, da una parte, sul (problematico) piano lessicale, che la espressione "decisione che definisce il giudizio" è identica a quella usata dall'art. 279 c.p.c. per definire la conclusione del giudizio di merito: dall'altra, che tale previsione, acquista significato solo se intesa come facoltà aggiuntiva del giudice cautelare di condannare la parte al risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale, così ottenendosi un rafforzamento ed anticipazione della tutela antidiscriminatoria, secondo l'intenzione del legislatore.

La previsione del comma 7 sarebbe viceversa pleonastica se riferita alla sentenza che definisce il giudizio di merito, cui già appartiene tale potere."

Le riferite argomentazioni, pienamente condivise da questo giudice, consentono di superare tutte le osservazioni svolte dalle parti resistenti in ordine all'eccezione in disamina.

È appena il caso di evidenziare che, anche più di recente, la Suprema Corte (SS.UU., Sentenza 15 febbraio 2011, n. 3670) ha ribadito che il procedimento *de quo* è "un procedimento di tipo cautelare, già attribuito alla cognizione del Pretore (oggi sostituita da quella del Tribunale), a conclusione del quale il giudice adotta un'ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda (che, come previsto dall'art. 44, comma 8 cit. può contenere anche statuizioni risarcitorie), avverso il quale è dato reclamo al collegio"; - che è prevista una "successiva fase cognitiva di merito, in considerazione della strumentalità dei menzionati provvedimenti rispetto a quelli definitivi, i cui effetti, non diversamente dalla funzione cui assolvono quelli in via generale previsti dall'art. 669 bis c.p.c., e segg. (al cui modulo processuale risultano conformati), sono finalizzati ad assicurare interinalmente o ad anticipare gli effetti della definitiva decisione, antidiscriminatoria o antiritorsiva".

In definitiva, l'intervenuta pronuncia in sede di reclamo (peraltro non ricorribile per Cassazione) non impedisce all'interessato di adire il giudice per una pronuncia di merito, da adottarsi a seguito di un giudizio a cognizione piena.

Ne segue che non sussiste, nella specie, la denunciata violazione del principio del "ne bis in idem".

- 3.2. Venendo al merito del ricorso iscritto in data 22.3.2011, mette conto rilevare che, al di là dell'esistenza o meno di una norma che imponga l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, ciò che rileva ai fini del giudizio espressamente proposto come "azione antidiscriminatoria ex art. 4 del d. lgs. n. 216 del 2003" è la verifica delle condotte datoriali denunciate come discriminatorie.

Come noto, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata,

"1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

(...)

- 3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo".*

Nel caso di specie, il ricorrente si duole perché le disposizioni e le condotte datoriali (tra le altre, ed in particolare, la circolare del 21.10.2008, la diffida in data 23.10.2008 e la nota del 6.11.2008) "che gli hanno imposto di fare lezione sotto il crocifisso lo hanno discriminato come insegnante, e quindi come lavoratore, per motivi attinenti alla religione e alle convinzioni personali, e sono quindi incompatibili con il diritto antidiscriminatorio" (cfr. p. 18 del ricorso.).

Secondo l'assunto del prof. C. le condotte volte alla "imposizione del simbolo" integrerebbero una

discriminazione diretta o, al più, una discriminazione indiretta (*"obbligando l'insegnante a fare lezione, contro coscienza, sotto un simbolo confessionale"*) e, comunque, "molestie" ex art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 216 del 2003, avendo tutte leso il suo diritto alla libertà di coscienza e di religione, nonché di insegnamento.

3.3. Ai fini della decisione appare assolutamente rilevante la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - *Grande Chambre* del 18 marzo 2011, *Lautsi e altri c. Italia*.

E invero, tale pronuncia appare quanto mai pertinente rispetto al caso di specie, occupandosi proprio dei possibili effetti, in ordine ai diritti di libertà invocati dal ricorrente, dell'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche del nostro Paese.

È appena il caso di evidenziare che altre decisioni, pur richiamate in atti, si riferiscono o a simbologie diverse, di natura non religiosa, ovvero a contesti non coincidenti con le aule scolastiche (quali aule giudiziarie o seggi elettorali).

Come noto, nel caso affrontato dalla *Grande Chambre*, i ricorrenti, residenti in Italia, ritenevano che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche fosse incompatibile con l'obbligo dello Stato di rispettare, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione ed insegnamento, il diritto dei genitori di garantire ai propri figli un'educazione ed un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Il ricorso era stato introdotto davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo il 27 luglio 2006; la Corte (con decisione del 3 novembre 2009) aveva concluso per la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 ("diritto all'istruzione") (1) esaminato congiuntamente all'art. 9 della Convenzione ("libertà di pensiero, di coscienza e di religione") (2); il Governo italiano, quindi, aveva chiesto il rinvio del caso davanti alla *Grande Chambre*.

Orbene, dalla lettura della pronuncia emessa in data 18.3.2011 emerge quanto segue.

La Corte ha rilevato che quando la sistemazione dell'ambiente scolastico compete alle autorità pubbliche la stessa costituisce una funzione assunta dallo Stato nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento, ai sensi della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1. In particolare, ne risulta che la decisione relativa alla presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche rientra tra le funzioni assunte dallo Stato italiano nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento e, di conseguenza, assume rilievo l'obbligo dello Stato di rispettare il diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento dei propri figli conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Ciò posto, la Corte ha ritenuto che il crocifisso è innanzitutto un simbolo religioso, al di là di eventuali ulteriori significati; ciononostante, ha affermato che non vi sono *"elementi che attestino l'eventuale influenza che l'esposizione di un simbolo religioso sui muri delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni; non è quindi ragionevolmente possibile affermare che essa ha o no un effetto su persone giovani le cui convinzioni sono in fase di formazione"*.

La Corte dà, altresì, atto che il Governo italiano ha spiegato che *"la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, che è il frutto dell'evoluzione storica dell'Italia, fatto che gli conferisce una connotazione non soltanto culturale ma anche identitaria, corrisponde oggi ad una tradizione che giudica importante perpetuare"*: al di là del suo significato religioso, *"il crocifisso simboleggia principi e i valori che fondano la democrazia e la civiltà occidentale, la sua presenza nelle aule scolastiche è a questo titolo giustificata"*.

Secondo la *Grande Chambre* la decisione di perpetuare o no una tradizione rientra, in linea di principio, nel margine di valutazione degli Stati.

Tuttavia, il riferimento ad una tradizione non può esonerare uno Stato contraente dall'obbligo di rispettare i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli: gli Stati contraenti godono di un margine di valutazione quando si tratta di conciliare l'esercizio delle funzioni che essi assumono nel campo dell'educazione e dell'insegnamento con il rispetto del diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Posto che quanto detto vale per la sistemazione dell'ambiente scolastico e per la definizione e la pianificazione dei programmi, le scelte degli Stati contraenti in questi campi, ivi compreso il ruolo che essi danno alla religione, non sono censurabili dalla Corte nella misura in cui dette scelte non portino ad una forma di indottrinamento.

Orbene, la *Grande Chambre* ha ritenuto che la scelta della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rientra, in linea di principio, nel margine di valutazione dello Stato Italiano ed il fatto che non esista un consenso europeo sulla questione della presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche avvalorava tale orientamento.

Tale margine di valutazione va tuttavia, di pari passo con un controllo europeo in ordine al rispetto dei limiti imposti.

A tale riguardo, la Corte ha affermato: *"è vero che prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche - quale, che gli si riconosca o meno un ulteriore valore simbolico laico, rinvia indubbiamente al cristianesimo -, la regolamentazione conferisce alla religione maggioritaria del paese una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico. Tuttavia ciò non è di per sé sufficiente a denotare un processo di*

indottrinamento da parte dello Stato convenuto e a provare una inosservanza di quanto prescritto dall'articolo 2 del Protocollo n° 1".

Inoltre, secondo la Corte, *"il crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo, e questo aspetto è importante"*, tenuto conto soprattutto dell'articolo 9 della Convenzione, che garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, fra cui quella di non aderire ad una religione, e che pone a carico degli Stati contraenti un *"dovere di neutralità e di imparzialità"*. In particolare, non si può attribuire al crocifisso *"una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose"* (cfr. in proposito anche le sentenze Folgero et Zengin).

Sovvertendo quanto ritenuto nella sentenza del 3 novembre 2009, la *Grande Chambre* ha rilevato che *"gli effetti della accresciuta visibilità che la presenza del crocifisso conferisce al cristianesimo nello spazio scolastico meritano di essere ancora relativizzati in considerazione dei seguenti elementi. Da una parte, questa presenza non è associata ad un insegnamento obbligatorio del cristianesimo. Dall'altra parte, secondo le indicazioni del Governo, l'Italia apre parallelamente lo spazio scolastico ad altre religioni. Il Governo indica a tale proposito che agli alunni non è vietato portare il velo islamico ed altri simboli e indumenti aventi una connotazione religiosa, sono previste soluzioni alternative per facilitare la conciliazione della frequenza scolastica con le pratiche religiose minoritarie, l'inizio e la fine del Ramadan sono "spesso festeggiati" nelle scuole e negli istituti può essere istituito un insegnamento religioso facoltativo per "ogni confessione religiosa riconosciuta"*. Peraltro, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non incoraggia, di per sé, lo svolgimento di pratiche di insegnamento aventi una connotazione di proselitismo.

Infine, la Corte ha osservato che *"la ricorrente, nella sua qualità di genitore, ha conservato pienamente il suo diritto di illuminare e consigliare i suoi figli, di esercitare nei loro confronti le sue funzioni naturali di educatore e di orientarli in una direzione in linea con le sue convinzioni filosofiche"*.

Da quanto precede risulta che, secondo la richiamata giurisprudenza comunitaria, nel decidere di mantenere i crocifissi nelle aule della scuola pubblica le Autorità italiane agiscono entro i limiti del potere discrezionale di cui dispone lo Stato nell'ambito del suo obbligo di rispettare, nell'esercizio delle funzioni che esso assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, il diritto dei genitori ad assicurare l'educazione e l'insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Particolarmente rilevante ai fini che ci occupano è che, a giudizio della *Grande Chambre*, l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche non comporta violazione né dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, né dell'art. 9 della Convenzione, né, tanto meno, dell'art. 14 della Convenzione, ai sensi del quale *"il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione"* (cfr. punti 79-81 della sentenza citata).

In definitiva, secondo l'autorevole orientamento della Corte europea, lo Stato italiano può esporre il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche senza che ciò comporti alcuna violazione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, né alcuna discriminazione anche sotto il profilo religioso.

E se, condivisibilmente, l'esposizione di tale simbolo, di per sé, non ha *"una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose"* a maggior ragione l'affissione di un crocifisso durante le ore di lezione non è idonea, in quanto tale, a limitare la libertà di religione, di espressione e di insegnamento di un docente di materie letterarie, ovvero di una persona dotata di età, esperienze, maturità e formazione ben superiori a quelle di un ragazzo.

Né, d'altra parte, la presenza di un simbolo - cui, peraltro, il ricorrente non aderisce sotto il profilo religioso - può in qualche modo impedire ad un insegnante (così come ai genitori nel caso esaminato dalla sentenza del 18.3.2011, cit.) di esercitare nei confronti dei propri alunni le sue funzioni di docente e di educatore, in linea con le sue convinzioni filosofiche.

E ciò anche in quanto nella scuola italiana la presenza del crocifisso non è associata ad un insegnamento obbligatorio della religione cattolica.

3.4. Alla luce dei principi enunciati e delle connotazioni obiettive del caso di specie non può ritenersi che C.F. sia stato in alcun modo discriminato dal comportamento del dirigente scolastico nell'ambito dell'attività lavorativa espletata presso l'istituto terna no.

Invero, giova evidenziare che, secondo la pacifica ricostruzione dei fatti, l'iniziativa di affiggere un crocifisso nell'aula della IIIA fu presa, autonomamente, da alcuni studenti.

A seguito delle considerazioni svolte dal prof. C. dapprima oralmente e poi per iscritto al dirigente scolastico (cfr. nota datata 2.10.2008, all. n. I della produzione dell'istante nel procedimento n. 354/11) e della decisione dell'insegnante di rimuovere il crocifisso durante le proprie ore di lezione e di riposizionarlo sulla parete al termine delle stesse, l'assemblea degli studenti della classe III A, in data 18.10.2008 decise *"di tenere affisso il crocifisso durante tutte le ore di lezione"* (cfr. verbale del 18.10.2008, n. 1 dell'a. 2008/2009, doc n. 8 della produzione delle parti resistenti nel procedimento n. 354/11).

In data 21.10.2008 il dirigente scolastico, con circolare n. 25/65, richiamata la volontà espressa dagli allievi nella menzionata assemblea, comunicò a tutti i docenti ed agli alunni della IIIA: *"Il sottoscritto e i docenti*

della classe sono tenuti a rispettare e a tutelare la volontà degli studenti autonomamente determinatasi ed espressa con chiarezza nel verbale dell'assemblea".

L'odierno ricorrente, nel sottoscrivere per ricevuta la predetta circolare, annotò a margine della firma apposta la propria riserva "di intervenire sull'oggetto a difesa ed in tutela della libertà di insegnamento" (cfr. doc. n. 9 della produzione delle parti resistenti nel procedimento n. 354/11).

Nei giorni seguenti il prof. C. continuò a rimuovere il crocifisso all'inizio delle lezioni nell'aula della IIIA, per riposizionarlo sulla parete al termine delle stesse, sicché il dirigente scolastico, con nota del 23.10.2008, diffidò formalmente il docente "dal continuare in questa rimozione che sta creando negli studenti frustrazioni, incertezze e preoccupazioni", rappresentando che, in caso contrario, sarebbe stato costretto a rivolgersi alle autorità competenti ed alla Procura della Repubblica per la verifica della sussistenza di eventuali reati (cfr. doc n. 10 della produzione delle parti resistenti nel procedimento n. 354/11).

Durante il consiglio della classe IIIA del 3.11.2008 si diede, in particolare, atto:

- a) della "situazione di laicità pluralista" della scuola, in cui da sempre erano state accettate e rispettate le varie religioni;
- b) della circostanza che all'interno della classe la presenza del simbolo religioso non aveva creato alcun problema agli alunni, tra cui vi erano anche ragazzi musulmani e provenienti dall'Est Europa;
- c) del fatto che gli alunni erano addivenuti ad una scelta consapevole;
- d) della necessità di risolvere il problema onde "smorzare la tensione di quest'ultimo periodo";
- e) dell'intervento del prof. C. che aveva ribadito le sue idee in ordine alla laicità dell'insegnamento, alla propria libertà in ordine alla "condotta da seguire" nonostante la volontà espressa dai ragazzi in assemblea;
- f) della necessità - evidenziata dal dirigente scolastico - di tenere in considerazione le scelte dei ragazzi relativamente alla propria aula, in quanto estranee alle questioni più strettamente didattiche e non comportanti alcun giudizio sulle attività di un determinato insegnante; - che, sollecitati dal prof. C., i rappresentanti di classe avevano dichiarato di non aver manifestato opposizione rispetto al comportamento dell'insegnante di rimuovere il crocifisso per poi riappenderlo a fine lezione "per rispetto dell'autorità rappresentata dal professore e per paura di una eventuale ritorsione nei loro confronti";
- g) dell'intervento della prof.ssa P. e del dirigente scolastico favorevoli al rispetto della volontà espressa dagli allievi sulla questione (cfr. doc n. 13 della produzione delle parti resistenti nel procedimento n. 354/11).

In data 6.11.2008 vi fu un'ulteriore diffida al ricorrente (prot. n. 17/Ris.): il dirigente scolastico - facendo riferimento alla circolare n. 25/65 ("con la quale i signori docenti venivano informati della volontà della classe di tenere il crocifisso in aula durante tutte le ore") ed al consiglio di classe del 3.11.2008 ("concluso con la presa d'atto da parte di tutti i partecipanti della volontà degli studenti, espressa dai loro rappresentanti") - nel rilevare il perpetuarsi della condotta del docente volta a rimuovere il crocifisso dalla parete durante le proprie ore di lezione, diffidò formalmente il ricorrente dal "continuare in questa rimozione che sta umiliando la volontà degli studenti, espressa con forza e con chiarezza, il Consiglio di classe e l'intera comunità scolastica", avvertendolo di aver coinvolto nella vicenda l'Ufficio Scolastico regionale e la Procura della Repubblica.

Il Consiglio di istituto, riunitosi il 24.11.2008, espresse "un forte dissenso e una decisa condanna al comportamento del docente" e, "convinto che la scuola debba favorire il confronto, la partecipazione, il rispetto delle regole, il rispetto degli altri e la crescita consapevole delle competenze decisionali reputa che con il comportamento del docente queste siano state avviliti e mortificate" (cfr. verbale n. 249 del 24.11.2008, doc. n. 19 della produzione delle parti resistenti nel procedimento n. 354/11).

In data 9.12.2008 gli studenti dell'istituto (omissis), a seguito di un comitato di classe straordinario, predisposero un "comunicato stampa" in cui evidenziavano che il prof. C. aveva rimosso il simbolo religioso "in aperta polemica con gli studenti di quella classe, aprendo un gioco-forza dapprima con gli studenti stessi, fino ad arrivare alle sfere istituzionali, e creando un caso mediatico", che "il vero problema" non era "crocifisso sì, crocifisso no, ma un comportamento sbagliato da parte del Docente, che non ha tenuto conto della volontà della classe di voler mantenere il crocifisso, così come era emerso da un'assemblea della classe in questione"; quindi, gli studenti esprimevano "indignazione verso il gesto del professore che invece di investire in un serio e condiviso ragionamento con gli studenti della sua classe cercando di elaborare un pensiero condiviso, ha forzato con un atto unilaterale e non molto educativo" (cfr. doc. n. 24 della produzione delle parti resistenti nel procedimento n. 354/11).

Il procedimento disciplinare si concluse con l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'insegnamento per trenta giorni.

Il 3 giugno 2009 il ricorrente chiese al dirigente scolastico di svolgere gli scrutini in altra classe, ove non era apposto alcun simbolo religioso, ma tale richiesta non fu accolta, in quanto la professoressa C. rilevò che "già in precedenza si è svolto un altro consiglio con la presenza del prof C. in questa aula" ed Preside affermò che "solo per caso" era stata scelta quell'aula e che nessuno dei docenti, ad eccezione del ricorrente, aveva manifestato l'intenzione di spostarsi (cfr. doc. 12 della produzione del ricorrente nel procedimento n.

354/11).

In relazione ai predetti fatti, come risultanti dagli atti, il prof. C. ha dedotto che la condotta dell'Amministrazione scolastica, consistente nell'imporgli di fare lezione sotto il crocifisso, nel minacciare e nel sollecitare l'attivazione di sanzioni disciplinari e l'intervento della Procura della Repubblica a fronte del suo rifiuto di insegnare sotto il predetto simbolo, ha integrato una discriminazione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 216 del 2003.

Orbene, nella specie, non ricorrono le condizioni integranti una condotta discriminatoria ex art. 2, commi 1 e 3. del D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (in proposito cfr. al §3.2).

Alla luce dei principi enunciati dalla *Grande Chambre*, come innanzi riportati ed esaminati, non vi è dubbio che il ricorrente non ha subito alcuna discriminazione, né diretta (sussistente *"quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga"*) né indiretta (sussistente ove *"una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone"*).

Infatti, come si è visto, l'affissione del crocifisso in un'aula non ha, di per sé, alcun carattere discriminatorio, stante l'inidoneità a ledere sia la libertà di religione che quella di insegnamento e, dunque, a porre in una situazione di svantaggio una determinata persona rispetto ad altre in base alle proprie convinzioni.

In particolare, non può condividersi l'assunto del ricorrente secondo cui *"la presenza di un simbolo confessionale sullo sfondo scenico della lezione rappresentava un ostacolo allo svolgimento della sua prestazione lavorativa secondo le modalità scelte dal docente, nell'esercizio della sua libertà di insegnamento"*.

Ciò posto, le determinazioni del dirigente scolastico (che, peraltro, non appaiono affatto ispirate a motivi confessionali, ma hanno recepito la volontà degli studenti, come manifestata nell'assemblea di classe del 21.10.2008 e confermata nel successivo consiglio di classe) non hanno comportato per il ricorrente un trattamento meno favorevole rispetto a quello che è stato o sarebbe stato riservato ad un altro docente in una situazione analoga. In particolare, la circolare n. 25/65 è stata diretta a tutti gli insegnanti, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose, con l'evidente intenzione di rispettare unicamente la volontà degli studenti della classe III A.

A ben vedere, la predetta circolare non concerne tutte le aule e tutte le classi della scuola e, pertanto, non imponeva né assicurava la presenza del crocifisso in tutte le aule, sicché tale simbolo poteva, ad esempio, mancare anche ove, eventualmente, erano presenti insegnanti di fede cattolica.

Tanto meno sono ravvisabili, nel caso concreto, molestie riconducibili al comma 3 dell'art. 2 del D. Lgs. 216/2003 (*"Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati. posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo"*).

Infatti, l'evoluzione degli eventi come innanzi ricostruita ed i condivisibili principi espressi dalla *Grande Chambre* dimostrano come i comportamenti e gli atti dell'Amministrazione scolastica non furono posti in essere *"per uno dei motivi di cui all'articolo 1"*, ovvero per *"ragioni connesse alla religione"*, come sostenuto alla pagina 24 del ricorso del 22.3.2011.

In particolare, non è condivisibile l'assunto del docente secondo cui gli atti posti in essere dal dirigente scolastico sarebbero stati motivati da ragioni religiose *"consistenti nel positivo apprezzamento per i valori cristiani, esplicitato nella circolare n. 25/65"* (cfr. p. 24 del ricorso in data 22.3.2011). Tale circolare, infatti, nel richiamare la decisione degli allievi della classe IIIA, aggiunge che la scelta degli studenti è *"coerente con la cultura italiana, che ha nel pensiero cristiano una componente fondamentale e con le leggi e la Costituzione di questo Paese"*.

Orbene, la riferita affermazione non appare espressione di un giudizio positivo sui valori cristiani, ma enunciazione di un fatto oggettivo, non essendo revocabile in dubbio, quanto meno sotto il profilo storico, che il pensiero cristiano ha influito in modo significativo sulla cultura del nostro Paese. Del resto, se effettivamente il dirigente scolastico, mosso da motivi religiosi, avesse voluto "strumentalizzare" la volontà dei ragazzi ed affermare il valore confessionale di un simbolo, ben avrebbe potuto, anche "prendendo spunto" dall'autonoma iniziativa degli alunni della IIIA, imporre l'affissione del crocifisso in tutte le aule della scuola: il che, invece, non è avvenuto. In proposito, non deve sfuggire che è lo stesso ricorrente a dedurre che, quando aveva preso servizio presso l'istituto (omissis), nell'aula della IIIA, come in altre, non vi era alcun simbolo religioso e che, anche all'epoca degli scrutini finali, in alcune aule della scuola non vi era il crocifisso.

Alla luce dei rilievi che precedono deve escludersi la sussistenza di atti discriminatori rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 216/2003 e le domande di cui al ricorso in data 22.3.2011 devono essere respinte.

4. Il procedimento disciplinare oggetto del ricorso in data 23.6.2010 scaturisce dalla "contestazione addebiti" del

14.11.2008 e dalla contestazione integrativa del 2.12.2008, entrambe a firma del dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Terni.

La contestazione del 14.11.2008 (prot. 12250/Ris.) così recita:

"Il Dirigente Scolastico dell'Istituto professionale (omissis) con lettera prot. 13/Ris. del 25/10/2008 ha segnalato il comportamento tenuto nel corrente anno scolastico dalla S.V. nei confronti degli alunni della classe 3° A. In particolare è stato segnalato che in più occasioni la S.V. ha rimosso dalle pareti della classe il crocifisso contro la volontà degli alunni.

Pur avendo gli alunni in assemblea deciso di tenere il crocifisso durante tutte le ore di lezione e nonostante gli inviti e le diffide formulate dal Dirigente scolastico, si rileva che la S.V. ha più volte rimosso il crocifisso dalla parete della classe.

Inoltre in data 26/10 la S.V. ha insultato il Dirigente scolastico - intervenuto per tranquillizzare la classe - alla presenza degli studenti.

Successivamente si è tenuto un apposito consiglio di classe in ordine alla situazione determinatasi nella classe 3° A. In tale riunione a cui era presente anche la S.V. è stato deciso che tutti docenti avrebbero accettato e rispettato la decisione degli studenti. Ciò nonostante in data 5 novembre la S.V. ancora una volta ha tolto il crocifisso dalla parete per rimetterlo alla fine dell'ora di lezione.

Si rileva che gli atti sopra esposti compromettono la qualità delle relazioni insegnante-alunni e contraddicono gravemente l'autonoma determinazione degli studenti; l'insulto rivolto al Dirigente Scolastico alla presenza degli studenti costituisce inoltre una grave violazione dei doveri di comportamento".

A tale contestazione il ricorrente rispose con le controdeduzioni scritte del 27.11.2008 (doc. n. 6 della produzione C. nel procedimento n. 741/2010).

Nella nota del 2 dicembre 2008 avente ad oggetto "Contestazione di addebiti. Integrazione" (prot. 13046/Ris) si legge:

"Con lettera prot. n. 12250/Ris. del 14/11/08 è stato iniziato un procedimento disciplinare a carico della S.V. per il comportamento tenuto nei confronti degli alunni della classe 3° A e per l'insulto rivolto al Dirigente Scolastico.

Successivamente in data 27 novembre, il dirigente scolastico ha inviato un verbale del consiglio di classe della 3° A tenutosi il 6 novembre nel corso del quale la S.V. ha gravemente ingiuriato il Dirigente Scolastico: "cialtrone", "poco democratico", "di scarso spessore", "approssimativo" e persona che non conosce la norma della presente comunicazione viene inviata di integrazione della presente sopra citata".

A tali contestazioni il ricorrente ribatté con le controdeduzioni scritte del 14.12.2008 (cfr. doc. n. 9 della produzione C. nel procedimento n. 741/2010).

Segui il parere del Consiglio di Disciplina per il personale docente del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 12.2.2009, il quale,

"(...) Verificata la reiterazione di un comportamento posto in essere in contrasto con la volontà espressa dalla maggioranza degli alunni;

Considerato che siffatta volontà, portata inizialmente a conoscenza di tutti gli alunni e docenti della classe coinvolta con circolare del dirigente scolastico 25/65 del 21.10.2008 era stata successivamente oggetto di reiterata diffida (prot. n. 12/ris. Del 23.10.2008 e prot. 17/ris. Del 6.11.2008) e pertanto andava rispettata in ottemperanza alla normativa vigente;

Valutato come pretestuoso il richiamo alla libertà d'insegnamento in quanto smentito dai comportamenti successivi perpetrati dal docente in mancato raccordo con la volontà ulteriormente espressa dal consiglio di classe;

Ritenuto pertanto che il docente è venuto meno coscientemente all'obbligo di rapportarsi con gli organi collegiali al fine del raggiungimento di condivisi;

Valutato, altresì, che il gesto di togliere e mettere il crocifisso, legandolo all'ingresso in aula di un insegnante, non è educativo in quanto non tiene conto della particolare sensibilità di soggetti in una fase evolutiva, a lui affidati;

Ritenuto che l'interessato, con il comportamento complessivamente posto in essere, nonostante le motivazioni da lui addotte, sia venuto meno ai doveri, alle responsabilità e alla correttezza cui deve essere sempre improntata l'azione e la condotta di un docente, considerata la funzione formativa ed educativa dello stesso",

si espresse in senso favorevole alla irrogazione della "sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per trenta giorni ai sensi e per gli effetti degli artt. 494, lett. a) e 497 del D. Lvo n. 29794".

Con decreto del 12.2.2009 il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Terni, recependo e facendo proprio il parere suindicato, comminò al ricorrente la sanzione innanzi menzionata.

Il prof. C. contesta la legittimità della sanzione inflitta.

Come noto, la valutazione della legittimità della sanzione si fonda sulla verifica dei presupposti normativi per la sua irrogazione.

Al riguardo l'art. 494 ("Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese") del D. Lgs. n. 297/1994 al comma 1, lettera a) prevede:

"La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene, inflitta:

a) per atti non conformi alle responsabilità ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio".

Si tratta, dunque, di verificare se i comportamenti tenuti dal prof. C., come sanzionati dal decreto del dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Terni del 12.2.2009, sussistano e siano tali da integrare gli atti di cui alla norma citata.

È appena il caso di evidenziare che, secondo i pacifici principi espressi dalla Suprema Corte in tema di sanzioni disciplinari, l'eventuale insussistenza di alcuni dei fatti contestati in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro non preclude al giudice di merito la possibilità di ritenere ugualmente giustificato il provvedimento disciplinare, spettando al giudice l'apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione applicata, dovendo la legittimità della sanzione essere oggetto di un apprezzamento unitario e sistematico.

Ai fini di tale valutazione il giudice deve tener conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa.

Orbene, nel caso di specie, la sanzione inflitta al ricorrente non è stata determinata, *sic et simpliciter*, dalla decisione dello stesso di rimuovere il crocifisso durante le ore di lezione; piuttosto, le condotte sanzionate concernono un comportamento complessivo del prof. C., volto a disattendere le disposizioni del dirigente, ad ignorare le indicazioni emerse in ambito collegiale, a porre in essere, reiteratamente, un gesto risultato lesivo della volontà edella sensibilità degli alunni di una classe.

Ciò che, in definitiva, si addebita al ricorrente è l'essere venuto meno ai propri compiti educativi e formativi.

Segnatamente, il gesto di *"togliere e mettere il crocifisso"* - che pacificamente integra il comportamento posto in essere dal ricorrente - può essere senz'altro considerato lesivo della volontà e della sensibilità degli alunni della IIIA, così come manifestate nell'assemblea di classe del 18.10.2008 (allorché gli alunni decisero *"di tenere affisso il crocifisso durante tutte le ore di lezione"*), nel consiglio di classe del 3.11.2008 (in cui i rappresentanti di classe dichiararono di non essersi opposti alla decisione dell'insegnante di rimuovere il crocifisso per poi riappenderlo a fine lezione *"per rispetto dell'autorità rappresentata dal professore e per paura di una eventuale ritorsione nei loro confronti"*), nel comunicato stampa del 9.12.2008, in cui i ragazzi (non solo della IIIA) evidenziarono che il prof. C. aveva rimosso il simbolo religioso *"in aperta polemica con gli studenti di quella classe, aprendo un gioco-forza dapprima con gli studenti stessi, fino ad arrivare alle sfere istituzionali, e creando un caso mediatico"*, che *"il vero problema"* non era *"crocifisso sì, crocifisso no, ma un comportamento sbagliato da parte del Docente, che non ha tenuto conto della volontà della classe di voler mantenere il crocifisso, così come era emerso da un'assemblea della classe in questione"* ed espressero *"indignazione verso il gesto del professore che invece di investire in un serio e condiviso ragionamento con gli studenti della sua classe cercando di elaborare un pensiero condiviso, ha forzato con un atto unilaterale e non molto educativo"*.

Il comportamento del ricorrente - che, di fatto, non ha considerato e rispettato la volontà dei discenti su un tema ritenuto anche dagli stessi di particolare rilievo - ha integrato una violazione dei doveri di formazione ed educazione propri di ogni insegnante. Ed invero, al di là delle convinzioni soggettive del ricorrente, non pare revocabile in dubbio che, nella specie, la questione dell'affissione in aula del crocifisso era stata oggetto di plurimi approfondimenti, in contesti diversi, sia da parte dei ragazzi che dei docenti, all'esito dei quali risultava evidente (come emerge dagli atti innanzi richiamati) il senso della presenza del predetto simbolo in aula e la mancanza di qualsivoglia intento discriminatorio diretto a limitare le libertà del singolo insegnante.

Inoltre, al di là dell'esistenza di una norma che preveda espressamente la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, deve evidenziarsi che, come rilevato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza del 18 marzo 2011, laddove lo Stato (e, dunque, anche l'autorità scolastica) consenta l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, ciò non comporta alcuna violazione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione. né alcuna discriminazione anche sotto il profilo religioso.

Sul punto si richiamano le argomentazioni diffusamente svolte sopra al §3.2.

E se, in concreto, non vi è stata alcuna lesione dei beni costituzionalmente garantiti, non deve neanche sfuggire che le pronunce dei giudici nazionali, richiamate dal ricorrente, laddove ammettono forme di autotutela nel caso in cui sia ravvisabile una minaccia a diritti inviolabili, ne consentono l'attuazione mediante il rifiuto della prestazione lavorativa e non già mediante la modifica dello stato dei luoghi o della asportazione, sia pure temporanea, del simbolo contestato. Se, infatti, il rifiuto della prestazione può rappresentare una forma di autotutela, la rimozione del crocifisso è un'azione che non ha affatto i caratteri della "difesa".

Sotto altro profilo, la reiterata indifferenza alla circolare del 21.10.2008 (il cui contenuto è stato ribadito nelle note/"diffide" del 23.10.2008 e del 6.11.2008) ed alle considerazioni emerse - al di là di formali deliberazioni - nell'ambito di riunioni collegiali (in particolare, nel consiglio di classe del 3.11.2008 - allorché nessun

insegnante, ad eccezione del ricorrente, ebbe a manifestare qualsivoglia ragione per disattendere la scelta degli studenti - e nel consiglio di istituto del 24.11.2008 - laddove si stigmatizzarono le problematiche e le tensioni conseguenti alle scelte del prof. C., reputate come contrarie ad un concetto di scuola come luogo di confronto, partecipazione, rispetto delle regole e degli altri) hanno comportato la violazione dei doveri e della correttezza inerenti alla funzione di insegnante.

Infatti, nonostante la questione fosse stata affrontata ed approfondita in tutte le sedi proprie della comunità scolastica, il prof. C., anziché tenere un comportamento che favorisse la "sintesi" e l'armonia, in aperta violazione delle "regole" che presiedono all'ordinata convivenza in ambito scolastico, volle, di fatto, imporre le proprie opinioni, incurante di quello spirito pluralista e "laico" di cui pure si professa sostenitore.

A fronte dei comportamenti tenuti, della reiterazione degli stessi e, altresì, delle modalità che hanno caratterizzato la vicenda in disamina la sanzione appare legittima.

5. Le connotazioni obiettive e subiettive del caso di specie e la delicatezza della materia trattata integrano le condizioni richieste per compensare per intero le spese del giudizio tra le parti.
6. La complessità della controversia ha comportato l'impossibilità di una redazione contestuale della motivazione della sentenza e la necessità di fissare un termine per il deposito della stessa ex art. 429, comma 1, ultima parte, c.p.c. come novellato dal d.l. 112/2008, convertito in l. 133/2008.

PQM

Inizio
Fatto
PQM

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti in data 23.6.2010 e 22.3.2011 da C.F., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) respinge le domande;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di quaranta giorni per il deposito della motivazione ex art. 429, comma 1, ultima parte, c.p.c., come novellato dal dl. 112/2008, convertito in l. 133/2008.

Terni, 29 marzo 2013.


(1) Articolo 2 Protocollo (Diritto all'istruzione):

"Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".

(2) Art. 9 (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione):

"1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui".



DeJure

Archivio selezionato: Sentenze Amministrative

ESTREMI

Autorità: T.A.R. Venezia Veneto sez. III

Data: 22 marzo 2005

Numero: n. 1110

CLASSIFICAZIONE

ISTRUZIONE PUBBLICA - In genere Vedi tutto

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Libertà - in genere

GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorità giudiziaria amministrativa

Istruzione pubblica - In genere - Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche - Legittimità.

INTESTAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

Umberto Zuballi - Presidente relatore

Angelo Gabbricci - Consigliere

Riccardo Savoia - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2007/02, proposto da Soile Tuulikki Lautsi, in proprio e quale genitrice dei minori Dataico Albertin e Sami Albertin, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Ficarra, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,

contro

l'Amministrazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, per legge domiciliataria,

con l'intervento ad opponendum,

dell'associazione "Forum", rappresentata e difesa dal suo Presidente avvocato Ivone Cacciavillani il quale dichiara di agire anche in proprio quale avvocato, e altresì rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Dal Pra' e domiciliata ex lege presso la Segreteria del TAR, ai sensi dell'articolo 35 del r.d. 1054 del 1924, in quanto lo studio del domiciliatario indicato risulta situato al di fuori del territorio comunale di Venezia;

e del signor Paolo Bonato in proprio e quale genitore della minore Laura Bonato e del signor Linicio Bano, in qualità di presidente della A. Ge. (associazione italiana genitori) di Padova, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Gaetano Scoca ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Chiara

Cacciavillani in Stra (VE) Piazza Marconi n. 48 (rectius domiciliati ex lege presso la Segreteria del TAR, ai sensi dell'articolo 35 del r.d. 1054 del 1924, in quanto lo studio del domiciliatario indicato risulta situato al di fuori del territorio comunale di Venezia);

per l'annullamento

della decisione assunta il 27 maggio 2002 dal Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo "Vittorino da Feltre" di Abano Terme (Padova) - verbale n. 5 - nella parte in cui delibera di lasciare esposti negli ambienti scolastici i simboli religiosi; nonché per l'annullamento degli atti presupposti e conseguenti, comunque connessi con quello impugnato.

Visto il ricorso notificato il 24 luglio 2002 e depositato il 25 settembre 2002 con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Istruzione, depositato il 30 ottobre 2003;

vista l'ordinanza di questo TAR n. 56 del 2004;

vista l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 389 del 2004;

vista la successiva domanda di fissazione d'udienza proposta dalla parte ricorrente in data 11 gennaio 2005;

visto l'atto di intervento ad opponendum dell'associazione "Forum" depositato il 29 gennaio 2005;

visto l'atto di intervento ad opponendum del signor Paolo Bonato in proprio e quale genitore della minore Laura Bonato e del signor Linicio Bano in qualità di presidente della A. Ge. (Associazione italiana genitori) di Padova, depositato il 4 marzo 2005;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 17 marzo 2005 - relatore il presidente Zuballi - l'avvocato Ficarra per la ricorrente, l'avvocato dello Stato Gasparini per l'Amministrazione resistente e infine gli avvocati Chiara Cacciavillani e Franco Gaetano Scoca per il signor Paolo Bonato in proprio e quale genitore della minore Laura Bonato e per il signor Linicio Bano, in qualità di presidente della A. Ge. (Associazione italiana genitori) di Padova, nessuno comparso per l'associazione "Forum";

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

FATTO

Massimo Albertin e Soile Tuulikki Lautsi, quest'ultima nata nella città di Sipoo, in Finlandia, sono i genitori di Dataico e Sami Albertin, nati rispettivamente nel 1988 e nel 1990, e iscritti nel 2002 rispettivamente alla III ed alla I classe dell'istituto comprensivo statale "Vittorino da Feltre" di Abano Terme (Padova).

Il 22 aprile 2002, nel corso di una seduta del consiglio d'istituto - come si legge nel verbale della riunione - lo stesso Massimo Albertin, "in riferimento all'esposizione di simboli religiosi" all'interno della scuola, ne propose la rimozione; dopo un'approfondita discussione, la decisione fu rinviata alla seduta del 27 maggio, quando fu posta in votazione ed approvata una deliberazione che proponeva "di lasciare esposti i simboli religiosi".

Soile Tuulikki Lautsi, in proprio e quale genitrice esercente la potestà sui figli minori, ha impugnato tale determinazione con il ricorso in esame; nel successivo giudizio si è costituito il Ministero dell'istruzione, concludendo per l'inammissibilità, l'improcedibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso.

Il ricorso censura la deliberazione impugnata anzitutto per violazione dei principi d'imparzialità e di laicità dello Stato, e segnatamente del secondo, quale principio supremo dell'ordinamento

costituzionale, avente priorità assoluta e carattere fondante, desumibile insieme dall'art. 3 della Costituzione, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini, e dal successivo art. 19, il quale riconosce la piena libertà di professare la propria fede religiosa, includendovi anche la professione di ateismo o di agnosticismo: principio confermato dall'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, che riconosce la libertà di manifestare "la propria religione o il proprio credo".

Il rammentato principio di laicità, prosegue la ricorrente, precluderebbe l'esposizione dei crocefissi e di altri simboli religiosi nelle aule scolastiche, disposta in violazione della "parità che deve essere garantita a tutte le religioni e a tutte le credenze, anche a-religiose": l'impugnata deliberazione del consiglio della scuola "Vittorino da Feltre" costituirebbe "aperta e palese violazione dei suesposti principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico".

Inoltre, continua la Lautsi, la stessa deliberazione sarebbe illegittima anche per eccesso di potere sotto il profilo della sua contraddittorietà logica.

Si desume invero dal verbale della seduta, in cui il provvedimento fu assunto, che uno dei membri dell'organo aveva espresso l'auspicio per cui "tale problema possa incentivare una maggiore educazione all'integrazione religiosa e al rispetto della libertà di idee e di pensiero per tutti": ma, secondo la Lautsi, non si potrebbe affermare ciò e nel contempo negarlo, "dicendo che nella scuola debbono essere presenti i simboli religiosi appartenenti peraltro ad una sola determinata confessione religiosa".

L'Amministrazione si difende in giudizio contestando nel merito il ricorso e ponendo tra l'altro un dubbio sulla giurisdizione del giudice adito.

La difesa erariale eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso, che non sarebbe stato notificato a quei genitori ed allievi dell'istituto "Vittorino da Feltre", i quali vogliono mantenere nelle aule scolastiche il crocifisso - che è l'unico simbolo religioso colà attualmente presente - e che per questo avrebbero la qualità di controinteressati.

Ancora, lo stesso Ministero sostiene di aver diramato, sia pure dopo l'avvio del processo, una circolare, datata 3 ottobre 2002, in cui si inviterebbero i dirigenti scolastici ad assicurare l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: e tale disposizione, secondo la difesa erariale, "sarebbe comunque ostativa alla possibilità per la parte ricorrente, di ottenere la rimozione del simbolo cristiano".

Questo Tribunale ha sospeso il giudizio e inviato alla Corte Costituzionale gli atti, con l'ordinanza n. 56 del 2004, sollevando la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come specificati rispettivamente dall'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche e dell'art. 676 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) ed all'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, in riferimento al principio della laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.

La Corte costituzionale, ha dichiarato inammissibile la questione, disponendo con l'ordinanza n. 389 del 2004 che a decidere sulla controversia sia questo giudice, in quanto la sollevata questione di legittimità riguarda norme di rango regolamentare prive di forza di legge.

E' intervenuta ad opponendum l'associazione "Forum" rilevando la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, in base al petitum sostanziale, trattandosi di un diritto della personalità la cui cognizione spetta al giudice ordinario.

Sono altresì intervenuti ad opponendum, con unico atto, il signor Paolo Bonato in proprio e quale genitore dell'alunna minore Laura e il signor Lincio Bano in qualità di Presidente della A. Ge.

(Associazione italiana genitori) di Padova, i quali eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva notifica ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, tra i quali va annoverato anche il signor Paolo Bonato.

Quanto al merito, osservano che il crocifisso rappresenta il simbolo della civiltà e cultura cristiana, come valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa; comunque si tratterebbe di un segno non discriminatorio.

In vista della trattazione, parte ricorrente ha depositato un'ulteriore dettagliata memoria, nella quale eccepisce anzitutto l'inammissibilità dell'intervento dell'associazione "Forum", priva di alcun interesse alla controversia; del pari inammissibile sarebbe l'intervento di Lincio Bano, quale presidente della A.Ge. di Padova.

Sostiene poi la giurisdizione del giudice amministrativo e contesta altresì l'eccezione sollevata dai secondi intervenienti circa l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, richiamando sul punto l'ordinanza del TAR n. 56 del 2004.

Quanto al merito, parte ricorrente, rifacendosi anche alle memorie difensive dell'Avvocatura dello Stato svolte in sede di giudizio di costituzionalità, rileva come le norme regolamentari sull'esposizione del crocifisso, in quanto collegate all'articolo 1 dello Statuto albertino, sono state tacitamente abrogate almeno dalla legge n. 121 del 1985 recante modifiche al Concordato e dalle successive norme che garantiscono la libertà di coscienza.

Ove il TAR considerasse ancora vigenti le citate norme regolamentari, esse comunque dovrebbero essere disapplicate, in quanto contrastanti con i principi costituzionali di aconfessionalità dello Stato e di libertà di coscienza.

Dopo un'ampia e approfondita discussione svoltasi nel corso della pubblica udienza del 17 marzo 2005, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

DIRITTO

1.1. La controversia torna a questo Tribunale dopo la dichiarazione di inammissibilità della Corte costituzionale, la quale con l'ordinanza n. 389 del 2004 ha stabilito che a decidere sulla questione sia questo giudice, nella considerazione che la sollevata eccezione di legittimità costituzionale degli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 è manifestamente inammissibile, in quanto frutto di "un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate".

1.2. In via preliminare va affrontata la questione dell'ammissibilità dell'intervento ad opponendum dell'associazione "Forum", la quale, peraltro, sostiene nella sua memoria unicamente il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo.

Orbene, detta associazione, il cui scopo sociale è genericamente la difesa dei diritti civili dei cittadini, afferma di voler intervenire con intento di "socialità partecipativa". Come noto, l'intervento "ad opponendum", finalizzato ad avversare la iniziativa del ricorrente, presuppone che l'interventore sia portatore di un interesse alla conservazione dell'atto dal quale possa trarre - sia pure di riflesso - una qualche utilità o comunque sia portatore di un interesse al quale, a seguito dell'accoglimento del ricorso e al conseguente annullamento del provvedimento impugnato, possa derivare indirettamente una lesione (tra le tante, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 5 aprile 2002, n. 1682). Nel caso dell'associazione "Forum" tale interesse non viene affatto dimostrato e nemmeno esplicitato; ne discende l'inammissibilità dell'intervento e l'estromissione dell'interventore.

1.3. Per le stesse ragioni testé esaminate va estromessa l'associazione A. Ge. (Associazione italiana genitori) di Padova, intervenuta attraverso il suo presidente Lincio Bano, la quale anch'essa non ha affatto esplicitato l'interesse al rigetto del ricorso.

1.4. Risulta invece ammissibile l'intervento ad opponendum proposto dal signor Paolo Bonato, in proprio e quale genitore della minore Laura Bonato, che frequenta la medesima scuola dei minori ricorrenti, in quanto la sua posizione sostanziale fatta valere appare qualificata in relazione alla questione oggetto del presente giudizio.

Incidentalmente si osserva che la domiciliazione dei primi e dei secondi interventori, elettivamente avvenuta presso lo studio di un avvocato sito fuori dal territorio comunale di Venezia, deve intendersi effettuata ex lege presso la Segreteria del TAR, ai sensi dell'articolo 35 del r.d. 1054 del 1924.

2.1. Alcune questioni preliminari sono già state risolte da questo Tribunale, sia pure in via incidentale, ma con argomentazioni che questo Collegio condivide e fa proprie, con l'ordinanza n. 56 del 2004 di rimessione alla Corte costituzionale.

La prima questione in ordine logico che si pone al Collegio è quella della giurisdizione; invero, trattandosi di questione di un diritto di libertà, intesa come libertà religiosa e di pensiero, si potrebbe ipotizzare la giurisdizione del giudice ordinario.

Ad avviso di questo Collegio peraltro la giurisdizione rientra nella giurisdizione amministrativa, sia perchè viene impugnato un atto amministrativo discrezionale, sia in quanto il diritto di libertà viene, nella stessa prospettiva di parte ricorrente, in ipotesi leso da un'attività amministrativa e viene fatto valere in via indiretta tramite la richiesta di rimozione di detto atto.

L'atto impugnato, infatti, si riferisce ad un arredo scolastico, seppure certamente sui generis, ed è dunque espressione di una potestà organizzativa che appartiene all'Amministrazione scolastica, a fronte della quale i singoli utenti hanno posizioni di interesse legittimo.

In una materia analoga, concernente un altro diritto costituzionalmente garantito, quello della salute, è stata ritenuta la sussistenza della giurisdizione amministrativa qualora esso venga fatto valere in correlazione a una potestà discrezionale della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sezione V, 10 aprile 2000 n. 2077).

In una questione sostanzialmente identica a quella che ne occupa, il Tribunale dell'Aquila, con ordinanza del 19 novembre 2003, in sede di reclamo proposto ex articolo 669 terdecies del Cod. proc. civ. avverso l'ordinanza del 23 ottobre 2003 emessa dallo stesso Tribunale ex art. 700 del Cod. proc. civ., ha statuito tra l'altro che, venendo in discussione l'ambito del potere dell'amministrazione scolastica in ordine all'organizzazione e alle modalità di prestazione del servizio scolastico, se essa cioè abbia l'obbligo o comunque il potere di disporre l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, la giurisdizione era di spettanza del giudice amministrativo.

2.2. La soluzione della questione della giurisdizione - come osservato nella citata ordinanza 56/04 - consente di respingere altresì l'ulteriore eccezione proposta dalla difesa erariale e dall'interventore Paolo Bonato, per cui il ricorso non sarebbe stato notificato a quei genitori ed allievi dell'istituto "Vittorino da Feltre", i quali vogliono mantenere nelle aule scolastiche il crocifisso - che è l'unico simbolo religioso colà attualmente presente - e che per questo avrebbero la qualità di controinteressati.

Invero, nel giudizio amministrativo la posizione di controinteressato va riconosciuta - con il conseguente onere di notificazione del ricorso introduttivo - ai soggetti che si trovano in una posizione antitetica a quella del ricorrente, traendo utilità propria e diretta dal provvedimento impugnato, e sono facilmente individuabili in base a questo. In specie manca senz'altro questo secondo requisito, poiché la ricorrente (come d'altronde la stessa resistente) non era certamente in grado di stabilire, nel momento in cui ha proposto il ricorso, chi condividesse la decisione assunta dal consiglio d'istituto e qui impugnata.

2.3. Ancora, lo stesso Ministero sostiene di aver diramato, sia pure dopo l'avvio del processo, una circolare, datata 3 ottobre 2002, in cui si inviterebbero i dirigenti scolastici ad assicurare l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: e tale disposizione, secondo la difesa erariale, "sarebbe comunque ostativa alla possibilità per la parte ricorrente, di ottenere la rimozione del simbolo cristiano".

Si deve peraltro anzitutto osservare come la circolare non risulti essere stata ufficialmente pubblicata, né comunicata direttamente alla ricorrente, e neppure prodotta in giudizio: sicché neppure il Collegio è in grado di valutarne la rilevanza, e l'effettivo valore vincolante.

La stessa circolare, comunque, non costituirebbe in ogni caso, per ammissione della stessa Amministrazione resistente, un atto presupposto del provvedimento gravato, né ciò sarebbe possibile, essendo a questo successiva.

Non si potrebbe dunque far carico alla ricorrente di non averla impugnata con il ricorso introduttivo, né di non averla successivamente gravata mediante motivi aggiunti, come pure si sostiene nel controricorso, non trattandosi di un atto appartenente allo stesso procedimento ed adottato "tra le stesse parti" (art. 21, I comma, legge 1034/71): si deve quindi concludere che, allo stato, la Lautsi conserva integro il proprio interesse all'annullamento della deliberazione 27 maggio 2002, la quale incide direttamente sulla sua posizione soggettiva d'interesse legittimo.

3.1. Un altro aspetto preliminare riguarda l'interesse a ricorrere, in quanto si potrebbe dubitare - come espone la resistente Avvocatura erariale nella sua memoria difensiva a pagina 6 - della lesività del provvedimento rispetto alla sfera giuridica di parte ricorrente; senonché non vi è chi non veda come la valutazione della lesione o meno di tale interesse - di natura indirettamente etica e morale, in quanto coinvolgente la sfera di libertà individuale - risulta strettamente collegata alla soluzione della questione principale sollevata in ricorso, quella cioè della legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui consente l'esposizione in aula del crocifisso.

4.1. Va in via preliminare rilevato che questo Tribunale considera - ai fini del presente giudizio e di una valutazione complessiva della questione - equivalenti i simboli della croce e del crocifisso, come già indicato nell'ordinanza di questo TAR n. 56 del 2004 e prima ancora dal Consiglio di Stato nel parere n. 63 del 1988, anche se non ignora certo le differenze tra i due segni. Va a tale proposito rammentato che l'approccio delle varie confessioni cristiane rispetto alla rappresentazione del Cristo risulta alquanto diversificato; basti pensare alle note e variegate posizioni sul punto della chiesa cattolica, delle chiese

riformate e ortodosse, di quella valdese, anglicana, vetero-cattolica, hussita, copta e armena.

Si deve peraltro tener conto che nella prolungata prassi applicativa della normativa regolamentare, che, come si vedrà in seguito, menziona solo il crocifisso, le singole scuole pubbliche espongono spesso una semplice croce. Posto che anche nel diritto amministrativo è ipotizzabile la configurabilità di una consuetudine quale fonte non scritta di diritto, il comportamento univoco, ripetuto e costante per un certo numero di anni risulta idoneo ad integrare la formazione di una consuetudine interpretativa della norma regolamentare.

4.2. Inoltre, il crocifisso è stato sempre ritenuto come un segno previsto in maniera non tassativa, in quanto considerato fungibile con altre immagini di significato equivalente, tant'è che la circolare n. 8823 del 1923 del Ministero della pubblica istruzione, pur nel contesto di un quadro normativo che si riferiva anch'esso solo al crocifisso, ammetteva (sembra per venire incontro alle richieste dei valdesi) la possibilità che tale simbolo venisse sostituito con un'immagine del Cristo in un'altra postura, ad esempio da un quadretto raffigurante Gesù con i fanciulli.

In sostanza, tenuto conto della consuetudine applicativa (e quindi anche interpretativa) della normativa sull'esposizione di tale simbolo nelle scuole, i due oggetti - croce e crocifisso - possono essere considerati assimilabili e intercambiabili.

5.1. Quanto alla ricostruzione del fondamento regolamentare del provvedimento gravato, non resta che richiamare la ripetuta ordinanza di questo TAR n. 56 del 2004, la quale ha rilevato come l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche sia espressamente prescritta da due disposizioni, l'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, recante disposizioni sull'ordinamento interno degli istituti di istruzione media, e dall'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928 n. 1297 (e, in particolare, nella Tabella C allo stesso allegata), riferito agli istituti di istruzione elementare, norme che si riconnettono storicamente all'art. 140 r.d. n. 4336 del 1860, contenente il regolamento di attuazione della celebre legge Casati (l. n. 3725 del 1859), che includeva, per l'appunto, il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche, poi confermato dal regolamento di cui al r.d. 6 febbraio 1908 n. 150 (allegato D relativo all'art. 112).

I due citati regi decreti del 1924 e del 1928, sebbene risalenti, sarebbero tuttora in vigore, come confermato dal parere 27 aprile 1988 n. 63/1988, reso dalla II Sezione del Consiglio di Stato e, sebbene non espressamente richiamati nell'atto impugnato, ne fondano la legittimità.

5.2. Invero, prosegue l'ordinanza n. 56 del 2004, va anzitutto riconosciuto che le disposizioni richiamate dall'Amministrazione resistente costituiscono, per tali, pertinente ed adeguato fondamento giuridico positivo del provvedimento gravato, seppure limitatamente ad un particolare simbolo religioso, il crocifisso, che è, peraltro, l'unico cui il ricorso si riferisce esplicitamente e, con ragionevole certezza, quello cui si vuole riferire il provvedimento impugnato.

Il citato art. 118 del r.d. 965/24 - incluso nel capo XII intitolato "dei locali e dell'arredamento scolastico" - dispone che ogni istituto d'istruzione media "ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re"; l'art. 119 del r.d. 1297/28, a sua volta, stabilisce che gli arredi delle varie classi scolastiche sono elencati nella tabella C, allegata allo stesso regolamento: e tale elencazione include il crocifisso per ciascuna classe elementare.

Tali previsioni, anteriori al Trattato ed al Concordato tra la Santa Sede e l'Italia - cui fu data esecuzione con la legge 27 maggio 1929, n. 810 - non appaiono contrastare con le disposizioni contenute in quegli atti pattizi, in cui nulla viene stabilito relativamente all'esposizione del crocifisso nelle scuole, come in qualsiasi ufficio pubblico; inoltre, come rileva il Consiglio di Stato nel parere n. 63/1988, le modificazioni apportate al Concordato con l'Accordo, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, "non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua, così come nel Concordato originario, non possono influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi", mancando i presupposti di cui all'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

In particolare, prosegue lo stesso parere, "non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute né può configurarsi una nuova disciplina dell'intera materia, già regolata dalle norme anteriori": sicché, in conclusione, poiché le disposizioni in parola "non attengono all'insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti".

5.3. La natura regolamentare dei due atti citati si desume, anzitutto, da specifiche previsioni che li autoqualificano per tali (ad es. l'art. 144 del r.d. 965/24, e la stessa intestazione per il r.d. 1297/28); si aggiunga che, nei rispettivi preamboli, vengono richiamati atti di grado sicuramente legislativo - il testo

unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con il r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, da una parte, ed il r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, recante l'ordinamento della istruzione media, dall'altra - rispetto ai quali sono destinati ad introdurre norme attuative di dettaglio.

5.4. Per completezza va rilevato che a loro volta le citate leggi risultano attualmente vigenti nella formulazione di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, mediante il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Invero, rammentato nuovamente che il crocifisso costituisce, secondo l'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e l'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928 n. 1297 (e, in particolare, nella Tabella C allo stesso allegata), un arredo scolastico, va ricordato come l'art. 159, I comma, del d. lgs. 297/94, corrispondente all'art. 55 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, disponga che spetta ai comuni provvedere, tra l'altro, "alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari"; per la scuola media, poi, l'art. 190 del citato d. lgs. 297/94, corrispondente all'art. 103 del r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, egualmente dispone che i comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, e così via.

V'è poi un'altra disposizione, contenuta nello stesso d. lgs. 297/94, che va considerata, ed è l'art. 676, intitolato "norma di abrogazione", il quale dispone che "le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate".

Invero, le norme recate dall'art. 118 del r.d. 965/24 e dall'art. 119 del r.d. 1297/28 non confliggono affatto con il testo unico e restano dunque in vigore in forza dello stesso art. 676.

5.5. Occorre appena aggiungere come il riferimento alla natura del regime che governava il Paese all'epoca dell'emanazione delle citate norme regolamentari e al loro utilizzo talvolta strumentale, non può affatto comportare la loro abrogazione, sia perché si tratta di considerazioni giuridicamente irrilevanti, sia perché come noto le norme assumono una valenza propria indipendentemente dalle intenzioni di chi le ha emanate.

Inoltre, come sopra accennato, le norme sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche risalgono addirittura al 1859, tra l'altro in un contesto storico di vivace contrapposizione tra Papato e Stato unitario e comunque ben prima dell'instaurarsi della dittatura. Evidentemente l'esposizione del simbolo cristiano era considerata all'epoca, accanto alla collocazione del ritratto del re e della bandiera, come richiamo ai valori unificanti della nazione.

Infine, l'esposizione del crocifisso nelle scuole è perdurata tanto a lungo, anche dopo la caduta del fascismo, che qualcuno ne ha parlato come di una consuetudine nel senso giuridico del termine.

5.6. Quanto sopra esposto consente altresì di confutare la tesi, sostenuta da parte ricorrente nella memoria integrativa e talvolta richiamata in giurisprudenza e dottrina, secondo cui le due disposizioni regolamentari citate, il r.d. 965/24 ed il r.d. 1297/28, in quanto strettamente collegate allo Statuto albertino e alla sua previsione del cattolicesimo come religione di Stato (articolo 1) sarebbero state abrogate dalla Costituzione repubblicana o almeno dalle modificazioni apportate al Concordato con l'Accordo, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che espressamente hanno espunto dall'ordinamento lo stesso concetto di religione di Stato.

Innanzitutto va rilevato che, non trattandosi di abrogazione espressa, essa potrebbe essere solo quella tacita, ex articolo 15 delle preleggi, la quale va dedotta dalla diretta incompatibilità logica, ossia dalla impossibilità di coesistenza della norma nuova con l'antica sullo stesso oggetto, per l'assoluta contraddittorietà delle due disposizioni (Consiglio Stato, sez. IV, 5 luglio 1995, n. 538). Sennonché, tale assunto implica la derivazione diretta della norma regolamentare sull'esposizione del crocifisso dall'articolo 1 dello Statuto albertino, e quindi la sua evidente incompatibilità sia con la Costituzione sia con la modifica del Concordato del 1985; esso considera pertanto dimostrato a priori quello che costituisce invece l'oggetto della presente controversia, cioè l'eventuale incompatibilità dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche con l'attuale assetto costituzionale.

Invero, come già sopra esplicitato, le ripetute norme regolamentari hanno quale fondamento le leggi sulla pubblica istruzione e non implicano affatto un'applicazione diretta dello Statuto albertino, il quale può costituire al più la ragione dell'ostensione del crocifisso, ma non la impone certo né la implica come logica consequenzialità.

In sostanza, la tesi abrogatrice, ancorché suggestiva, ignora il quadro storico e normativo e per di più dà per dimostrato un significato univoco del simbolo della croce nel contesto scolastico, che risulta invece dubbio e controverso.

Del resto, sarebbe contraddittorio a un tempo negare la derivazione diretta delle norme regolamentari citate dalle leggi che disciplinano la dotazione delle scuole, che riguardano la stessa materia, come ha statuito la Corte costituzionale nella citata ordinanza di inammissibilità n. 389 del 2004, e allo stesso tempo porle in diretta correlazione con l'articolo 1 dello Statuto albertino, norma con forza di legge ordinaria avente tutt'altro oggetto e finalità.

5.7. Per completezza, va osservato che è stato altresì sostenuto che i due regolamenti del 1924 e del 1928 non prevederebbero l'obbligo di esporre il crocifisso, ma solo il dovere per l'amministrazione scolastica di acquistarlo come materiale in dotazione; l'esposizione diverrebbe così facoltativa e la scelta in proposito verrebbe demandata a ogni singola scuola, secondo la volontà della maggioranza dell'organo collegiale competente.

Tale tesi non appare condivisibile, innanzi tutto per un dato testuale, in quanto l'art. 118 del r.d. 965/24 - incluso nel capo XII intitolato "dei locali e dell'arredamento scolastico" - dispone che ogni istituto d'istruzione media "ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re"; l'art. 119 del r.d. 1297/28, a sua volta, stabilisce che gli arredi delle varie classi scolastiche sono elencati nella tabella C, allegata allo stesso regolamento: e tale elencazione include il crocifisso per ciascuna classe elementare.

Le due norme citate, interpretate secondo logica, rendono obbligatoria l'esposizione del crocifisso, anche perché non avrebbe alcun senso dotarsi di un oggetto privo di utilità pratica e di uso unicamente simbolico senza una sua ostensione, ove cioè esso venisse riposto in un cassetto.

Quanto infine a lasciare la scelta a ogni scuola, a parte che il dato normativo non lo consente, appare dubbio che in siffatta materia, che coinvolge le libertà individuali, possa essere la maggioranza a decidere.

5.8. Un'altra suggestiva tesi fa derivare la legittimità dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche direttamente dall'articolo 7 della Costituzione, che differenzia la chiesa cattolica (unica menzionata nella Carta) dalle altre religioni riconoscendo il regime concordatario e considerandola come un alleato dello Stato di diritto internazionale. Risulta agevole a tale proposito osservare da un lato che né il crocifisso né a maggior ragione la croce possono oggi identificarsi con la sola religione cattolica e d'altro lato che i Patti lateranensi e la posizione peculiare della chiesa cattolica nel nostro ordinamento non scalfiscono affatto - come si vedrà in prosieguo sub 7.2. - il principio supremo della laicità dello Stato e l'eguaglianza delle varie confessioni religiose.

5.9. In conclusione sul punto, il Collegio a sua volta deve riconoscere che le due disposizioni in questione non sono state abrogate, né espressamente, né implicitamente, da successive norme di grado costituzionale, legislativo ovvero regolamentare.

Il r.d. 965/24 ed il r.d. 1297/28, costituiscono quindi fonti regolamentari vigenti, come asserito altresì dalla citata ordinanza della Corte costituzionale n. 389 del 2004.

6.1. Il crocifisso peraltro, come appare evidente, non può essere considerato semplicemente come un arredo, ma è un simbolo, un oggetto cioè che richiama significati diversi rispetto alla sua materialità, alla stregua di una bandiera, di uno scettro o di un anello nuziale.

La questione si sposta quindi su quale sia il significato o i significati che tale particolare simbolo evoca, per verificare, alla luce delle norme vigenti, principalmente di rango costituzionale, se essi siano o meno compatibili con la sua esposizione in una scuola pubblica.

6.2. Come noto, il linguaggio dei simboli costituisce un sistema comunicativo caratterizzato dall'elevato grado di vaghezza e, al tempo stesso, dalla forte "carica emotiva" dei segni impiegati, per cui assumono un ruolo rilevante sia la precomprensione dell'interprete sia la contestualizzazione del simbolo esaminato.

Ne consegue che un simbolo, in specie la croce, assume per sua stessa natura un contenuto polisemico, anche nello stesso momento storico, oltre che subire modifiche sia nel corso del tempo sia in relazione al contesto in cui si colloca. Ad esempio, la croce che campeggiava sugli scudi dei templari, presentava un'accezione semantica alquanto diversa rispetto a quella inserita nel contrassegno del partito gollista francese o a quella posta sul copricapo delle crocerossine.

7.1. Questo Collegio non crede si possa dubitare che il valore costituzionale cui fare riferimento sia la

laicità dello Stato, chiaramente sancita dalla Costituzione repubblicana. Laicità o aconfessionalità non significa affatto l'opposto di religione o religiosità, ma più semplicemente che lo Stato democratico riconosce una valenza autonoma alla sfera religiosa come estranea alla sua volontà di determinazione, in sostanza si proclama neutro rispetto alle diverse religioni a cui il cittadino può liberamente aderire ovvero anche non aderire, per convinzioni atee o semplice indifferenza rispetto al fatto religioso. Stato laico vuol dire quindi il riconoscimento di una sfera autonoma lasciata in campo religioso alla libera determinazione del singolo; significa inoltre nel nostro ordinamento la regolamentazione a certe condizioni dei rapporti con alcune specifiche religioni, riconosciute purché non si pongano in contrasto con i valori fondanti della Repubblica, e, tramite lo speciale regime concordatario, con la chiesa cattolica.

Stato laico significa altresì, come logico corollario, che nella scuola pubblica in cui si devono formare i giovani anche ai valori di libertà, democrazia e laicità dello Stato, non è lecito imporre alcun tipo di credo religioso e anzi risulta doverosa un'educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco in tale campo.

7.2. Invero, come ben esplicitato nella citata ordinanza n. 56/04 di questo TAR, la laicità dello Stato italiano costituisce, secondo il Giudice delle leggi, un principio supremo, emergente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, e, dunque, "uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica", (così Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203) e nel quale "hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse" (Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440).

Quale riflesso del principio di laicità (successivamente ribadito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 259/90, 195/93 e 329/97), e, più specificatamente, dell'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 Cost.) e dell'eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.), "l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità" nei confronti di ogni fede, "senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997)" (così Corte cost., 20 novembre 2000, n. 508).

In tale contesto, credenti e non credenti si trovano "esattamente sullo stesso piano rispetto all'intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso: esso è escluso comunque, in conseguenza dell'appartenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione" (Corte cost., 8 ottobre 1996, n. 334); mentre "valutazioni ed apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori" tra le diverse fedi, con diverse intensità di tutela, verrebbero ad incidere sulla pari dignità della persona e si porrebbero "in contrasto col principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato" (Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329).

Va infine rilevato che le numerose pronunce della Corte costituzionale in materia, se da un lato hanno riguardato questioni in cui si discuteva di una specifica prescrizione o imposizione normativa, d'altro lato hanno affermato un principio cardine, quello della laicità dello Stato, che trascende le singole vicende giuridiche.

7.3. Per completezza, va richiamato altresì l'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848 che sancisce il diritto inviolabile "alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione".

Ad avviso di questo Collegio, tale norma internazionale - come altre di analogo tenore, quali la Convenzione dei diritti del fanciullo siglata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176 - nulla aggiunge o toglie a quanto già chiaramente stabilito dalla nostra Costituzione in ordine alla aconfessionalità dello Stato, ma ne costituisce una mera conferma.

7.4. La laicità dello Stato, derivante direttamente dai principi di eguaglianza e di libertà, costituisce un principio non solo nell'ordinamento italiano ma altresì in tutti i sistemi democratici occidentali; è interessante rilevare come le numerose pronunce giurisprudenziali che in vari Paesi si sono occupate della legittimità della collocazione di simboli religiosi negli spazi pubblici e nelle scuole, pur nella diversità dei contesti normativi e sociali, hanno sempre affermato con forza la priorità del principio di laicità dello Stato, ovvero di neutralità rispetto a tutte le fedi religiose e alle convinzioni atee, e questo anche se l'esito di dette sentenze è stato il più vario.

Il principio supremo della aconfessionalità dello Stato è stato invero considerato come parametro di riferimento nella sentenza del Bundesverfassungsgericht del 16 maggio 1995, in quella della Corte costituzionale del Land Bavarese del 1 agosto 1997, nella sentenza del Tribunale federale svizzero del 26 settembre 1990, del Tribunale supremo di Spagna del 12 giugno 1990, ma anche in numerose pronunce di tribunali statunitensi, sia pure attinenti a simboli diversi dalla croce.

7.5. Il riferimento a decisioni giurisdizionali assunte in diversi ordinamenti fa desumere che il principio di laicità dello Stato faccia parte ormai del patrimonio giuridico europeo e delle democrazie occidentali, ma implica altresì che dalla sua applicazione nei casi specifici si possono trarre diverse conseguenze in relazione alla liceità dell'esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici.

7.6. Va aggiunto che altri concetti, pur richiamati dalle pronunce straniere e ripresi da una copiosa dottrina, non appaiono invece utilizzabili nella presente controversia: ad esempio, appare dubbia la possibilità di richiamare il concetto di laicità attiva quale contrapposta a quella cosiddetta passiva, anche perché tale distinzione appare di difficile configurazione nel nostro ordinamento costituzionale, che accanto alla libertà religiosa ammette anche il regime concordatario.

Allo stesso modo, non appare utilizzabile il concetto di simbolo attivo distinto da quello di simbolo passivo, richiamato in alcune sentenze degli Stati Uniti d'America, anche perché la differenziazione appare basata più sull'atteggiamento del ricettore, difficilmente determinabile a priori, che riferita alla natura del simbolo medesimo.

Infine, risulta impossibile trasportare nel nostro sistema il concetto di laicità francese, legato strettamente alla specifica storia di quel Paese e basato non già sulla neutralità dello Stato, ma su di una sua precisa scelta di valori.

7.7. Occorre appena aggiungere, per completezza, che trattandosi di applicare un principio di libertà, non può trovare ingresso il criterio dell'opinione della maggioranza ovvero di una minoranza oppure di un singolo (l'unica eccezione in Europa riguarda la legge austriaca del 1949, confermata dal Concordato del 1962, che collega l'esposizione della croce nelle scuole alla volontà della maggioranza degli alunni). In tale questione quello che rileva è il vulnus eventualmente riscontrabile alla sfera giuridica anche di un solo soggetto; invero, la stessa Corte costituzionale, mutando un suo precedente orientamento che si richiamava al comune sentire della maggioranza, ha statuito che in tale materia non assume rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze già citate nn. 925 del 1988, 440 del 1995, 329 del 1997 e 508 del 2000).

8.1. Ciò premesso, va osservato innanzi tutto come il crocifisso costituisca anche un simbolo storico - culturale, e di conseguenza dotato di una valenza identitaria riferita al nostro popolo; pur senza voler scomodare la nota e autorevole asserzione secondo cui "non possiamo non dirci cristiani", esso indubbiamente rappresenta in qualche modo il percorso storico e culturale caratteristico del nostro Paese e in genere dell'Europa intera e ne costituisce un'efficace sintesi.

Difficilmente si può negare che la nostra tormentata storia sia impregnata - nel bene e nel male - di cristianesimo, né il mutare delle analisi storiche, né la stessa indiscutibile laicità dello Stato possono modificare il passato; anche se siamo chiamati a convivere con la nostra tradizione in maniera non certo passiva, ma dialettica, considerandola come sempre aperta ed in evoluzione, essa certo non risulta eliminabile con un atto di volontà sovrana o tramite una sentenza.

8.2. Va per completezza aggiunto che la citata legge n. 121 del 1985, fonte di diritto notoriamente rafforzata rispetto ad una legge ordinaria, recante la "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede", all'articolo 9 dell'accordo medesimo riconosce espressamente che i principi cristiani "fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano", con un'affermazione di contenuto generale e non riferibile unicamente al contesto dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

8.3. Invero, se volessimo e potessimo considerare il crocifisso unicamente come simbolo storico - culturale, sarebbe agevole risolvere la questione giuridica che ne occupa, pervenendo ad un rigetto del ricorso, in quanto a tutta evidenza un segno che in qualche modo riassume alcuni rilevanti aspetti della nostra civiltà, della nostra cultura umanistica nonché della nostra coscienza popolare non lederebbe in alcun modo la laicità dello Stato e le finalità dell'insegnamento nella scuola pubblica e di conseguenza la sfera di libertà di ogni cittadino.

9.1. Non ci si può tuttavia nascondere - sia per la valenza plurima che tale simbolo contiene, sia per un

elementare rispetto della verità - che il crocifisso non può, oggi, essere considerato come un mero simbolo storico e culturale, nemmeno nel contesto scolastico, ma deve essere valutato anche come un simbolo religioso.

Peraltro, come sarebbe riduttivo e semplicistico considerare - sia pure a determinati fini - la croce quale mero segno storico e culturale, altrettanto riduttivo sarebbe correlare automaticamente e acriticamente la qualificazione di tale simbolo quale religioso con il divieto di collocarlo in un'aula di una scuola pubblica, almeno senza prima approfondire la sua particolare incidenza sul concetto di laicità, giuridicamente e costituzionalmente garantito, che si intende preservare e difendere.

9.2. A tale proposito va evidenziato come la croce vada intesa quale simbolo del cristianesimo, non già semplicemente del cattolicesimo, e quindi riassuma in sé oltre al cattolicesimo stesso anche i valori delle altre confessioni cristiane presenti nel nostro Paese, da quella valdese a quelle scaturite dalla riforma, da quelle ortodosse a quelle di più recente diffusione. Il richiamo alle confessioni religiose diverse da quella cattolica, un tempo maggioritaria nel Paese, non è casuale, in quanto nell'ambito di alcune di queste, segnatamente di quella valdese, l'affermazione del concetto di laicità dello Stato ha anticipato di decenni la stessa Costituzione repubblicana.

9.3. In sostanza, la croce è un simbolo in cui si possono identificare numerose (anche se probabilmente non tutte) confessioni religiose che si rifanno alla figura del Cristo e che, in certo qual modo, costituiscono quindi anche il segno del loro comune denominatore; di conseguenza si può e deve escludere che essa vada riferita alle peculiarità di una soltanto delle varie denominazioni cristiane, nemmeno di quella cattolica.

10.1. La croce quindi rappresenta il signum distintivo delle confessioni cristiane: orbene, posto che sarebbe ingenuo e inesatto considerare tutte le religioni uguali o simili nel loro nucleo essenziale, o anche semplicemente indifferenti rispetto allo Stato laico (basti considerare i problematici rapporti tra alcuni Stati e religione islamica, i cui esponenti spesso contestano la stessa laicità dello Stato), è necessario indagare come il cristianesimo si ponga rispetto ad alcuni valori giuridicamente sanciti dalla costituzione repubblicana, per valutare la compatibilità della collocazione di un simbolo cristiano in una scuola pubblica.

11.1. A questo punto, pur consapevoli di incamminarsi su di un sentiero impervio e talvolta scivoloso, non si può fare a meno di rilevare come il cristianesimo e anche il suo fratello maggiore, l'ebraismo - almeno da Mosè in poi e sicuramente nell'interpretazione talmudica - abbiano posto la tolleranza dell'altro e la difesa della dignità dell'uomo, al centro della loro fede.

In particolare poi il cristianesimo - anche per il riferimento al noto e spesso incompreso "Date a Cesare quello che è di Cesare, e a..." - con la sua forte accentuazione del precetto dell'amore per il prossimo e ancor più con l'esplicita prevalenza data alla carità sulla stessa fede, contiene in nuce quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno e di quello italiano in particolare.

11.2. Spingendo lo sguardo oltre la superficie, si individua un filo che collega tra di loro la rivoluzione cristiana di duemila anni fa, l'affermarsi in Europa del "habeas corpus", gli stessi elementi cardine dell'illuminismo (che pure storicamente si pose in vivace contrasto con la religione), cioè la libertà e la dignità di ogni uomo, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e infine la stessa laicità dello Stato moderno; tutti i fenomeni storici indicati si fondano in modo significativo - anche se certamente non in via esclusiva - sulla concezione cristiana del mondo. E' stato acutamente osservato che il noto "liberté, égalité, fraternité" costituisce un motto agevolmente condivisibile da un cristiano, sia pure con l'ovvia accentuazione del terzo termine.

In sostanza, non appare azzardato affermare che, attraverso i tortuosi e accidentati percorsi della storia europea, la laicità dello Stato moderno sia stata faticosamente conquistata anche (certamente non solo) in riferimento più o meno consapevole ai valori fondanti del cristianesimo; ciò spiega come molti giuristi di fede cristiana siano stati in Europa e in Italia tra i più strenui assertori della laicità dello Stato.

11.3 Invero, nella redazione della Costituzione repubblicana e nella fissazione dei principi di laicità dello Stato, ha avuto parte decisiva l'elemento culturale di ispirazione cristiana, come dimostrano senza ombra di dubbio gli stessi lavori della Costituente. In questa prospettiva storica, un doveroso richiamo va effettuato a un colto frate servita operante secoli fa nella Repubblica di Venezia, il quale, anticipando i tempi, delineò in un'epoca difficile i principi di libertà reciproca delle due sfere statale e religiosa e quindi proclamò contestualmente la laicità dello Stato e l'autonomia della religione.

11.4. Si può quindi convenire che la secolare contrapposizione tra Stato e Chiesa, oggi finalmente superata, abbia condotto a un principio comune e benefico per entrambe, la laicità dello Stato, espressione in un settore particolare del precetto di tolleranza contenuto nel kerygma della fede cristiana.

Libera Chiesa in libero Stato è divenuto oggi un valore condiviso e sancito giuridicamente, anche se il faticoso cammino compiuto per incardinarlo nei vari ordinamenti risulta diverso nelle varie nazioni d'Europa. Specificatamente, per quanto riguarda l'Italia, l'affermazione dell'indipendenza e sovranità reciproca dello Stato e delle chiese, ciascuno nel proprio ordine, risulta sancita per la chiesa cattolica dall'articolo 7 della Costituzione (ripreso, in una dizione significativamente simile, dalla costituzione conciliare *Gaudium et spes*, al n. 76) e per le altre confessioni dal successivo articolo 8.

11.5. Il legame tra cristianesimo e libertà implica una consequenzialità storica non immediatamente percepibile, un fiume carsico esplorato solo di recente proprio in quanto sotterraneo per gran parte del suo percorso, anche perché nella tormentata vicenda dei rapporti tra Stati e chiese d'Europa si riconoscono ben più agevolmente i numerosi tentativi di queste ultime di intromettersi nelle questioni statali e viceversa, così come alquanto frequenti sono stati l'abbandono dei pur conclamati ideali cristiani per ragioni di potere e infine le contrapposizioni talvolta violente tra governi e autorità religiose.

11.6. Peraltro, in una visione prospettica, nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l'inquisizione, l'antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di dignità dell'uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato.

11.7. A saper mirare la storia, ponendosi cioè su di un poggio e non rimanendo confinati a fondovalle, si individua una percepibile affinità (non identità) tra il "nocciolo duro" del cristianesimo, che, privilegiando la carità su ogni altro aspetto, fede inclusa, pone l'accento sull'accettazione del diverso, e il "nocciolo duro" della Costituzione repubblicana, che consiste nella valorizzazione solidale della libertà di ciascuno e quindi nella garanzia giuridica del rispetto dell'altro. La sintonia permane anche se attorno ai due nuclei, entrambi focalizzati sulla dignità dell'uomo, si sono nel tempo sedimentate molte incrostazioni, alcune talmente spesse da occultarli alla vista, e ciò vale soprattutto per il cristianesimo.

11.8. Invero, se ci è consentita l'espressione, la consonanza tra le due sfere armoniche non riguarda affatto aspetti secondari, ma il fulcro rispettivamente della religione cristiana e dello Stato. Per il cristianesimo infatti il metodo, cioè la carità, prevale sui presupposti, cioè sulla fede, e sulle finalità, cioè sulla speranza, il che costituisce un unicum tra le religioni. Parallelamente, nelle democrazie mature, il metodo democratico prevale sui fini, per definizione mutevoli, e sui presupposti, ormai acquisiti al patrimonio dei consociati.

11.9. Si può quindi sostenere che, nell'attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale. In altri termini, i principi costituzionali di libertà hanno molte radici, e una di queste indubbiamente è il cristianesimo, nella sua stessa essenza. Sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana.

12.1. Questo Tribunale non ignora certo come nel passato si siano attribuiti al simbolo del crocifisso altri valori, quale, al tempo dello Statuto albertino, di segno del cattolicesimo inteso come religione di Stato, utilizzato quindi per cristianizzare un potere e consolidare un'autorità.

Si rende inoltre conto che ancor oggi del simbolo della croce si possono fornire diverse interpretazioni: innanzi tutto quella strettamente religiosa, sia riferita al cristianesimo in generale sia in particolare al cattolicesimo. E' altresì consapevole che alcuni alunni frequentanti la scuola pubblica potrebbero liberamente e legittimamente attribuire alla croce valenze ancora diverse, come di inaccettabile preferenza data ad una religione rispetto ad altre, ovvero di un vulnus alla libertà individuale e quindi alla stessa laicità dello Stato, al limite di un richiamo al cesaropapismo ovvero all'inquisizione, addirittura di uno scampolo gratuito di catechismo erogato tacitamente anche ai non credenti in una sede non idonea o infine di propaganda subliminale in favore delle confessioni cristiane: si tratta di opinioni tutte rispettabili, ma in fondo non rilevanti nella causa in esame.

12.2. Infatti, nel valutare la questione senza cadere nel soggettivismo, giuridicamente e

costituzionalmente non garantito al contrario della libertà individuale, (e quindi per non consentire che un solipsismo interpretativo venga, per utilizzare un'espressione consueta nel diritto amministrativo, oltremodo protetto), occorre necessariamente tener conto anche della realtà in cui operiamo, alla luce dell'attuale ordinamento costituzionale e del diritto vivente.

In altri termini, bisogna riferirsi ai fatti notori sottesi alla causa, i quali, nel peculiare caso in esame, riguardano anche alcuni aspetti sociali indiscutibili, tra cui rileva in primis la posizione di minorità assunta nella nostra società secolarizzata dai cittadini aderenti in maniera non superficiale ed epidermica alle varie fedi religiose (e a maggior ragione dai cristiani), il che rende plausibile e agevole la lettura di un simbolo quale la croce, ove collocato in un contesto scolastico, come segno culturale e anche religioso, ma interpretato nel limitato e non limitativo senso sopra indicato.

Invero, le recenti analisi sociologiche a livello europeo e italiano evidenziano un'evidente dissociazione tra pratica di fede, ormai minoritaria, e l'adesione ai valori secolarizzati del cristianesimo, che appare invece patrimonio largamente diffuso. Uno studioso dotato d'ironia, senso del paradosso e spirito di osservazione ha definito l'Europa di oggi come un continente pagano percorso da alcune superstizioni religiose.

12.3. Correlativamente, in virtù della stessa laicità dello Stato, va ribadita la necessità che nell'istruzione pubblica, che include la cosiddetta educazione civica, ci si richiami non solo alla storia ma anche ai valori democratici e laici della costituzione vigente e vivente. Il d.P.R. n. 104 del 1985, contenente i programmi scolastici, espressamente riproduce l'intero articolo 3 della Costituzione e di seguito, per quanto concerne la religione, aggiunge che: "La scuola statale non ha un proprio credo da proporre né un agnosticismo da privilegiare. Essa riconosce il valore della realtà religiosa come un dato storicamente, culturalmente e moralmente incarnato nella realtà sociale di cui il fanciullo ha esperienza ed, in quanto tale, la scuola ne fa oggetto di attenzione nel complesso della sua attività educativa, avendo riguardo per l'esperienza religiosa che il fanciullo vive nel proprio ambito familiare ed in modo da maturare sentimenti e comportamenti di rispetto delle diverse posizioni in materia di religione e di rifiuto di ogni forma di discriminazione".

12.4. In sostanza, nel momento attuale, il crocifisso in classe presenta una valenza formativa e può e deve essere inteso, sia come il simbolo della nostra storia e cultura e conseguentemente della nostra stessa identità, sia quale simbolo dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e culturale d'Italia.

12.5. Il segno della croce quindi va considerato - nella sua collocazione scolastica - anche come simbolo religioso del cristianesimo, non certo inteso nella sua totalità e quindi con tutte le sue implicazioni e sovrastrutture, ma nella misura in cui i suoi valori fondanti di accettazione e rispetto del prossimo - che ne costituiscono come visto le fondamenta e l'architrave - sono stati trasfusi nei principi costituzionali di libertà dello Stato, sancendo quindi visivamente e in un'ottica educativa la condivisione di alcuni principi fondamentali della Repubblica con il patrimonio cristiano.

12.6. Doverosamente va rilevato che il simbolo del crocifisso, così inteso, assume oggi, con il richiamo ai valori di tolleranza, una valenza particolare nella considerazione che la scuola pubblica italiana risulta attualmente frequentata da numerosi allievi extracomunitari, ai quali risulta piuttosto importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo - religioso o laico che sia - che impregnano di sé il nostro ordinamento. Viviamo in un momento di tumultuoso incontro con altre culture, e, per evitare che esso si trasformi in scontro, è indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità, tanto più che essa si caratterizza proprio per i valori di rispetto per la dignità di ogni essere umano e di universalismo solidale.

13.1. Per mero scrupolo di completezza, va aggiunto che l'esame del simbolo della croce effettuato sulla base della nota e accettata teoria della scienza semeiotica, secondo cui per individuare il significato di un simbolo, per sua natura polivalente, è indispensabile esaminare gli elementi che esso esclude piuttosto che quelli che include, porta ai medesimi risultati sopra delineati.

13.2. Invero, i simboli religiosi in genere implicano un meccanismo logico di esclusione; infatti, il punto di partenza di ogni fede religiosa è appunto la credenza in un'entità superiore, per cui gli aderenti, ovvero i fedeli, si trovano per definizione e convinzione nel giusto. Di conseguenza e inevitabilmente, l'atteggiamento di chi crede rispetto a chi non crede, che quindi si oppone implicitamente all'essere supremo, è di esclusione.

La distinzione verso l'in-fedele non viene espressa in nome proprio o del gruppo, ma addirittura in nome dell'onnipotente, il che costituisce un'eccezionale forza spirituale di aggregazione per i credenti, ma anche un formidabile pericolo, perché esprime la radice profonda di ogni integralismo religioso. In determinate circostanze storiche diventa quindi possibile la strumentalizzazione della religione, fino alla violenza e alle guerre condotte in nome del creatore, come ci insegnano il paradossale motto degli sgherri nazisti "Gott mit uns" e la stessa tragica cronaca di questi anni d'inizio secolo.

13.3. Il meccanismo logico dell'esclusione dell'infedele è insito in ogni credo religioso, anche se gli interessati non ne sono consapevoli; peraltro, con la sola eccezione del cristianesimo, ove ben compreso (il che ovviamente non è sempre avvenuto nel passato né avviene oggi, nemmeno ad opera di chi si proclama cristiano), il quale considera secondaria la stessa fede nell'onnisciente di fronte alla carità, cioè al rispetto per il prossimo. Ne consegue che il rifiuto del non credente da parte di un cristiano implica la radicale negazione dello stesso cristianesimo, una sostanziale abiura, il che non vale per le altre fedi religiose, per le quali può costituire al massimo la violazione di un importante precetto.

13.4. Il simbolo del cristianesimo - la croce - non può quindi escludere nessuno senza negare sé stessa; anzi, essa costituisce, in un certo senso, il segno universale dell'accettazione e del rispetto per ogni essere umano in quanto tale, indipendentemente da ogni sua credenza, religiosa o meno.

14.1. Occorre appena aggiungere che la croce in classe retamente intesa prescinde dalle libere convinzioni di ciascuno, non esclude alcuno e ovviamente non impone e non prescrive nulla a nessuno, ma implica soltanto, nell'alveo delle finalità educative e formative della scuola pubblica, una riflessione - necessariamente guidata dai docenti - sulla storia italiana e sui valori condivisi della nostra società come giuridicamente recepiti nella Costituzione, tra cui in primis la laicità dello Stato.

14.2. Per azzardare un paragone, nessuno potrebbe contestare il senso simbolico, inclusivo e assertivo - mutatis mutandis - dei versetti del Corano inneggianti alla misericordia divina esposti in bella evidenza nella sede dell'università statale di Tunisi - frequentata anche da cristiani, ebrei, indifferenti e atei - ovvero della mezzaluna che spicca nella bandiera della pur laica Turchia.

15.1. Per rimanere nell'ambito dell'analogia testé cennata, il segno della croce che campeggia sulle bandiere di alcuni Paesi europei, come la Finlandia, la Svezia, la Danimarca, la Norvegia e l'Islanda, trova le sue origini storiche anche nel cristianesimo (principalmente nella sua confessione luterana e, per la sola Finlandia, pure ortodossa), ma ha perso da tempo ogni connotazione riferita allo stretto legame che un tempo esisteva tra quelli Stati e fede religiosa, per assumere quella di simbolo di nazioni che sono divenute profondamente laiche, senz'affatto rinnegare la loro storia cristiana, ma anzi sussumendone alcuni valori universali.

15.2. In altri termini, un cittadino finnico di fede baha'i o ateo o semplicemente indifferente, non si può certo sentire leso nella sua sfera di libertà dalla presenza nelle scuole pubbliche del suo Paese del simbolo nazionale, ancorché contenente una croce. Allo stesso modo, nell'attuale contesto culturale europeo, un cittadino greco, maltese, svizzero, inglese o slovacco può agevolmente e ragionevolmente individuare nella croce che spicca sulla sua bandiera, oltre che un riferimento alla propria storia e identità, anche un richiamo ai valori della democrazia laica.

Tornando in Italia, non si contano gli stemmi e gonfaloncini degli enti locali che si richiamano esplicitamente alla simbologia cristiana, tra cui la bandiera ufficiale della regione del Veneto, esposta in innumerevoli uffici pubblici del suo territorio senza apparente turbamento di alcuno.

Il crocifisso costituisce sicuramente un simbolo diverso da una bandiera e inoltre in Italia l'evoluzione culturale non risulta altrettanto compiuta rispetto ai Paesi nordici, ovvero - più correttamente e per evidenti ragioni storiche - ne manca la piena consapevolezza, ma tuttavia la laicità dello Stato e i principi costituzionali di libertà appaiono universalmente accettati in modo tale da consentire una nuova e aggiornata considerazione del simbolo della croce.

16.1. Riassumendo e concludendo, il crocifisso inteso come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale - elemento questo immediatamente percepibile - oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità - il che richiede invece un ragionevole sforzo interpretativo - può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano.

16.2. Per tutte le su indicate ragioni il ricorso va rigettato, anche se la parziale novità delle questioni e i condivisibili valori di libertà invocati da parte ricorrente inducono il Collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, estromesse dal giudizio l'associazione "Forum" nonché la A.Ge. (Associazione italiana genitori) di Padova,
lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio, addì 17 marzo 2005.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 MAR. 2005.

NOTE GIURISPRUDENZIALI

Foro amm. TAR 2005, 03, 0648

(2) C. cost., 12 aprile 1989 n. 203, in *Dir. eccl.*, 1989, II, 293.

Foro amm. TAR 2005, 03, 0648

(1) Cons. St., sez. II, 27 aprile 1988 n. 63, in *Cons. St.*, 1992, I, 507.

4Giur. merito 2005, 7-, P0, G169

(1) La sentenza si legge per esteso in D&G, 2005, n. 16, 75, con nota di FICARRA, Io, legale del ricorrente, vi spiego perché non sono d'accordo con i giudici del TAR, ivi, 84.

Sulla questione, v. anche Trib. L'Aquila 23 ottobre 2003, in questa *Rivista*, 2003, n. 12, 2529 e TARVeneto, 14 gennaio 2004 n. 56, *ivi*, 2004, n. 6, 1222.

T.A.R. Venezia Veneto sez. III, 22 marzo 2005, n. 1110

Utente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIV.E R. mindv01

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.



GIUFFRÈ EDITORE



DeJure

Archivio selezionato: Sentenze Amministrative

ESTREMI

Autorità: Consiglio di Stato sez. VI

Data: 13 febbraio 2006

Numero: n. 556

CLASSIFICAZIONE

ATTO AMMINISTRATIVO - In genere Vedi tutto

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Libertà - di religione

GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorità giudiziaria amministrativa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Legittimazione a ricorrere e a resistere

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Ricorrente - in genere

ISTRUZIONE PUBBLICA - In genere

Giustizia amministrativa - Legittimazione a ricorrere e a resistere - Educazione scolastica del minore - Legittimazione separata dei genitori. Vedi tutto

Atto amministrativo - Legittimità - Contestazione - Interesse legittimo.

Istruzione pubblica - Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche - Principio di laicità - Legittimità.

INTESTAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Soile Lauti, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ficarra e dall'avv. Corrado Mauceri, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Fausto Buccellato, viale Angelico, n. 45,

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

e nei confronti

di Paolo Bonato, in proprio e quale genitore della minore Laura Bonato, e di Linicio Bano, nella qualità di Presidente della Associazione Italiana Genitori (A.GE.), rappresentati e difesi dall'avv. prof. Franco Gaetano Scoca, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via G. Paisiello, n. 55, dell'Associazione Forum, rappresentata e difesa dall'avv. Ivone Cacciavillani, il quale agisce oltre che in qualità di presidente dell'Associazione, in proprio uti civis ex art. 86 c.p.c., e dagli avv. ti Sergio Dal Prà e Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest'ultimo, in via Federico Confalonieri, n. 5,

per l'annullamento
della sentenza n. 1110 del 2005 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. III, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimiate;
Visti gli appelli incidentali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di Paolo Bonato e di Linicio Bano, e dell'Associazione Forum;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2006, relatore il Consigliere Sabino Luce, uditi l'avv. Buccellato per delega dell'avv. Mauceri, l'Avvocato dello Stato Palatiello, l'avv. Giusti per delega dell'avv. Scoca, e l'avv. Luigi Manzi.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

FATTO

1.- Premette la ricorrente di avere, in proprio e quale madre dei minori Dataico e Sami Albertin, alunni, all'epoca, della scuola media "Vittorino da Feltre" di Abano Terme, chiesto innanzi al TAR Veneto l'annullamento della deliberazione del 27 maggio 2002 del Consiglio di Istituto, nella parte in cui respinge la proposta di escludere tutte le immagini e i simboli di carattere religioso negli ambienti scolastici in ossequio al principio di laicità dello Stato, lasciandoli esposti nelle aule, sulla base dei seguenti motivi: a) violazione del principio di laicità dello Stato (artt. 3 e 19 della Costituzione, art. 9 della Convenzione dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, 848); b) violazione del principio di imparzialità della Amministrazione (art. 97 della Costituzione).

Il TAR Veneto, con ordinanza n. 56 del 13 novembre 2003, previa reiezione delle eccezioni pregiudiziali (il ricorso è stato proposto da un solo genitore dei minori Albertin; difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati; non è stata impugnata la circolare del 3 ottobre 2002 del Ministero dell'Istruzione, con la quale è stata raccomandata l'esposizione del crocefisso a cura dei dirigenti scolastici), ha sospeso il giudizio e rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità degli artt. 159 e 190 del Testo Unico n. 297 del 16 aprile 1994, come specificati rispettivamente dall' art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (all. C) e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui includono il crocefisso tra gli arredi delle aule scolastiche, nonché del predetto T. U. nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni di cui all' art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (tab. C) e all'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.

Con ordinanza del 13 dicembre 2004, n. 389, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità, sollevata dal TAR, in quanto concernente norme regolamentari (i citati artt. 118 e 119), la cui attuale vigenza il TAR erroneamente assume che si ricavi dall' art. 676 del T. U. del 1994, "perché la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega...".

Con la sentenza, di cui viene chiesta la riforma, il TAR Veneto, previa reiezione delle eccezioni sollevate in giudizio dalla Amministrazione e dall'interveniente, ha estromesso dal giudizio la Associazione Forum e la Associazione Genitori di Padova, e ha respinto il ricorso con una motivazione che viene definita dalla appellante "del tutto originale, perché non rispecchia alcuna delle ragioni sostenute dalle parti, e comunque errata".

Con l'odierno ricorso, vengono reiterate le censure di primo grado in forma strettamente embricata con le argomentazioni del TAR, e si insiste particolarmente sulla abrogazione implicita dell'art. 118 (non 119) del r. d. 965/1924 ad opera del successivo testo unico, che ha regolato tutta la materia senza

riprodurlo, e della legge n. 121/1985 di ratifica del nuovo concordato, che ha cancellato la norma che ne costituiva il fondamento, cioè l'art. 1 dello Statuto Albertino.

In ogni caso - si sostiene - l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche è incompatibile col principio costituzionale della laicità dello Stato.

2.- Resiste il Ministero della Istruzione, dell'Università e della Istruzione, il quale sostiene l'infondatezza dell'appello, e propone comunque ricorso incidentale condizionato avverso le statuizioni della sentenza, con le quali: a) è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo; b) è stato dichiarato ammissibile il ricorso, nonostante la mancata notifica ad almeno un controinteressato, e nonostante la ricorrente, in proprio, non fosse componente della vita scolastica, ed avesse proposto l'impugnativa quale genitrice dei due minori, senza il manifesto accordo del padre (che pure partecipò alla riunione del Consiglio di Classe), che è esercente la potestà; c) non è stato considerato che la mancata impugnativa dell'art. 118 del r.d. n. 965/1924 farebbe in ogni caso sopravvivere la contestata deliberazione del Consiglio di Istituto.

Si sono anche costituiti Paolo Bonato, in proprio e quale genitore della minore Laura Bonato, e Lincio Bano, in qualità di Presidente dell'A.GE. (Associazione Italiana Genitori) di Padova, intervenuta in giudizio, i quali chiedono la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui statuisce l'estromissione dal giudizio della A. GE. e ritiene ammissibile il ricorso, sebbene non notificato ad almeno un controinteressato.

Si è altresì costituita l'Associazione Forum, la quale chiede, con l'appello incidentale proposto, la reiezione del gravame e la riforma della sentenza nella parte in cui dichiara inammissibile il suo intervento, e non declina a favore del giudice ordinario la giurisdizione in un giudizio che ha per oggetto un diritto fondamentale della personalità. L'eccezione, come precisato in memoria, viene sviluppata in ricorso senza pervenire alla conclusione in calce allo stesso che l'impugnativa debba essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Per questo, si rimanda alla formale proposizione (in forma condizionata) della medesima eccezione da parte della Avvocatura dello Stato, e si invita la Sezione a pronunciarsi "anche ufficiosamente".

3.- Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 13 gennaio 2006.

DIRITTO

DIRITTO

1.- Il giudizio verte sulla legittimità della deliberazione del Consiglio di Istituto della scuola media statale "Vittorino da Feltre" di Abano Terme, con la quale è stata respinta la richiesta della ricorrente di rimuovere il crocefisso dalle aule scolastiche. Il TAR Veneto, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso, dichiarandolo infondato, dopo avere estromesso dal giudizio le due associazioni (A.GE. e Forum) che erano intervenute ad opponendum.

2.- Il Collegio deve darsi carico delle questioni preliminari che sono state sollevate dalle parti o sono rilevabili di ufficio.

In primo luogo, va verificato se sia ammissibile l'impugnativa proposta dalla sola ricorrente, quale esercente la potestà sui minori Dataico e Sami Albertin, senza la partecipazione dell'altro genitore.

In proposito, il Collegio rileva che il ricorso risulta proposto da uno solo dei due genitori, esercenti la potestà sui minori, a tutela di scelte educative che ciascun genitore può assumere, senza la necessità di un intervento dell'altro genitore. Proprio per la diretta inerenza del ricorso a scelte educative, non si configurano, infatti, gli estremi della straordinaria amministrazione, rispetto alla quale l'art. 320 c.c. richiede l'azione congiunta di entrambi i genitori (cfr. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 13 dicembre 1984, n. 287; Tar Abruzzo, sez. Pescara, 10 maggio 1984, n. 157).

In secondo luogo, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla controversia in esame. La giurisdizione del giudice amministrativo è stata posta in discussione, nel corso del giudizio, dalla Amministrazione appellata e da una delle Associazioni intervenute (ed estromesse dal giudice di primo grado), le quali hanno sostenuto che la controversia avrebbe per oggetto la tutela di un diritto di libertà, diritto soggettivo perfetto, di competenza del giudice ordinario. Anche l'appellante ha richiamato questa qualificazione per la sua posizione soggettiva, pur concludendo a favore della giurisdizione amministrativa, perché il ricorso era stato proposto prima della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale (che ha ridimensionato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi), e, in base all'art. 5 c.p.c., la sentenza della Corte non priverebbe di

giurisdizione il giudice adito ritualmente alla stregua delle leggi in vigore al momento della proposizione del ricorso.

Il Collegio rileva che rispetto a situazioni di interesse che sono in relazione con diritti fondamentali della persona, come per esempio il diritto alla salute (che è stato oggetto di maggiore elaborazione giurisprudenziale), non si può e non si deve escludere a priori la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

Quando la vertenza ha come oggetto la contestazione della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, ossia quando l'atto amministrativo sia assunto nel giudizio non come fatto materiale o come semplice espressione di una condotta illecita, ma sia considerato nel ricorso quale attuazione illegittima di un potere amministrativo, di cui si chiede l'annullamento, la posizione del cittadino si concreta come posizione di interesse legittimo.

Queste considerazioni sono state fatte proprie da tempo sia dalla giurisprudenza amministrativa che dalla Corte regolatrice della giurisdizione. Si veda, per esempio, Cass. sez. un. civ. 15 ottobre 1998, n. 10186, che, nel giudizio proposto a tutela del diritto alla salute in relazione a immissioni sonore prodotte da un'attività autorizzata dall'amministrazione, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario "poiché l'azione ... non investe nessun provvedimento amministrativo". Le Sezioni unite ribadiscono che la circostanza che il cittadino agisca lamentando la violazione della legge da parte dell'amministrazione - e nel caso in esame l'azione era proposta a tutela di un diritto fondamentale - non è discriminante ai fini della giurisdizione, risultando invece decisiva la circostanza che l'azione sia diretta (o meno) contro un provvedimento amministrativo. Questa conclusione è coerente con la giurisprudenza costante dei giudici amministrativi che riconoscono la giurisdizione amministrativa per vertenze, come quelle in tema di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, o di altre opere rilevanti per la salubrità dell'ambiente, rispetto ai quali venga contestata la legittimità dei provvedimenti autorizzatori. La circostanza che in questi casi i ricorrenti facciano valere la possibilità di un pregiudizio alla salute non toglie nulla alla configurabilità di una posizione di interesse legittimo, e, conseguentemente, della giurisdizione amministrativa.

Va osservato, inoltre, che la concezione dei diritti "perfetti" o "non degradabili" è stata elaborata per riconoscere ulteriori possibilità di tutela per il cittadino, non certo per escludere forme di tutela preesistenti. Di conseguenza da tale concezione non si può desumere alcuna riduzione della legittimazione a ricorrere avanti al giudice amministrativo.

Deve essere tenuto presente, ancora, che in discussione sono atti riconducibili all'espressione di una potestà regolamentare dell'Amministrazione, potestà quindi tipicamente discrezionale. Rispetto a potestà del genere, la Corte regolatrice della giurisdizione, di recente, ha confermato che la tutela è devoluta al giudice amministrativo, anche se la controversia inerisca al diritto alla salute (Cass. Sez. un. 28. 10. 2005, n. 20994).

Risulta, pertanto, assorbita ogni questione relativa alla interpretazione dell'art. 5 c.p.c., di cui l'appellante propone una lettura difforme dagli orientamenti maggioritari della giurisprudenza sia civile che amministrativa.

In terzo luogo, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso (già disattesa dal primo giudice) per essere stata omessa la notifica ad almeno uno dei controinteressati.

L'eccezione risulta infondata, perché dal tenore dell'atto impugnato non sono identificabili controinteressati in senso proprio.

In quarto luogo, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, devono ritenersi ammissibili gli interventi in giudizio proposti dalle due associazioni, Forum ed A. GE.

Non è dubbio che le due Associazioni, con il loro intervento, hanno manifestato un interesse simmetrico a quello della ricorrente, e, pertanto, ugualmente meritevole di essere fatto valere in giudizio. Un tale interesse è titolo sufficiente per intervenire in giudizio, senza la necessità di ulteriori specificazioni.

L'utilità che può derivare alle due associazioni intervenute dalla conservazione dell'atto impugnato non è certamente di ordine patrimoniale, ma è parimenti di assoluto rilievo giuridico, perché è riconducibile al medesimo ordine di interessi, anche se di segno contrario, fatti valere dalla ricorrente.

Da ultimo, non può essere condivisa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della Amministrazione, per il fatto che non sarebbe stato impugnato ritualmente l'art. 118 r.d. n. 965/1924, dal quale deriverebbe l'obbligo di esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche.

È sufficiente osservare che dal tenore del ricorso si coglie immediatamente come la contestazione sia proposta anche nei confronti della citata norma regolamentare, la cui impugnazione non richiedeva,

d'altronde, formule sacramentali.

3.- Passando al merito, il ricorso è infondato.

L'appellante in via prioritaria reitera il rilievo, disatteso dal TAR, della abrogazione implicita della norma dell'art. 118 r. d. 1924 n. 965 (ritiene di non doversi parlare dell' art. 119 del r. d. n. 1297/1928 in quanto si riferisce alla scuola elementare, mentre i figli minori frequentano la scuola media), non essendo essa stata "riprodotta" dal t. u. del 1994, disciplinante l'intera materia, ed essendo altresì venuto meno il principio di confessionalità, sancito dall'art. 1 dello Statuto Albertino, che ne rappresentava il fondamento, in quanto tale norma statutaria non è stata ripresa dalla legge n. 121/1985 di attuazione dell'accordo di Villa Madama, diversamente da quanto avvenne con la legge 810 del 1929 di attuazione del Trattato del Laterano.

Circa la prima considerazione dell'appellante, vale quanto statuito dalla Corte Costituzionale sul carattere regolamentare della norma di cui all'art. 118 r. d. 1924 n. 965, che, come tale, non può ritenersi assorbita dal t. u. 1994 (giacché se tale fosse stata, la Corte non avrebbe potuto esimersi dal giudicare della sua legittimità), e neppure abrogata (e la stessa Corte nella sua ordinanza non ne ha mai messo in discussione la vigenza).

Quanto alla seconda considerazione, non pare corretto porre il principio di confessionalità dello Stato a fondamento della norma regolamentare in questione (sicché venuto meno quello sarebbe venuta meno la ragion d'essere di questa). È ben vero infatti che nel 1924, allorché la norma fu emanata vigeva in Italia lo Statuto Albertino, il cui art. 1 proclamava la religione cattolica, apostolica e romana come "la sola religione dello Stato" (gli altri culti essendo tollerati conformemente alle leggi); ma è altrettanto vero che tale norma non impedì minimamente al legislatore, nel corso di vari decenni, di adottare in molteplici settori della vita dello Stato una normativa contraria agli interessi della confessione cattolica, ed in dottrina ad alcuni autori, anche assai qualificati, di ascrivere la Chiesa cattolica fra le associazioni illecite.

Il problema della vigenza dell'art. 118 r. d. 1924 n. 965 non può pertanto essere adeguatamente risolto attraverso la mancata menzione nell'accordo di Villa Madama di un principio (quello della confessionalità dello Stato), richiamato nel trattato del Laterano nel 1929 (vale a dire cinque anni dopo l'emanazione della norma stessa), ma va affrontato attraverso la verifica della compatibilità di quanto da esso disposto con i principi oggi ispiranti l'ordinamento costituzionale dello Stato, ed in particolare con il principio di laicità, invocato dalla stessa appellante.

Al riguardo, più volte la Corte costituzionale ha riconosciuto nella laicità un principio supremo del nostro ordinamento costituzionale, idoneo a risolvere talune questioni di legittimità costituzionale (ad esempio, tra le tante pronunce, quelle riguardanti norme sull'obbligatorietà dell'insegnamento religioso nella scuola, o sulla competenza giurisdizionale per le cause concernenti la validità del vincolo matrimoniale contratto canonicamente e trascritto nei registri dello stato civile).

Trattasi di un principio non proclamato *expressis verbis* dalla nostra Carta fondamentale; un principio che, ricco di assonanze ideologiche e di una storia controversa, assume però rilevanza giuridica potendo evincersi dalle norme fondamentali del nostro ordinamento. In realtà la Corte lo trae specificamente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

Il principio utilizza un simbolo linguistico ("laicità") che indica in forma abbreviata profili significativi di quanto disposto dalle anzidette norme, i cui contenuti individuano le condizioni di uso secondo le quali esso va inteso ed opera. D'altra parte, senza l'individuazione di tali specifiche condizioni d'uso, il principio di "laicità" resterebbe confinato nelle dispute ideologiche e sarebbe difficilmente utilizzabile in sede giuridica.

In questa sede, le condizioni di uso vanno certo determinate con riferimento alla tradizione culturale, ai costumi di vita, di ciascun popolo, in quanto però tale tradizione e tali costumi si siano riversati nei loro ordinamenti giuridici. E questi mutano da nazione a nazione.

Così non v'è dubbio che in un modo vada inteso ed opera quel principio nell'ordinamento inglese, laico, benché strettamente avvinto alla chiesa anglicana, nel quale è consentito al legislatore secolare dettare norme in materie interne alla chiesa stessa (esempio relativamente recente è dato dalla legge sul sacerdozio femminile); in altro modo nell'ordinamento francese, per il quale la laicità, costituzionalmente sancita (art. 2 Cost. del 1958), rappresenta una finalità che lo Stato potrà perseguire, e di fatto ha perseguito, anche con mortificazione dell'autonomia organizzativa delle confessioni (lois Combes) e della libera espressione individuale della fede religiosa (legge sull'ostensione

dei simboli religiosi); in altro modo ancora nell'ordinamento federale degli Stati Uniti d'America, nel quale la pur rigorosa separazione fra lo Stato e le confessioni religiose, imposta dal I emendamento alla Costituzione federale, non impedisce un diffuso pietismo nella società civile, ispirato alla tradizione religiosa dei Padri pellegrini, che si esplica in molteplici forme anche istituzionali (da un'esplicita attestazione di fede religiosa contenuta nella carta moneta - in God we trust -, al largo sostegno tributario assicurato agli aiuti economici elargiti alle strutture confessionali ed alle loro attività assistenziali, sociali, educative, nell'orizzonte liberal privatistico tipico della società americana); in altro modo, infine, nell'ordinamento italiano, in cui quel simbolo linguistico serve ad indicare reciproca autonomia fra ordine temporale e ordine spirituale e conseguente interdizione per lo Stato di entrare nelle faccende interne delle confessioni religiose (artt. 7 e 8 Cost.); tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2), indipendentemente da quanto disposto dalla religione di appartenenza; uguaglianza giuridica fra tutti i cittadini, irrilevante essendo a tal fine la loro diversa fede religiosa (art. 3); rispetto della libertà delle confessioni di organizzarsi autonomamente secondo i propri statuti purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano (art. 8, 2° co.), e per tutti, e non solo per i cittadini, tutela della libertà in materia religiosa, e cioè di credere, non credere, di manifestare in pubblico o in privato la loro fede, di esercitarne il culto (art. 19); divieto, infine, di discriminare gli enti confessionali a motivo della loro ecclesiasticità e del fine di religione o di culto perseguito (art. 20). Dalle norme costituzionali italiane richiamate dalla Corte per delineare la laicità propria dello Stato si evince, inoltre, un atteggiamento di favore nei confronti del fenomeno religioso e delle confessioni che lo propugnano, avendo la Costituzione posto rilevanti limiti alla libera esplicazione della attività legislativa dello Stato in materia di rapporti con le confessioni religiose; attività che potrà praticarsi ordinariamente soltanto in forma concordata sia con la religione di maggioranza sia con le altre confessioni religiose (art. 7, 2° co., e art. 8, 3° co.).

Ne deriva che la laicità, benché presupponga e richieda ovunque la distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale e fra gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie, non si realizza in termini costanti nel tempo e uniformi nei diversi Paesi, ma, pur all'interno di una medesima "civiltà", è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e quindi essenzialmente storica, legata com'è al divenire di questa organizzazione (in modo diverso, ad esempio, dovendo essere intesa la laicità in Italia con riferimento allo Stato risorgimentale, ove, nonostante la confessionalità di principio dello stesso, proclamata dallo Statuto fondamentale del Regno, furono consentite discriminazioni restrittive in danno degli enti ecclesiastici, e con riferimento allo Stato odierno, sorto dalla Costituzione repubblicana, ed ormai non più confessionale, ove però quelle discriminazioni non potrebbero aversi).

Quale poi dei sistemi giuridici ora ricordati, o di altri ancora qui non considerati, sia meglio rispondente ad un'idea astratta di laicità, che alla fine coincide con quella che ciascuno trova più consona con i suoi postulati ideologici, è questione antica; una questione che però va lasciata alle dispute dottrinarie. In questa sede giurisdizionale, per il problema innanzi ad essa sollevato della legittimità della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, disposto dalle autorità competenti in esecuzione di norme regolamentari, si tratta in concreto e più semplicemente di verificare se tale imposizione sia lesiva dei contenuti delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, che danno forma e sostanza al principio di "laicità" che connota oggi lo Stato italiano, ed al quale ha fatto più volte riferimento il supremo giudice delle leggi.

È evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto.

In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un "simbolo religioso", in quanto mira a sollecitare l'adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana.

In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all'educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte "laico", diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni.

Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana.

Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i "Principi fondamentali" e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano.

Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell'origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l'autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica "laicità", confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall'ordinamento fondamentale dello Stato italiano. Essi, pertanto, andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere "laicamente" sanciti per tutti, indipendentemente dall'appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati.

Come ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere imposti o attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato.

Nel contesto culturale italiano, appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo; e l'appellante del resto auspica (e rivendica) una parete bianca, la sola che alla stessa appare particolarmente consona con il valore della laicità dello Stato.

La decisione delle autorità scolastiche, in esecuzione di norme regolamentari, di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche, non appare pertanto censurabile con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano.

La pretesa che lo Stato si astenga dal presentare e propugnare in un luogo educativo, attraverso un simbolo (il crocifisso), reputato idoneo allo scopo, i valori certamente laici, quantunque di origine religiosa, di cui è pervasa la società italiana e che connotano la sua Carta fondamentale, può semmai essere sostenuta nelle sedi (politiche, culturali) giudicate più appropriate, ma non in quella giurisdizionale.

In questa sede non può, quindi, trovare accoglimento la richiesta dell'appellante che lo Stato e i suoi organi si astengano dal fare ricorso agli strumenti educativi considerati più efficaci per esprimere i valori su cui lo Stato stesso si fonda e che lo connotano, raccolti ed espressi dalla Carta costituzionale, quando il ricorso a tali strumenti non solo non lede alcuno dei principi custoditi dalla medesima Costituzione o altre norme del suo ordinamento giuridico, ma mira ad affermarli in un modo che sottolinea il loro alto significato.

In conclusione, va respinto l'appello principale, e vanno accolti gli appelli incidentali delle associazioni A. GE. e Forum nella parte in cui reclamano l'ammissibilità del loro intervento in giudizio .

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.

P.Q.M.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ammette l'intervento in giudizio delle Associazioni A. GE. e Forum, e respinge il ricorso in epigrafe. Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini Presidente

Sabino Luce Consigliere rel.

Giuseppe Romeo Consigliere est.
Lanfranco Balucani Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 FEB. 2006.

Consiglio di Stato sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556

Utente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIV.E R. mindv01

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

 GIUFFRÈ EDITORE